



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica

Tesi di Laurea Magistrale

FATTI DI REATO E COMUNITÀ: IL CONTRIBUTO DELL'ANALISI
DELLE PRODUZIONI TESTUALI PER LA PROMOZIONE DI GIUSTIZIA
RIPARATIVA

Criminal offences and Community: the contribution of textual production
analysis to the promotion of Restorative Justice.

Relatore:

Prof. Gian Piero Turchi

Correlatrice:

Dharlen Sherwin Gavioli Curto

Laureanda:

Rinaldi Giulia

matricola 2081966

Anno Accademico 2024/2025

INDICE

CAPITOLO 1 - GIUSTIZIA RIPARATIVA: INQUADRAMENTO DEL CONTESTO

1.1 QUADRO STORICO NORMATIVO	3
1.1.1 Inquadramento storico normativo europeo	3
1.1.2 Normativa italiana	9
1.2 GIUSTIZIA RIPARATIVA – LA SITUAZIONE ATTUALE	14
1.2.1 L’implementazione dei programmi di Giustizia Riparativa	14
1.2.2 L’Interazione tra i ruoli in ottica di Responsabilità Condivisa	18
1.3 DEFINIZIONE DELL’ESIGENZA	24

CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI RIFERIMENTO

2.1 LA RIFLESSIONE EPISTEMOLOGICA	27
2.2 LA SCIENZA DIALOGICA	31
2.2.1 La Teoria dell’Identità Dialogica	35
2.3 IL PARADIGMA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA ENTRO L’ALVEO DELLA SCIENZA DIALOGICA	39
2.3.1 I Paradigmi di Giustizia	39
2.3.2 Comunità, Coesione Sociale e Responsabilità Condivisa	40
2.3.3 Il Paradigma di Giustizia Riparativo, il Mediatore e l’Architetto di Comunità	43
2.4 DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO	46

CAPITOLO 3 – DESCRIZIONE DELLA RICERCA E RISULTATI EMERSI

3.1 LA METODOLOGIA M.A.D.I.T PER LA RICERCA-INTERVENTO	48
3.2 LO STRUMENTO PER PROMUOVERE RESPONSABILITÀ CONDIVISA	52
3.3 ANALISI E MISURA	59
3.3.1 M.A.D.I.T Per La Denominazione	59
3.3.2 Gli Indici di misura	64
3.4 DESCRIZIONE DEI RISULTATI	66
3.4.1 Descrizione del gruppo oggetto di indagine	66
3.4.2 Processo interattivo di descrizione	68
3.4.3 Processo interattivo di valutazione	76
3.4.4 Processo interattivo di gestione	82

3.4.5 Processo interattivo di anticipazione	87
3.4.6 Descrizione delle domande di contenuto	91
CAPITOLO 4 - CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DI INTERVENTO	
4.1 CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI	96
4.2 PROPOSTE	97
4.3 CONCLUSIONI	101
BIBLIOGRAFIA	104
SITOGRAFIA	107
Allegato - Glossario della Tavola Periodica Semiradiale dei Repertori Discorsivi	108

CAPITOLO 1 - GIUSTIZIA RIPARATIVA: INQUADRAMENTO DEL CONTESTO

1.1 QUADRO STORICO NORMATIVO

Si presenta in primo luogo quanto riportato a livello legislativo in Italia e in Europa in riferimento alla Giustizia Riparativa. L'approfondimento ha l'obiettivo di offrire uno sguardo d'insieme agli aspetti definatori, alle possibilità offerte dall'applicazione di tale paradigma, ai ruoli coinvolti nei programmi e alle modalità di applicazione degli stessi.

1.1.1 Inquadramento storico normativo europeo

Riferimenti alla giustizia riparativa sono riscontrabili a livello di normativa europea a partire dal 1983, nella *“Recommendation no. r (83)7 of the committee of ministers to member states on participation of the public in crime policy”*. Nel documento è possibile osservare una configurazione della giustizia riparativa che mantiene dapprima il proprio focus rispetto alle tematiche di prevenzione della criminalità, reintegrazione degli autori di reato e assistenza alle vittime. Successivamente lo stesso documento fa riferimento alla necessità di coinvolgere la comunità allargata nelle politiche di gestione della criminalità. Il testo propone, a tal proposito, di informare i cittadini circa l'importanza del ruolo che gli stessi ricoprono nei programmi, ruolo articolato soprattutto attorno alla "prevenzione dei crimini" e il "reinserimento degli autori di reato"¹.

Il tema principale della Raccomandazione è *“promuovere la partecipazione del pubblico all'elaborazione e all'attuazione di una politica criminale orientata alla prevenzione del crimine, all'utilizzo di misure alternative alla detenzione e alla fornitura di assistenza alle vittime”*². Più nel dettaglio, in virtù di quanto posto il documento si articola rispetto ai temi di:

¹ Recommendation no. r (83)7 of the committee of ministers to member states on participation of the public in crime policy (adopted by the committee of ministers on 23 June 1983 at the 361st meeting of the ministers' deputies) <https://www.giustiziariparativaunipa.it/wp-content/uploads/2023/11/15-CoE-Rec837E.pdf>

² Recommendation no. r (83)7 of the committee of ministers to member states on participation of the public in crime policy (adopted by the committee of ministers on 23 June 1983 at the 361st meeting of the ministers' deputies)

- *“Informazione e ricerca”*, prevalentemente rispetto alle statistiche criminali, il tema della vittimizzazione e la promozione di *“consapevolezza reale sui problemi legati alla criminalità”*;
- *“Partecipazione del pubblico all’elaborazione della politica criminale”*, ovvero coinvolgere il pubblico nell’elaborazione della politica criminale a livello sia locale che nazionale;
- *“Ruolo del pubblico nell’attuazione della politica criminale”*.

Quest’ultimo punto è il più articolato della Raccomandazione e comprende principalmente: la sensibilizzazione del pubblico *“sul ruolo fondamentale che può svolgere nell’attuazione di una politica di prevenzione della criminalità”*; la prevenzione sociale, in particolare legata al tema dell’ *“adeguata informazione sui problemi della delinquenza giovanile”* e dei *“problemi di adattamento e comportamento degli alunni”* per genitori ed insegnanti e ai fattori di pianificazione urbana che possano *“migliorare la qualità della vita e ridurre gli aspetti criminogeni dell’urbanizzazione”*; infine, la prevenzione generale, articolata rispetto alla promozione di consapevolezza *“delle conseguenze penali e sociali di vari reati, affinché tale conoscenza agisca da deterrente”*, al coinvolgimento del personale penitenziario e del pubblico al reinserimento dei detenuti e alla sensibilizzazione del pubblico sui *“vantaggi del trattamento non detentivo dei trasgressori in termini di risocializzazione”* (Recommendation no. r (83)7). Il documento fa inoltre ampio riferimento a quella che definisce l’importanza di attuare una politica che tenga conto degli interessi delle vittime”, declinata nei termini di:

“Incoraggiare il pubblico, attraverso un appello alla solidarietà e fornendo informazioni sulle strutture tecniche disponibili e sulle azioni appropriate da intraprendere ad assistere le vittime sia durante che dopo la commissione del reato”.

Questa modalità di configurazione della parte lesa è riscontrabile anche all’interno della *“Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del consiglio”* del 25 ottobre 2012, che ne definisce il ruolo cardine e che configura il reato proprio attorno al tema della *“violazione dei diritti delle vittime”*³, suggerendo che il focus degli interventi dovrebbe essere mantenuto rispetto alla protezione dalla vittimizzazione secondaria e dalle ritorsioni, l’attenzione alla loro situazione personale e ai loro bisogni immediati e un adeguato accesso alla giustizia. Sancisce successivamente questo status, specificando che *“una persona dovrebbe essere considerata*

³ *“Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del consiglio”*, 25 ottobre 2012 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=IT>

vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro"⁴.

Nel 2002 all'interno della *"Commission on Crime Prevention and Criminal Justice recommends to the Economic and Social Council the adoption of the following draft resolution: Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters"* viene introdotta una definizione di processo riparativo (*"restorative process"*), inteso come un *"processo volto a risolvere le questioni derivanti dal reato"* e al quale partecipano *"la vittima e l'autore del reato e, se appropriato, qualsiasi altro individuo o membro della comunità colpito dal reato"*⁵. Si stabilisce che il fine del processo è l'esito riparativo, che nel documento è definito come un accordo risultante dal processo che può declinarsi in varie modalità. Si sottolinea inoltre che tale processo sia svolto nel pieno del rispetto della dignità degli individui e che sia orientato al raggiungimento di *"armonia e comprensione"*.

Nella raccomandazione del 2002 ampio spazio è dedicato anche ai risultati che l'applicazione di questo approccio consentirebbe di ottenere per coloro che prendono parte al processo riparativo. Dapprima si descrive la possibilità per la parte lesa, denominata *"vittima"*, di sentirsi *"sicura e ascoltata"*. Si fa successivamente riferimento all'opportunità che i programmi promuovano per gli autori di reato di: *"acquisire una visione delle cause e degli effetti del proprio comportamento e assumersi responsabilità in modo significativo"*⁶.

In ultimo, si accenna alla possibilità per la comunità di promuovere il proprio interesse, configurato attorno alla possibilità di *"comprendere le cause profonde della criminalità, di promuovere il benessere della comunità e di prevenire il crimine"*⁷.

⁴ "Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del consiglio", 25 ottobre 2012

⁵ Commission on Crime Prevention and Criminal Justice recommends to the Economic and Social Council the adoption of the following draft resolution: Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters", 28 Aprile 2002 <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v00/537/91/pdf/v0053791.pdf>

⁶ Commission on Crime Prevention and Criminal Justice recommends to the Economic and Social Council the adoption of the following draft resolution: Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters", 28 Aprile 2002

⁷ Commission on Crime Prevention and Criminal Justice recommends to the Economic and Social Council the adoption of the following draft resolution: Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters", 28 Aprile 2002 <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v00/537/91/pdf/v0053791.pdf>

Per quanto concerne la definizione della Giustizia riparativa, nel 2018, all'interno della *“Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters”*, si propone:

*“Restorative justice” refers to any process which enables those harmed by crime, and those responsible for that harm, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the offence, through the help of a trained and impartial third party (hereinafter the “facilitator”)*⁸

A livello europeo la normativa ribadisce, dunque, l'importanza di applicare la giustizia riparativa in modo complementare o alternativo all'approccio sanzionatorio. Più nello specifico si fa riferimento alla necessità di coinvolgere i portatori di interesse (“stakeholder”) quali la parte lesa, l'autore dell'offesa e altre persone colpite dal danno, ad esempio la comunità.

L'attenzione è posta alla partecipazione, che è stata definita attiva e volontaria, dei ruoli sopracitati alla risoluzione di quanto causato dal reato⁹. La partecipazione non è configurata in termini di obbligatorietà ma suggerita in riferimento alle opportunità descritte in precedenza, quindi nei termini della *“volontarietà”* delle parti a prendere parte al processo riparativo. Infine, altri aspetti centrali riguardano il *“dialogo rispettoso”* e l'*“eguale attenzione ai bisogni e agli interessi delle persone coinvolte”*¹⁰. Il focus nella normativa è riferito alla riparazione e al raggiungimento di un accordo tra le parti e il processo riparativo, in questi termini, costituisce uno spazio che è definito neutrale in cui tutti gli individui coinvolti sono incoraggiati nell'esprimere le proprie necessità.

Per quanto riguarda i ruoli, intesi come i partecipanti, si afferma che il dialogo riparativo è aperto non solo alla vittima e all'autore di reato, ma può riguardare anche il coinvolgimento della comunità, più precisamente:

“coinvolgere, se opportuno, altre persone direttamente o indirettamente colpite dal reato. Tra questi possono esserci i sostenitori delle vittime

⁸ Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters, 2018 https://www.giustiziariparativaunipa.it/wp-content/uploads/2023/11/22-CM_Rec20188E.pdf

⁹ Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters, 2018 https://www.giustiziariparativaunipa.it/wp-content/uploads/2023/11/22-CM_Rec20188E.pdf

¹⁰ *Principi fondamentali della giustizia riparativa* - Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters, 2018

e degli autori del reato, i professionisti competenti e i membri o i rappresentanti delle comunità interessate”¹¹.

Sempre rispetto alla definizione di giustizia riparativa, si riporta qui anche la *“Declaration of the Ministers of justice of the Council of Europe member states on the role of Restorative Justice in criminal matters on the occasion of the conference of the ministers of justice of the Council of Europe “crime and criminal justice - the role of restorative justice in Europe”* del 2021, che la definisce non come un mero strumento applicativo, ma la configura come una *“cultura che dovrebbe permeare l’attuale sistema penale”* e, in virtù di tale definizione, esorta il Consiglio d’Europa a favorirne l’applicazione. Più precisamente, si invitano gli stati membri a sviluppare delle politiche che assicurino legislazioni, servizi appropriati e opportuni finanziamenti allo sviluppo dei programmi. Anche per quanto concerne la formazione degli operatori del diritto, si incita allo studio dei principi e delle pratiche della giustizia riparativa e alla diffusione culturale dei benefici della stessa; processo culturale da estendere all’intera cittadinanza, attraverso la formazione all’interno degli istituti e dell’università e mediante progetti di divulgazione. Per quanto riguarda i risvolti positivi circa l’applicazione di questo paradigma, nel testo si richiama primariamente l’opportunità di offrire un dialogo tra la parte lesa e l’autore di reato, con la possibilità di estenderlo anche alle altre persone coinvolte, in particolare le famiglie delle due parti. Nel documento si stabilisce che l’autore di reato, incoraggiato ad assumersi le responsabilità di quanto accaduto, beneficerebbe nel ricevere

“opportunità di riparazione, che possano favorire il loro reinserimento, consentire la riparazione e la comprensione reciproca e incoraggiare la desistenza dal crimine”;

alle vittime sarebbe invece riconosciuta la possibilità di

“avere una voce più forte per quanto riguarda la risposta alla loro vittimizzazione, a comunicare con l’autore del reato e a ottenere riparazione e soddisfazione nell’ambito del processo giudiziario”¹².

¹¹ Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters, 2018 - Definizioni e principi operativi generali

¹² Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters, 2018

Per quanto concerne, infine, l'applicazione dei programmi, è definito che i professionisti del settore giudiziario (tra i quali magistratura, pubblico ministero, assistenti sociali, avvocati) sono tenuti a *“fornire tempestivamente informazioni e consigli sulla mediazione alle vittime e agli autori di reato, accentuando i potenziali benefici e rischi per entrambi”*¹³. Si ribadisce, inoltre, la volontarietà di partecipare ai programmi e la possibilità di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento.

A proposito dei programmi, questi possono essere applicati parallelamente al procedimento penale, ma al di fuori dello stesso. Come riportato nella Raccomandazione, la Giustizia Riparativa può essere applicata in qualsiasi momento del procedimento penale. Sii chiarisce come:

*“La giustizia riparativa dovrebbe essere un servizio generalmente disponibile. Il tipo, la gravità o la localizzazione geografica di un illecito non dovrebbero, di per sé e in assenza di ulteriori considerazioni, precludere alle vittime e agli autori dell'illecito di vedersi offerto un percorso di giustizia riparativa”*¹⁴;

e ancora:

*“Le autorità giudiziarie e le agenzie della giustizia penale dovrebbero creare le condizioni, le procedure e le infrastrutture necessarie per inviare i casi ai servizi di giustizia riparativa ogniqualvolta sia possibile”*¹⁵.

L'ultimo punto della Raccomandazione mette in luce una serie di aspetti relativi all'evoluzione della giustizia riparativa e a come questa necessiti di:

- finanziamenti e risorse umane;
- opportuna formazione del personale e dei professionisti del sistema penale;
- collaborazione tra i servizi a livello locale per coordinare lo sviluppo dei programmi;
- *“contatti con le rispettive comunità locali, al fine di informarle circa il ricorso alla giustizia riparativa e di includerle, ove possibile, nel percorso”*¹⁶.

¹³ European Commission For The Efficiency Of Justice (Cepej) Better Implementation Of Mediation In The Member States Of The Council Of Europe, 2007

¹⁴ Principi fondamentali della giustizia riparativa - Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters, 2018

¹⁵ Funzionamento della giustizia penale in relazione alla giustizia riparativa - Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters, 2018

¹⁶ Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters (2018), *Evoluzione della giustizia riparativa*

Nella normativa europea la Giustizia Riparativa è configurata nei termini di uno spazio di dialogo neutrale, che vede coinvolti la parte lesa, configurata nel ruolo di vittima, e dell'autore di reato, e che prende a carico le esigenze di entrambe le parti. In riferimento agli obiettivi posti, i temi di maggior rilevanza sono definiti rispetto alla prevenzione del crimine e della recidiva, al reinserimento degli autori e all'assistenza alla parte lesa. I primi sono definiti attorno alla necessità di assumersi la responsabilità di quanto accaduto. La parte lesa è configurata come vittima che necessita di ascolto e protezione. Infine, si fa riferimento anche alla comunità in quanto portatrice di interesse rispetto alla gestione del reato e perché in grado di favorire il reinserimento sociale del reo.

1.1.2 Normativa italiana

La Giustizia Riparativa è definita in Italia a livello normativo all'interno del Decreto Legislativo n°150 del 10 ottobre 2022. L'Articolo 42 del presente decreto riprende la definizione europea e recita che la Giustizia Riparativa riguarda:

“ ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”¹⁷

A livello di normativa italiana si fa riferimento alla possibilità di raggiungere un esito riparativo, dunque un accordo che serve per riparare l'offesa, la cui definizione è esplicitata, nel decreto, come *“qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti”¹⁸.*

Si specifica come questo esito possa essere materiale o simbolico. Il primo è definito nei termini di risarcimento del danno da parte dell'autore di reato e dunque dalle azioni che lo stesso mette in atto per attenuare le conseguenze che derivano dall'azione di danno. L'esito simbolico è

¹⁷ Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n°150 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/17/22G00159/sg>

¹⁸ Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n°150

invece definito in quanto formulazione di scuse formali, dichiarazioni e impegno che l'autore di reato rivolge alla comunità.

La definizione di Giustizia Riparativa è stata ulteriormente discussa all'interno del "*Tavolo 13 - Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato*". Si tratta del gruppo di lavoro coordinato da Grazia Mannozi, docente Università degli studi dell'Insubria, che si occupa di giustizia riparativa e che ne definisce i programmi quali

"percorsi che consentano alla vittima di recuperare una posizione di centralità nel procedimento penale e al reo di accettare la responsabilità delle proprie azioni".¹⁹

Nell' "*Allegato 3 - La Giustizia Riparativa Profili definitori; tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa*", sottoscritto dal Tavolo, acquista spazio la questione definitoria legata alla Giustizia Riparativa. Nello stesso, la giustizia riparativa è descritta come "*sfidante*", in quanto si propone di superare la logica tradizionale della punizione a favore di una configurazione del reato in quanto conflitto che porta con sé la rottura delle aspettative sociali. Lo stesso dunque, per la normativa, non dovrebbe più essere considerato "*soltanto un illecito commesso contro la società, o un comportamento che incrina l'ordine costituito – e che richiede una pena da espiare*" ma, focalizzandosi sul danno e sulle conseguenze fisiche e psicologiche, come "*una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte*"²⁰. Rispetto a questa definizione è dunque richiesto all'autore di reato di attivare forme di riparazione del danno provocato".

Per quanto concerne gli aspetti definitori, un ulteriore elemento cardine riguarda i principi di riferimento della giustizia riparativa. È all'interno del Decreto n°150, citato in precedenza, che essi sono definiti con ordine e approfonditi. Entrando nel particolare, al punto 1 dell'articolo 3 si menzionano i primi principi cardine. In primo luogo, la partecipazione è configurata in quanto attiva, volontaria e consensuale ed è aperta ai ruoli indicati in precedenza. Secondariamente si ribadisce la necessità di coinvolgere la comunità entro i programmi. Infine, si sottolinea l'equa considerazione degli interessi di parte lesa e autore di reato. Al comma 2

¹⁹ Tratto dal sito: Ministero della Giustizia (*Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 13 - Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato*):
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_13.page

²⁰ *Tavolo 13 – Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime Allegato 3: 1 La Giustizia Riparativa: Profili definitori; tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa*
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato3b.pdf

dell'articolo 3 del decreto si specifica che uno degli obiettivi cardine è costituito dalla promozione del “*riconoscimento della vittima di reato*”, la “*responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa*” e “*la ricostituzione dei legami con la comunità*”²¹. Il concetto di “*auto-responsabilizzazione del reo*” è ripreso più volte, anche a livello europeo e sancisce la necessità da parte del reo di rielaborare il conflitto, maturare un senso di responsabilità e avvertire la necessità di riparare²². Si definisce inoltre che questo sia reso possibile grazie ai programmi di giustizia riparativa che consentirebbero all'autore di reato di “*esplorare il significato e il contenuto della norma violata*”²³.

Nelle legislazioni, ampio spazio è dedicato alla definizione degli individui coinvolti. L'istituzione dei programmi di giustizia riparativa comprende la partecipazione di diversi ruoli, elencati nell'articolo 42 del Decreto 150. In primo luogo, sono identificate la “*vittima del reato*”, ovvero la persona che ha subito il danno o il familiare della persona la cui morte è stata causata dal reato, e la persona indicata come autore dell'offesa, rispetto alla quale è specificato che può essere:

- 1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;*
- 2) la persona sottoposta alle indagini;*
- 3) l'imputato;*
- 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;*
- 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;*
- 6) la persona nei cui confronti e' stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilita', anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato”*²⁴

²¹ Ai sensi dell'articolo 43, Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n°150

²² Tavolo 13 – Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime Allegato 3: “La Giustizia Riparativa Profili definitivi; tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa”

²³ Tavolo 13 – Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime Allegato 3: “La Giustizia Riparativa Profili definitivi; tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa”

²⁴ Ai sensi dell'articolo 42, Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n°150

Sono a seguito indicati i familiari e le persone legate alle parti. Infine, è all'interno dell'articolo 45 che si nomina il coinvolgimento della comunità, intesa come una possibile "parte portatrice d'interesse". L'articolo recita:

“Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto: [...]

- c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;*
- d) chiunque altro vi abbia interesse*²⁵.

Rispetto alla gestione dell'interazione tra le parti è istituito il ruolo del Mediatore. Più precisamente, i programmi di Giustizia Riparativa, in conformità con i principi europei e internazionali, prevedono la partecipazione di due mediatori. Questo ruolo, approfondito nell'articolo 3 del Decreto del 9 giugno 2023, è indicato in riferimento ad una serie di attributi quali *“professionista, imparziale e adeguatamente formato, che, con indipendenza, sensibilità, riservatezza ed equiprossimità”* e che assolve al compito di condurre i programmi di mediazione, definiti dialogici, svolti *“nell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa, cui costoro, i loro familiari, altri soggetti appartenenti alla comunità e chiunque altro vi abbia interesse partecipano in modo consensuale, attivo e volontario, allo scopo di risolvere le questioni derivanti dal reato e raggiungere un esito riparativo”*²⁶.

A proposito dei ruoli coinvolti, il Tavolo 13 ha approfondito in particolare la questione della partecipazione *attiva di reo e comunità* alla gestione degli effetti distruttivi prodotti dal reato definendoli nei termini di *“riappropriazione”* e di *“riconoscimento”*, che vengono stabiliti essere i bisogni della parte lesa. Secondo tale definizione, i programmi consentirebbero infatti alla stessa di:

²⁵ Ai sensi dell'articolo 45, Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n°150

²⁶ Ai sensi dell'articolo 3, Decreto Legislativo 9 Giugno 2023

“riappropriarsi della capacità di parola, partecipando a un percorso dialogico di riconoscimento nel quale viene restituita dignità ai vissuti e alle narrazioni di ciascuno, come premessa per fondare o ri-fondare la capacità di progettare e impegnarsi in un’azione che ripara”²⁷.

Successivamente alla definizione degli obiettivi della giustizia riparativa secondo la normativa e aver esplicitato i ruoli coinvolti, si osserva l’implementazione dei programmi. È nel Decreto Legislativo n°150, in tema di Coordinamento dei Servizi, che all’articolo 61 si stabilisce che sia compito del Ministero della Giustizia provvedere al coordinamento dei servizi per la giustizia riparativa: si dichiara l’istituzione dei Centri per lo svolgimento della stessa, individuati in base al fabbisogno del territorio, e che *“assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all’articolo 62”*²⁸. Si stabilisce ai comma 3 e 4 del Decreto Legislativo, che l’accesso ai programmi è *“assicurato a tutti coloro che sono interessati, favorito nel rispetto della dignità di ogni persona, senza discriminazioni, e limitato solo in caso di pericolo concreto per i partecipanti”*. La partecipazione è infatti garantita a prescindere dalla fattispecie di reato o dalla sua gravità, come riportato nell’articolo 44 del Decreto. Al comma 2 si specifica inoltre che:

“si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità”²⁹.

Questo aspetto è ripreso nell’art. 15 bis ord. penit., che specifica come l’autorità giudiziaria possa inviare i condannati, informati dei programmi e predisposti a partecipare su base volontaria, in qualsiasi fase dell’esecuzione.

Le modalità di esecuzione dei programmi di Giustizia Riparativa sono molteplici e comprendono:

“a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra

²⁷ Tavolo 13 – Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime Allegato 3: “La Giustizia Riparativa: Profili definitivi; tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa”

²⁸ Ai sensi dell’articolo 64, Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n°150

²⁹ Ai sensi dell’articolo 44, Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n°150

la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;

b) il dialogo riparativo;

c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa”³⁰.

La normativa italiana definisce la giustizia riparativa, riprendendo parte di quanto stabilito a livello europeo, in riferimento alla possibilità di giungere ad un accordo tra le parti che possa riparare l’offesa generata dal reato. Il focus è mantenuto sul ruolo della parte lesa, rispetto alla quale si sancisce l’esigenza di riconoscimento e riappropriazione, sul ruolo di autore di reato, rispetto a cui si definisce l’obiettivo di auto-responsabilizzazione e la necessità che rielabori il conflitto e ciò che l’ha condotto a commettere il reato e, infine, sulla comunità, la quale partecipa in quanto possibile portatore di interesse.

1.2 GIUSTIZIA RIPARATIVA – LA SITUAZIONE ATTUALE

1.2.1 L’implementazione dei programmi di Giustizia Riparativa

Il presente paragrafo si propone di osservare quale sia lo stato attuale circa l’implementazione dei programmi di giustizia riparativa attraverso la descrizione di come questi siano gestiti in Europa e, più nello specifico, in Italia.

Europa

In generale, a livello europeo, l’European Forum for Restorative Justice, riporta come la giustizia riparativa sia ormai una pratica consolidata in gran parte dei paesi europei e che si caratterizza per una grande variabilità tra stati, dovuta principalmente dal tipo di rapporto che i programmi di giustizia riparativa hanno con il sistema penale: da esclusivamente basato sul sistema a quello prevalentemente comunitario ³¹.

³⁰ Ai sensi dell’articolo 55, Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n°150

³¹ The Idea Of Restorative Justice And How It Developed In Europe - European Forum For Restorative Justice

In Austria prevale come forma di mediazione tra “vittima” e autore dell’offesa, attuata come forma di archiviazione del caso da parte del pubblico ministero, che risponde dunque dell’applicazione o non applicazione della giustizia riparativa³². Analogamente ciò accade anche nei paesi scandinavi. In Norvegia il responsabile dell’organizzazione della mediazione tra vittima e reo è il Servizio norvegese di mediazione e riconciliazione, subordinato al Ministero della Giustizia, mentre in Finlandia ad occuparsi della gestione dell’applicazione della Giustizia Riparativa sono gli Uffici di mediazione, organizzati da città, comuni e altre organizzazioni sotto la gestione generale, la supervisione e il monitoraggio del Ministero degli Affari Sociali e della Salute, con responsabilità delegate al Centro Nazionale di Ricerca e Sviluppo per il Welfare e la Salute (STAKES) e agli uffici provinciali statali³³. I sistemi di questi paesi, e in generale dei paesi nordici, è quello che si caratterizza per bassi tassi di incarcerazione in regimi carcerari “*standard*”, a favore di un orientamento al reinserimento sociale³⁴. In Belgio i servizi di mediazione sono organizzazioni indipendenti separati dal sistema giudiziario penale ma che lavorano in armonia con il pubblico ministero o con il giudice e che possono, a loro volta, indirizzare le parti a servizi di supporto/terapeutici che non sono direttamente coinvolti in tali servizi³⁵.

Le principali criticità emerse in relazione alla giustizia riparativa in Europa riguardano le evidenti incoerenze nell’applicazione di questa pratica tra i vari paesi, le quali sono attribuibili alle definizioni stesse di giustizia riparativa. Nonostante i tentativi di standardizzazione, tali definizioni continuano a risultare vaghe e ambigue nelle applicazioni concrete, contribuendo a una disparità nelle modalità di attuazione³⁶. In alcuni paesi, infatti, la giustizia riparativa si sviluppa principalmente attorno a modelli che pongono al centro la vittima; al contrario, in altre nazioni, come la Germania e i Paesi Bassi, l’approccio riparativo si focalizza maggiormente sulla mediazione, cercando un equilibrio tra la partecipazione attiva della vittima e il reintegro dell’autore del reato nella società. Di pari passo, in alcuni contesti si osserva inoltre come la

³² Miers D., (2001) The views expressed in this report are those of the author, not necessarily those of the Home Office (nor do they reflect Government policy), Londra, Editor: Barry Webb

³³ Albrecht B., (2010) *Multicultural Challenges for Restorative Justice: Mediators' Experiences from Norway and Finland*, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, pag. 3-24

³⁴ Albrecht B., (2010) *Multicultural Challenges for Restorative Justice: Mediators' Experiences from Norway and Finland*, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, pag. 3-24

³⁵ Keenan M. et. al (2016), *Sexual violence and restorative practices in Belgium, Ireland and Norway: a thematic analysis of country variations*, Taylor and Frances

³⁶ Romero-Seseña P. (2025), *Framing European National Policies on Restorative Justice: A Frame Analysis Approach*, International Criminology Volume 5, pg 115–127

giustizia riparativa venga ancora considerata una pratica marginale, sostenuta principalmente da chi abbraccia i principi teorici di tale approccio ³⁷.

Italia

Tornando alla situazione italiana e riprendendo quanto definito nel primo paragrafo, in termini di normativa³⁸, agli Articoli 61 e 62 del Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022 si rende nota l'istituzione di Centri dedicati all'erogazione dei servizi di giustizia riparativa, volti a garantirne l'applicazione e sviluppati in merito alla necessità di coprire, a livello territoriale, il "fabbisogno" ³⁹ degli stessi. Analogamente, l'implementazione di questi programmi dovrebbe essere promossa dalla Magistratura, invitata a favorire l'adesione dei partecipanti anche mediante la divulgazione di informazioni. Per osservare come vengono implementati i programmi, si è fatto riferimento ad una disamina dell'Osservatorio di Antigone, associazione che dal 1991 si occupa di garantire i diritti nel sistema penale e penitenziario ⁴⁰, che ha messo in luce come la presenza di percorsi riparativi sia rilevabile in tredici istituti penitenziari sui 190 istituti italiani. Nel Report "*Nodo alla Gola*", datato 2024, si sottolinea come, più in generale, la storia italiana sia caratterizzata da una distribuzione disomogenea dei centri sul territorio e da talune contraddizioni di carattere normativo nell'applicazione delle prassi⁴¹. Gli istituti menzionati nel report riportano, per la maggior parte, progetti di giustizia riparativa, talvolta denominati "corsi di mediazione penale", i quali sono descritti in modo generico e rivolti a pochi detenuti, generalmente una decina. Un caso a parte si riscontra sul territorio padovano rispetto al progetto *ReStart*, realizzato da novembre 2021 a marzo 2022, per una durata di 40 ore. Si menziona quest'ultimo dato in quanto, come si leggerà successivamente, la presente ricerca ha riscontrato grande partecipazione in riferimento a soggetti che vivono nella regione Veneto, dei quali in larga parte proprio a Padova. Il progetto proponeva la realizzazione di due laboratori per la giustizia riparativa guidati dalla presenza di personale

³⁷ Romero-Seseña P. (2025), *Framing European National Policies on Restorative Justice: A Frame Analysis Approach*, International Criminology Volume 5, pg 115–127

³⁸ Si veda paragrafo 1.1.2

³⁹ Ai sensi dell'articolo 63, Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n°150

⁴⁰ <https://www.antigone.it/>

⁴¹ Antigone, A. (2024) *La giustizia riparativa nel caleidoscopio dell'esecuzione penale* – XX Report: *Nodo alla gola*. Associazione Antigone

esperto in materia di mediazione. Si riscontra come, allo stato attuale, i finanziamenti della cooperativa non siano sufficienti a sostenere le spese relative ai sopracitati progetti ⁴².

Per quanto riguarda l'aspetto applicativo della giustizia riparativa è possibile inoltre osservare l'emergere di alcune criticità in riferimento al coinvolgimento degli autori di reato interessati a partecipare attivamente ai progetti. A livello legislativo è sancito che la partecipazione ai percorsi riparativi è garantita a tutti gli interessati, specificando inoltre che tale partecipazione prescindendo dalla tipologia di reato commesso⁴³. Nonostante questo sia quanto riportato nei documenti normativi, è possibile rilevare casi in cui l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non sia stato garantito. Nel "fascicolo 11/2024" del Sistema Penale ⁴⁴ è offerto un esempio che si riferisce ad una Sentenza della Corte di Cassazione, che in data luglio 2024 non ha consentito l'accesso *“ad alcun programma di giustizia riparativa sintantoché la pena sarà in esecuzione, indipendentemente dal regime detentivo a cui è sottoposto”* ⁴⁵. Il motivo del rifiuto è risultato essere il fatto che il ricorrente si trovasse ancora in stato di detenzione per l'esecuzione della pena. Il fascicolo riconduce l'accaduto ad un errore, una probabile svista, legata alla mole "straordinaria" di sentenze che la Corte si trova a pronunciare ogni giorno. Rispetto alla vicenda, il testo riportato propone una considerazione in merito alla necessità, da parte dei giudici di Cassazione, di garantire maggior tutela alla giustizia riparativa stessa e rispetto dei diritti, definiti imprescindibili, delle parti coinvolte. La tematica relativa alla maggior tutela è stata proposta in quanto la giustizia riparativa è definita, dall'autore, già di per sé "culturalmente sfidante" ⁴⁶.

Il tema della giustizia riparativa risulta rilevante e in fase in sviluppo sia in Italia che in Europa. A livello nazionale e sovranazionale da un lato si dice della stessa che sia innovativa e sfidante, allo stesso tempo si rilevano definizioni vaghe e poco chiare, soprattutto nella sua componente applicativa. È infatti a livello di implementazione che è stato possibile osservare la delineazione di alcune criticità, tra cui la disomogeneità tra i vari paesi in Europa. Infine, nello specifico

⁴² Antigone, A. (2024) *La giustizia riparativa nel caleidoscopio dell'esecuzione penale* – XX Report: Nodo alla gola. Associazione Antigone

⁴³ Si veda paragrafo 1.1.1

⁴⁴ "Sistema Penale" è una rivista online realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano. È edita da "Progetto giustizia penale", associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano

⁴⁵ Cass. Sez. I, sent. 9 luglio 2024

⁴⁶ "Sistema Penale: Fascicolo 11/2024", pag. 87

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1733594147_gialuz-fasc-112024.pdf

della situazione italiana, è stato possibile osservare come, a livello applicativo, la giustizia riparativa non sia ancora del tutto consolidata.

1.2.2 L'Interazione tra i ruoli in ottica di Responsabilità Condivisa

Nei documenti normativi vengono delineati i ruoli coinvolti nei processi di giustizia riparativa, con particolare riferimento all'autore di reato, alla parte lesa⁴⁷ e alla comunità. Con il presente paragrafo si propone di osservare come questi ruoli interagiscono e sono configurati rispetto agli obiettivi della Giustizia Riparativa. In merito a quest'ultima, verrà fornito un approfondimento di carattere teorico e metodologico nel secondo capitolo, al momento si farà riferimento agli elementi centrali di tale paradigma.

L'aspetto giuridico si concentra principalmente sulla relazione tra la parte lesa e l'autore del reato, con la giustizia riparativa che viene proposta come uno strumento per riformulare tale relazione. In questo contesto, si osserva come entrambe le parti siano messe sullo stesso piano, favorendo un dialogo reciproco finalizzato a individuare una soluzione condivisa al conflitto (G. Mannozi, 2017). Autore e parte lesa sono configurati come ruoli "interdipendenti", accomunati dal desiderio di ricostruire l'esperienza dell'evento in modo personale e di attribuire un significato a quanto accaduto e rispetto al quale necessitano l'uno dell'altro (A. Ceretti, 2015). Questa configurazione delle esigenze della parte lesa e dell'autore di reato si riscontra sul piano legislativo, rispetto al quale la giustizia riparativa è configurata come in grado di rispondere all'esigenza di "*riconoscimento della vittima di reato*" e di "*responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa*"⁴⁸. Il tema del "riconoscimento" emerge di frequente nei testi presi in analisi. Nello specifico è stato possibile osservare che le configurazioni della parte lesa tendano a convergere rispetto ai concetti di "necessità di tutela", "risarcimento" e "alleviamento del dolore", in aggiunta alla richiesta di essere ascoltata in modo partecipativo (A. Ceretti, 2015). Se da un lato il riconoscimento del danno potrebbe concorrere rispetto agli obiettivi della giustizia riparativa, ove configurato come processo per promuovere una maggiore condivisione della responsabilità tra tutte le parti coinvolte, dall'altro la riduzione di questo processo esclusivamente al riconoscimento, potrebbe risultare insufficiente per promuovere l'assunzione di un ruolo altro. Più nello specifico, per quanto concerne la parte

⁴⁷ Si veda il capitolo 2 inerente gli aspetti metodologici e la definizione del paradigma di giustizia riparativa.

⁴⁸ Ai sensi dell'articolo 43 comma, Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n°150

lesa, nei testi emerge innanzitutto una configurazione della stessa in quanto "vittima". Della "vittima" si descrive l'elevata sofferenza, a seguito del fatto subito, l'esperienza traumatica, definita secondo un'ottica clinica. Si osserva che tale status di "vittima" sia connotato dalla giustizia sanzionatoria, intesa in quanto modalità di gestione del reato che si focalizza principalmente sul rispetto della norma e, dunque, sulla punizione di coloro che sono colpevoli di aver trasgredito. Una ricaduta relativa a tale modalità di gestire l'evento di reato è il relegare la parte lesa ad un ruolo passivo, marginale, che richiede tutela e, quindi, che contribuisce esclusivamente in questi termini alla gestione del reato. La "vittima", in questi termini, è confinata ad un ruolo in attesa, subordinato al procedimento e che non partecipa direttamente, se non nel narrare il proprio vissuto traumatico. Rispetto a questo, il paradigma di giustizia riparativa offre la possibilità di promuovere una collocazione della parte lesa in quanto coinvolta nel processo riparativo, non solo in termini di bisogno, ma anche in termini di responsabilità. La parte lesa può essere configurata e riconosciuta in quanto membro della comunità, chiamato a contribuire alla gestione di quanto derivato dal reato, in quanto soggetto attivo e che interagisce⁴⁹. Si consideri a tal proposito, come narrare gli eventi accaduti e gli aspetti critici legati agli stessi, possa essere già di per sé un atto da parte della "vittima" di assunzione di un ruolo attivo, che condivide a terzi le azioni di reato e i danni che possono generare.

I documenti di carattere normativo, in riferimento alla ridefinizione dell'autore di reato, mantengono particolare focus attorno alla nozione di "auto-responsabilizzazione del reo"⁵⁰. Questa è declinata nei termini di elaborazione delle dinamiche che lo hanno condotto al conflitto e nei termini di confronto e ascolto rispetto a quanto portato dalla parte lesa nella narrazione della propria esperienza⁵¹. I programmi di giustizia riparativa consentirebbero dunque di:

“contribuire a promuovere autoresponsabilizzazione dell'autore dell'offesa, lavoro sul vissuto criminale, riparazione alla vittima, apertura a percorsi riparativi destinati alla comunità. Riconoscimento e validazione

⁴⁹ E. Bellei, M. Romanelli, G. Pasquale e G. P. Turchi (2019). "Vittime di reato, giustizia riparativa e architetto di comunità. Dai vincoli della *societas* alle possibilità della *communitas*". Padova, Overview editore

⁵⁰ Tavolo 13 – Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime Allegato 3: "La Giustizia Riparativa Profili definitivi; tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa"

⁵¹ Mannozi G. (2022). Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021. Archivio Penale n°1

*dell'altrui esperienza di vittimizzazione, scuse formulate a partire dall'elaborazione di sentimenti di vergogna o di dispiacere per quanto commesso, veicolati anche linguisticamente, possono inoltre favorire il recupero sociale dell'autore di reato, lavorando efficacemente sul superamento di taluni fattori criminogenetici.*⁵²

Si osserva una configurazione della responsabilità nei termini di assunzione della colpa di quanto commesso e di quanto ne è conseguito, in altri termini del danno causato. Questa assunzione di responsabilità è definita come il presupposto fondamentale per poter riparare quanto si è generato dalla commissione del reato⁵³. L'autore di reato che si assume la responsabilità della trasgressione della norma giuridica⁵⁴ può riparare, ad esempio, attraverso la formulazione di scuse, la compensazione materiale o simbolica o l'impegno sociale. Gli obiettivi, in termini di coesione, che vengono a configurarsi rispetto a quanto si afferma in merito al ruolo dell'autore di reato sono costituiti dalla ricostruzione dei legami sociali (precedentemente declinata nei termini di assunzione di responsabilità e riparazione) e il reinserimento sociale. L'obiettivo che si configura come cardine, e attorno al quale si articolano le precedenti prescrizioni, è costituito infatti dal tema del recupero sociale. È possibile osservare come tale aspetto intersechi la nozione di prevenzione della recidiva, tema centrale della maggior parte delle ricerche in ambito psicologico e criminologico sul tema, e della "rinuncia a delinquere", promossa a livello legislativo in particolare dalla *Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Consiglio d'Europa*. La prevenzione della recidiva, nonostante non abbia ottenuto riscontro scientifico in termini di previsione del comportamento (Bisi R., 2016), ha sempre ottenuto largo spazio nella configurazione dell'autore di reato e si è articolata in parallelo ad una definizione dello stesso centrata, in termini clinici, attorno al tema della *pericolosità sociale*⁵⁵ e delle *problematiche psicologiche*⁵⁶. Questa modalità di definizione del reo si osserva anche nelle attribuzioni degli esperti del contesto carcerario, nelle auto

⁵² Mannozi G. (2022). Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021. Archivio Penale n°1

⁵³ *Recommendation of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters, 2018*

⁵⁴ Della Giustina C. (2022) "La giustizia riparativa sotto la lente del diritto costituzionale: verso una giustizia più democratica e sostenibile?" *Mediaries*, Rivista su trasformazione dei conflitti, cultura della riparazione e mediazione, pg.32-47

⁵⁵ Soddu, M. (14 luglio 2015). La valutazione criminologica della pericolosità sociale e della recidiva. Articolo pubblicato su: *Brainfactor Journal*.

⁵⁶ Stewart. A. C. (2022). *Criminal Justice Involvement after Release from Prison following Exposure to Community Mental Health Services among People Who Use Illicit Drugs and Have Mental Illness: a Systematic Review*. *Journal of Urban Health*, Volume 99, pg 635–654

attribuzioni degli autori di reato stessi e nelle attribuzioni della comunità allargata. Tale modalità concorre a sancire un ruolo irremovibile dell'autore di reato, non solo all'interno del contesto carcerario ma anche al di fuori dello stesso (Turchi G. P., et al., 2012). Rispetto agli obiettivi della giustizia riparativa, e all'obiettivo di "reinserimento sociale" per come precedentemente descritto o a livello giuridico e psicologico, tali modalità di configurazione, che sanciscono una definizione del "criminale", successivamente "ex-criminale", "stereotipiche" e che non prevedono margine per un possibile cambiamento della configurazione, risultano particolarmente critiche. Lo stabilirsi di una "*carriera biografica criminale*"⁵⁷, tipizzata e immutabile può avere delle ricadute nell'interazione tra comunità allargata e autore di reato, contribuendo a favorire l'utilizzo di modalità che mantengono tale definizione⁵⁸.

L'ultimo ruolo che la disamina vuole osservare è quello della comunità allargata, configurata a livello normativo nazionale e internazionale come "pubblico" di fronte al quale è definito che la parte lesa abbia la possibilità di narrare la propria esperienza e l'autore di reato abbia l'opportunità di attuare azioni riparative al danno provocato, inteso come danno subito anche dall'intera società. Questa modalità di configurazione della comunità concepisce la stessa come "spettatore", "pubblico", come riportato in precedenza, considerata dunque come ruolo che non partecipa attivamente allo scambio interattivo (*Declaration of the Ministers of justice of the Council of Europe member states on the role of Restorative Justice in criminal matters on the occasion of the conference of the ministers of justice of the Council of Europe "crime and criminal justice - the role of restorative justice in Europe" del 2021*). A livello legislativo, in particolare, si osserva una configurazione della comunità come spettatore, che ha il compito di favorire il reinserimento dell'autore di reato e di dare spazio ai racconti della parte lesa. Il ruolo della stessa, infatti, non è ulteriormente approfondito in termini di prescrizione di carattere legislativo.

La normativa non approfondisce ulteriormente il ruolo della comunità, né le modalità del suo coinvolgimento nei programmi. La legislazione rende esplicito il ruolo degli UEPE, specificando che sia in capo alle Direzioni degli Istituti Penitenziari e degli Uffici di

⁵⁷ Turchi, G.P. (2021). *Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica*. Padova University Press.

⁵⁸ Turchi G.P, Vendramini A, (2016). *De Rerum Salute. Teoria e prassi per un'architettura dei servizi generativa di salute*

Esecuzione Penale Esterna il coinvolgimento della comunità al reinserimento sociale (*art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 230/2000*). L'architettura della comunità è costituita da una pluralità di servizi, associazioni e realtà che gli UEPE hanno il compito di coinvolgere nel reinserimento sociale. Gli stessi si occupano inoltre di gestire le misure alternative e di assicurare supporto psicologico, lavorativo e sociale ai condannati nel loro percorso di inclusione sociale. Gli UEPE costituiscono dunque uno snodo, parte della comunità allargata, collocato a cavallo tra l'ambito di applicazione della norma e l'ambito della comunità (*Romanelli M. & Turchi G. P - 2017*). Operano gestendo le interazioni tra gli snodi che costituiscono la *Communitas* e coinvolgono le realtà del territorio (quali associazioni di volontariato, cooperative sociali, enti locali). Il dialogo con associazioni ed enti che si occupano di giustizia riparativa è strategico ai fini di poter disporre di risorse, competenze e spazi di mediazione, incrementando la possibilità di implementare la giustizia riparativa. Tali realtà sono costituite da servizi di mediazione, servizi psicologici di ascolto e supporto per le parti, associazioni che si occupano di giustizia riparativa. Non si riscontrano, a livello legislativo, direttive circa la gestione dell'interazione con gli snodi che costituiscono la comunità e circa strategie riferite alla modalità di coinvolgimento degli stessi nei programmi. Il coinvolgimento, per come definito precedentemente, appare limitato e ridotto nel suo aspetto coinvolto e partecipativo. L'aspetto emerge a livello legislativo, nella documentazione di alcuni programmi⁵⁹ e anche nelle domande di finanziamento degli stessi, in cui si legge, ad esempio, che *“è necessario che il servizio si sviluppi quanto più possibile nell'ambito della comunità locale che intende servire, per promuovere e orientare energie e interesse alla cura dei propri membri che hanno subito un danno personale a seguito di un reato”*⁶⁰, senza fare riferimento a delle modalità con cui la stessa possa partecipare.

Il tema del coinvolgimento della comunità emerge anche a livello europeo dove è possibile osservare come, a livello definitorio, il ruolo della stessa sia definito *“fondamentale”*⁶¹. In particolare, tale ruolo è ritenuto cruciale per il reinserimento dell'autore del reato, come detto in precedenza, ma anche per la creazione di una *“terza parte imparziale”*⁶² che faciliti i processi

⁵⁹ Allegato A al Decreto n. 220 del 31 maggio 2022 - *“Linee guida per la sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa - regione del veneto”*

⁶⁰ *“Domanda di finanziamento di progetti nell'ambito del programma della cassa delle ammende per lo sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato e servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione penale”*, Cassa delle Ammende, Venezia 17/06/2021

⁶¹ Rossner M. & Bruce J., (2016) *Community participation in restorative justice: rituals, reintegration, and quasi-professionalization*, Taylor & Francis

⁶² *Community participation in restorative justice: rituals, reintegration, and quasi-professionalization*

di mediazione e riparazione. Tuttavia, sebbene il ruolo della comunità venga ampiamente discusso a livello teorico, si registra una scarsità di studi che approfondiscano come questo coinvolgimento si traduca effettivamente nelle pratiche concrete⁶³. Tra le principali criticità riscontrate, emerge in modo evidente la mancanza di chiarezza concettuale riguardo alla teorizzazione del coinvolgimento della comunità all'interno dei programmi di giustizia riparativa. Tale incertezza contribuisce ad una difficoltà generale nell'individuare modalità pratiche e condivise per integrare la comunità in modo efficace e significativo nei processi di giustizia riparativa⁶⁴.

Rispetto agli obiettivi di giustizia riparativa risulterebbe strategico coinvolgere i diversi attori che prendono parte all'interazione sociale, ovvero alla gestione di quanto si genera in relazione all'azione di reato, tra i quali, appunto, servizi e cittadini. L'applicazione della giustizia riparativa offre la possibilità di creare nuovi attori che assumono un ruolo attivo, quali ad esempio mediatori e collettività. Costoro contribuiscono a superare la precedente gestione dell'illecito e delle sue conseguenze, affidate in precedenza quasi unicamente agli organi di giustizia, redistribuendo la responsabilità di gestire quanto accaduto a tutti gli snodi coinvolti, tra i quali appunto la comunità allargata, in modo inclusivo e partecipativo. Di contro, una modalità di coinvolgimento configurata come spettatoriale rischierebbe di essere critica rispetto all'obiettivo di coesione sociale della giustizia riparativa.

Responsabilità

Il tema della responsabilità è stato ripetutamente affrontato in relazione all'osservazione dei ruoli e delle modalità di interazione tra le diverse parti coinvolte, ed è emerso in modo esplicito anche sul piano giuridico. Ad esempio, in riferimento alla figura dell'autore del reato, la responsabilità è stata declinata più volte attraverso l'assunzione della colpa e la necessità di intraprendere un processo di riparazione. Parallelamente, lo stesso concetto di responsabilità si riflette nella configurazione della comunità, la quale è spesso definita come responsabile nel favorire il reinserimento dell'autore del reato e nel fornire uno spazio di ascolto per la narrazione della parte lesa.

Il processo riparativo, rispetto ai riferimenti teorico-metodologici adottati nel presente elaborato, è inteso come una modalità di gestione condivisa fra i più membri, che redistribuisce

⁶³Rosenblatt F. (2015) *The Role of Community in Restorative Justice*, Londra, Routledge

⁶⁴Rossner M. & Bruce J., (2016) *Community participation in restorative justice: rituals, reintegration, and quasi-professionalization*, Taylor & Francis

all'intera comunità la responsabilità sociale nel gestire quanto accaduto e che persegue l'obiettivo di promuovere un assetto di coesione tra i membri che costituiscono la comunità. Lo stesso si rende possibile entro una modalità di gestione del reato e delle sue conseguenze che veda tutte le parti coinvolte (autore di reato, parte lesa, comunità allargata e architettura dei servizi) concorrere attivamente alla gestione di quanto generato dal reato stesso, secondo una modalità in cui ognuno si assume parte della responsabilità nella gestione di quanto emerge nella comunità. La responsabilità, in questi termini, è da intendersi come assetto entro cui sia possibile configurare obiettivi comuni e generare modalità di gestione, in questo caso rispetto ai fatti di reato, condivise fra i cittadini. Questa configurazione della responsabilità, non più delegata, richiede un coinvolgimento dei cittadini non in termini spettatoriali, né che si limiti alla mera partecipazione, ma che lo configuri nei termini di un'assunzione di un ruolo attivo nella gestione, che definisce esigenze, obiettivi comuni, condivide strategie di gestione e che, nell'interazione, costruisce la comunità stessa (*Communityholder engagement: oltre lo stakeholder per generare sostenibilità e coesione sociale - de Aloe, Ferri, Turchi -2021*).

1.3 DEFINIZIONE DELL'ESIGENZA

Osservando il contesto storico culturale della giustizia riparativa, è emersa una configurazione caratterizzata dalla visione della stessa come una nuova modalità di fare giustizia che possa superare la logica della punizione, tipica della giustizia "tradizionale", la giustizia sanzionatoria. Si è potuto osservare come, nel configurare i punti di forza di questo approccio, i testi utilizzati come riferimento, abbiano concentrato il proprio focus attorno all'aspetto della possibilità, offerta dalla giustizia riparativa, di consentire l'incontro tra i vari attori coinvolti. E' stata ampiamente descritta la configurazione di questo incontro come momento importante per poter ottenere la riparazione rispetto a quanto accaduto; questa riparazione è configurata non solamente attorno al tema delle modalità di risarcimento alla parte lesa, ma è stata più volte definita, in particolare da alcuni esponenti del diritto, come possibilità di ricostruire il tessuto sociale, definito "frammentato" a seguito dell'azione di reato commessa. Questa modalità di giustizia è stata contrapposta ad una dinamica di risoluzione riferita solo a vittima-carnefice. L'accento è stato posto sulla possibilità di includere la comunità nei programmi, proprio al fine di uscire da questa dinamica duale. Uno degli obiettivi che è stato osservato più volte, tra quelli descritti dai testi riportati, è infatti quello dello sviluppo di una modalità di fare giustizia che non preveda unicamente il coinvolgimento delle istituzioni, considerate le uniche responsabili

di gestire quanto accaduto a seguito del reato, ma che proponga di condividere tra tutti i membri della comunità la responsabilità di gestire quanto può accadere e accade.

All'interno dei riferimenti legislativi, sia nazionali che europei, riportati, è stato possibile osservare una prescrizione circa il coinvolgimento della comunità allargata all'interno dei programmi. Lo stesso è stato definito a livello normativo come necessario, in quanto si è definito che anche i membri della comunità potrebbero essere "interessati" a gestire quanto emerso. I cittadini sono stati ritenuti utili a favorire l'ascolto delle vittime e il reinserimento degli autori, due temi che sono emersi con grande frequenza sia nei documenti di carattere normativo sia di carattere psicologico. A livello di ricerca in ambito criminologico è stato inoltre possibile osservare come la comunità sia stata spesso configurata come "cardine" al fine di prevenire la recidiva. Si osserva dunque una modalità di configurazione della comunità definita quasi esclusivamente in riferimento alle necessità delle altre parti coinvolte. La partecipazione della stessa ai programmi è stata inoltre configurata nei termini di un ruolo che può essere definito come "*spettatoriale*": la comunità è stata configurata come il pubblico di fronte al quale l'autore di reato ha la possibilità di assumersi la responsabilità del danno procurato, non solo alla parte lesa ma all'intera comunità, e di riparare lo stesso. Nonostante questa configurazione rispetto all'importanza del coinvolgimento della comunità, è stato possibile osservare, oltre ad una rara realizzazione dei programmi, l'assenza di linee guida circa le modalità di coinvolgimento della cittadinanza.

Il paradigma di Giustizia Riparativa, rispetto al quale sarà offerto un approfondimento di carattere metodologico nel prossimo capitolo, vede come centrale anche il coinvolgimento della comunità allargata, nell'ottica di poter perseguire l'obiettivo ultimo della giustizia riparativa stessa, che è un obiettivo di coesione sociale⁶⁵. Esso presuppone che la gestione degli accadimenti all'interno della comunità sia condivisa tra i membri della stessa in virtù di obiettivi comuni. In questi termini, la risoluzione non è delegata unicamente alle istituzioni, ma vede la responsabilità estesa ai vari attori coinvolti che interagiscono per perseguire gli obiettivi definiti. La Giustizia Riparativa prevede la configurazione di un assetto interattivo, in cui ogni membro possa contribuire allo sviluppo della propria comunità configurando il proprio ruolo di cittadino come snodo attivo ed interagente, partecipando e assumendosi il

⁶⁵ Turchi, G. P., Romanelli, M., Pasquale, G. e Mascaro, M. (2020). *L'Architetto di Comunità per la Giustizia Riparativa e la Coesione Sociale*. Padova: overview editore.

ruolo di co-costruttore⁶⁶ della comunità e generando quindi un assetto di Responsabilità Condivisa⁶⁷. In questi termini, l'ingaggio della comunità allargata, in quanto ruolo che offre il proprio contributo alla gestione di quanto generato dal reato, è un tema cardine. L'esigenza⁶⁸ che si riscontra, e rispetto alla quale il presente elaborato ha l'obiettivo di rispondere, riguarda dunque *la possibilità di disporre di strumenti, riferimenti e conoscenze per favorire il coinvolgimento della Comunità nei programmi di Giustizia Riparativa*.

⁶⁶ Turchi, G.P. (2021). Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica. Padova University Press

⁶⁷ Si riporta la seguente definizione: *“configurazione dell’assetto interattivo della Comunità in cui ogni membro, o aggregazione di membri della stessa, possa costruire il proprio snodo dialogico nell’assetto interattivo e contribuire così al suo sviluppo, verso la generazione di Coesione Sociale per l’intera Comunità di appartenenza”*. La tematica sarà approfondita nel prossimo capitolo.

⁶⁸ *“insieme dei criteri che il cittadino usa per dichiarare ciò che serve e ciò che manca in un particolare ambito del proprio territorio”* – M.A.D.I.T

CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI RIFERIMENTO

2.1 LA RIFLESSIONE EPISTEMOLOGICA

Il primo capitolo ha avuto come focus la descrizione dello stato dell'arte sulla Giustizia Riparativa, le criticità e l'esigenza del momento storico-culturale attuale. In questo capitolo si presentano la metodologia e la teoria di riferimento.

Per entrare nel merito, si ritiene utile proporre un passaggio di riflessione epistemologica, al fine di esplicitare quali siano state le modalità di produrre conoscenza da parte delle discipline psicologiche. *Epistemologia* deriva dal greco “episteme” e “logos”; il primo termine significa “conoscenza” e il secondo “discorso”. L'epistemologia è quindi la disciplina che “*si occupa di problemi quali i fondamenti, i limiti, la natura e le condizioni di validità del sapere scientifico [...]*” (Enciclopedia Garzanti, 1981) e consente di descrivere con quali modalità sia generata la conoscenza definendo i criteri che distinguono il senso scientifico dal senso comune (Turchi & Vendramini, 2016). Entra nel merito delle modalità con cui si produce la conoscenza, non di cosa si conosce. Per l'epistemologia l'oggetto di studio riguarda dunque il processo conoscitivo, il *come* (Turchi e Orrù, 2014). Consente di distinguere le modalità di conoscenza in modalità del *senso comune* e modalità del *senso scientifico*. La prima modalità stabilisce una realtà e definisce come stanno le cose attraverso la regola dell'affermazione. Ciò che si dice, a livello di senso comune, diventa dunque un dato di fatto (Turchi, 2009). Nel momento in cui si usa la *regola dell'affermazione* non è necessario esplicitare i presupposti conoscitivi, ed esplicitare in virtù di cosa/di quale considerazione, si faccia tale affermazione. Si afferma che *la realtà è*. Questa modalità del senso comune è spesso associata ai riferimenti di tipo percettivo; ciò che è percepito è ciò che è reale (Turchi, 2010). Il senso scientifico è, dall'altro lato, una modalità di conoscenza in cui “*gli enunciati che lo compongono esplicitano i presupposti conoscitivi e tutti i passaggi argomentativi che consentono di generare il 'conosciuto'*” (Turchi e Della Torre 2007). Il senso scientifico si fonda sulla regola dell'*asserzione* che, differenziandosi dall'affermazione, genera la conoscenza esplicitando i presupposti sui quali la stessa si fonda. Ne deriva che la realtà non è vera di per sé, come accade nell'affermazione, ma è valida solo rispetto ai presupposti conoscitivi che sono stati definiti a priori. La distinzione tra senso comune e senso scientifico non si basa sul contenuto di studio delle diverse discipline, ma sulle modalità di costruzione di un corpus teorico che sia rigoroso

rispetto alle asserzioni e che sia fondato sul piano epistemologico (Turchi, Romanelli et al, 2013). La distinzione tra le due modalità di conoscere, senso comune e senso scientifico, si è generata a partire dalla Rivoluzione Copernicana, che ha reso disponibile un duplice dato di realtà: da un lato il movimento del sole (ciò che percepisco) e dall'altro il movimento della terra intorno al sole (ciò che osservo). È una rivoluzione conoscitiva: non si conosce più attraverso le caratteristiche morfo-fisiologiche degli organi di senso, ma attraverso il linguaggio utilizzato. È un passaggio importante che cambia in modo radicale il rapporto tra osservatore e osservato. Nasce la distinzione tra *percepto* ed *osservato*: da una parte è disponibile ciò che percepisco attraverso gli organi di senso (il sole è in movimento e la terra è ferma), mentre dall'altra ciò che osservo attraverso le categorie conoscitive definite a priori e che dunque non è indipendente dall'osservatore (il movimento della terra e la staticità del sole). In questo modo si rendono disponibili due diversi modi di conoscere, due attribuzioni di senso diverse (Turchi e Celleghin, 2010): è disponibile ciò che si afferma per senso comune (affermo che il sole gira intorno alla terra, in virtù di cosa percepisco) e si asserisce, in senso scientifico, che la terra gira attorno al sole, e questa conoscenza si genera in virtù dell'uso del telescopio che genera un osservato, nei termini in cui ciò che si dice è rigoroso rispetto ai presupposti da cui parte e che esplicita. Da tale scarto conoscitivo si distinguono infatti nettamente i due modi di conoscere e per la scienza diventa importante andare al fondamento dell'asserzione. I criteri di demarcazione del senso scientifico sono dunque costituiti dall'esplicitazione dei presupposti conoscitivi (Turchi e Celleghin, 2010).

Sulla scorta della riflessione epistemologica è possibile osservare le diverse modalità con cui la conoscenza di senso scientifico è prodotta, distinguendo tre modalità di configurare l'oggetto di studio (dunque modi di conoscere), anche definiti tre *livelli di realismo*. La questione si gioca sul realismo in virtù del fatto che, a seguito della Rivoluzione Copernicana, la realtà "percettiva" non è più l'elemento portante. Con "realismo" si fa riferimento ad una concezione di realtà assunta e formulata e che comporta un determinato modo di conoscere coerente a ciò che si assume essere "reale". I tre livelli di realismo identificati sono quelli che la riflessione epistemologica rende disponibili allo stato attuale.

Il realismo monista si caratterizza per una modalità di generare conoscenza in cui osservato e osservatore sono indipendenti e l'osservato trova una corrispondenza sul dato percettivo. È quello che accade ad esempio quando la fisiologia trasforma il percepito "pelle" nell'osservato "tessuto" e questo ha corrispondenza a livello percettivo, è dato a prescindere dalle categorie conoscitive. Ne fanno parte altre scienze quali meccanica, fisica classica, la biologia, che si

muovono su un piano empirico-fattuale, appunto del percetto (Turchi e Della Torre, 2007). La realtà risulta “data” ontologicamente. Questa modalità di conoscenza si è depositata nel senso comune consentendo di spiegare la realtà nei termini di relazioni causa-effetto (Turchi, 2009). Il secondo livello è il realismo ipotetico, nato con la filosofia di Kant e la distinzione tra fenomeno e noumeno (Turchi, 2009); si caratterizza per una modalità di conoscenza che considera l’esistenza di una realtà data ed esterna all’osservatore, la quale, tuttavia, non può essere conosciuta direttamente, in quanto manca dell’ancoraggio nel percetto. La realtà è osservata tramite l’impiego di teorie speculative, che assumono la forma delle ipotesi, in quanto la realtà “noumenica” non è conoscibile di per sé. È il livello di realismo entro il quale nascono le scienze a suffisso *logos*, tra le quali appunto la psicologia. La “psiche” infatti non è percepibile. Nel realismo ipotetico l’osservazione della realtà avviene attraverso l’utilizzo di tali teorie ipotetiche che consentono, ognuna in modo differente, di conoscere la realtà oggetto di osservazione. Questa modalità porta con sé la proliferazione di molteplici teorie che caratterizzano la disciplina, come nel caso del pluralismo di approcci che caratterizza per l’appunto la psicologia stessa (Turchi, 2009). Infine, troviamo il realismo concettuale, proprio delle discipline quali la fisica quantistica e la chimica, in cui l’attenzione è posta squisitamente sull’osservatore. È una modalità di conoscenza che non considera la realtà come esistente ontologicamente, ma costruita a partire dalle categorie conoscitive utilizzate per descriverla. L’uso del linguaggio adottato consente di configurare una realtà di senso, che appunto non esiste a priori. L’atomo è un esempio, la sua esistenza non è un dato di fatto osservabile direttamente, è una costruzione teorica e linguistica. Rispetto a tale statuto di realismo, assumono massima rilevanza i processi di costruzione della realtà: interessa la dimensione del “come” piuttosto che il “perché” o il “cosa” e, dunque, la dimensione gnoseologica assume a questione centrale. Entro tale livello di realismo pertanto, la realtà si genera in virtù del riferimento teorico; *“non disponendo del riferimento teorico, la realtà stessa non sussiste”* (Turchi, 2009).

Tra le discipline che si collocano entro questo livello di realismo si trova la Scienza Dialogica, la quale ha posto al centro il processo discorsivo, in cui l’oggetto della conoscenza è il *logos*. La Dialogica propone un salto dal realismo ipotetico della psicologia ad una scienza in cui l’oggetto di conoscenza sia il linguaggio stesso. Nella psicologia l’oggetto osservativo è la psiche, che può essere conosciuta solo attraverso il *logos*, ovvero le teorie psicologiche adottate, ed è inconoscibile se non formulando delle ipotesi. L’oggetto di studio della Dialogica è costituito dalle *produzioni discorsive* che generano la configurazioni di realtà (Turchi & Orrù, 2014). Coerentemente con quanto esplicitato in riferimento al realismo

concettuale, la realtà non è “un fatto”, ma si lega alle categorie conoscitive che l’hanno generata. In questo senso, la realtà (configurazione) non è scindibile dalle produzioni discorsive che l’hanno creata, in quanto sono le produzioni discorsive che costruiscono (generano) appunto la realtà.

Nel corso della storia il senso scientifico si è caratterizzato per l’alternarsi di modi di conoscere distinti (Turchi e Della Torre, 2007). Queste modalità prendono il nome di *paradigmi conoscitivi*, definiti “*gli elementi di cornice per mezzo dei quali si può produrre conoscenza: gli elementi, le categorie e i punti di riferimento entro i quali si conosce*” (Kuhn, 2009). Il paradigma è costituito da una serie di presupposti conoscitivi che esplicitano la modalità di conoscenza, il “come” si conosce. La Scienza Dialogica si inserisce entro i paradigmi definiti Interazionistici, entro i quali la nozione centrale è quella di interazione. Lo scarto paradigmatico che segna la nascita dei Paradigmi Interazionistici è la formulazione del Principio di Indeterminazione di Heisenberg (1927):

“non possiamo determinare simultaneamente la misura di coppie di variabili di una particella: quanto più esattamente determiniamo la posizione di un corpuscolo, tanto più approssimativa sarà la precisione raggiungibile nella misura della sua quantità di moto, perché nel frattempo la realtà è già cambiata”

Tale definizione mette in discussione il presupposto stesso del senso comune: la realtà non è più indipendente dall’osservatore, portando alla massima distanza dato scientifico e dato percettivo (Turchi 2017). Comporta che non esista più una realtà esterna data e che debba essere scoperta; sono i sistemi di riferimento stessi che la generano. La realtà esiste in virtù del principio conoscitivo che si adotta per generare il dato osservativo. Riprendendo il principio di Indeterminazione, se si adotta il principio della velocità si osserverà velocità, se si adotta quello della massa allora si osserverà massa. La realtà non è dunque data a priori, da qui vige l’*incertezza*, che diventa un elemento fondamentale. L’attenzione è posta sul processo conoscitivo, il senso scientifico risponde ora alla domanda “*come?*”. Infine si descrive il *Paradigma Narrativistico*, che rientra nell’alveo dei paradigmi Interazionistici, e che si configura come riferimento scientifico emanazione della Scienza Dialogica (Turchi&Gherardini, 2014). In quest’ultima l’oggetto di indagine è costituito dal linguaggio e dalle sue regole d’uso, conferendo al linguaggio il valore di configurare la realtà⁶⁹. Si assume che la realtà sia generata a partire dalle produzioni discorsive che generano, non la realtà come

⁶⁹ Turchi, G.P. (2021). *Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica*. Padova University Press.

dato di fatto, ma come *configurazione di realtà*. La realtà non può essere conosciuta a prescindere dalle categorie utilizzate dall'osservatore per conoscerla e descriverla tramite la produzione di modalità discorsive. Nel presente paradigma non si fa riferimento ad enti empirico-fattuali ma a *processi di generazione della realtà di senso*. L'assunto di base del paradigma consiste nelle pratiche discorsive, ovvero modalità di conoscenza che generano la realtà. Questo per quanto riguarda il "come" si conosce. Il "cosa" fa riferimento al *testo*, inteso "*l'insieme delle produzioni discorsive che generano le configurazioni di realtà*". Queste modalità di costruzione della realtà possono essere osservate e descritte attraverso lo strumento dell'analisi del testo, che nasce appunto entro il paradigma Narrativistico.

2.2 LA SCIENZA DIALOGICA

La Scienza Dialogica è l'apparato teorico-metodologico che si colloca in un realismo di tipo concettuale e comprende, dunque, il paradigma Narrativistico, assumendo come oggetto di indagine *l'uso del linguaggio* e descrivendo come, dipanandosi, il linguaggio consente di generare realtà di senso. Come descritto al paragrafo precedente, si occupa delle produzioni discorsive che generano le configurazioni di realtà. L'interazione è un riferimento centrale, in quanto intesa quale processo mediante cui si generano le configurazioni discorsive.

L'apparato metodologico della Scienza Dialogica è il riferimento di tale elaborato e vedrà un approfondimento all'interno del presente paragrafo.

Il riferimento della Dialogica è "*l'impiego del linguaggio ordinario che genera, costruisce e mantiene una configurazione discorsiva che si impone come realtà, per quanto non reale, nei suoi effetti pragmatici*" (Turchi e Orrù, 2014). Con linguaggio si intende ciò che genera realtà di senso. La specie umana si è dotata di un *linguaggio ordinario*, il linguaggio comune e usato dai membri della comunità in interazione. Nel linguaggio ordinario, il valore delle unità simboliche varia e si modifica a seconda dell'uso che ne viene fatto. La proprietà intrinseca del linguaggio ordinario è l'*ostensione*, che rende possibile l'attribuzione di un valore diverso ad ogni uso di una certa *unità simbolica*⁷⁰ e, che per questo motivo è sempre diverso (Turchi e Celleghin, 2010). La specie si è poi dotata di *linguaggi formali*, usi particolari del linguaggio che stabiliscono il valore dell'unità simbolica e delle regole d'uso a

⁷⁰ È unità simbolica qualunque segno che ha la capacità di costruire/esprimere un senso di realtà; le parole di una lingua, ad esempio.

priori, e questo ne blinda l'ostensione. Sono, ad esempio, il linguaggio della matematica, il linguaggio della chimica.

Il linguaggio ordinario nella sua *valenza ostensiva*, ovvero nella sua capacità di configurare la realtà, e le modalità con cui esso si manifesta nel suo uso costituiscono l'oggetto di studio della Scienza Dialogica. La Dialogica pone sotto osservazione il linguaggio, ovvero il processo che conferisce valore alle unità simboliche, mediante la regola d'uso, generando una realtà dialogicamente intesa. Il valore d'uso è il valore che assume la configurazione di realtà di senso nel momento in cui il linguaggio si mostra; è definito solamente nel momento in cui si ostende il segno. Si differenzia dunque dal significato, uno dei possibili usi del segno, che nel corso del tempo si è sedimentato. La definizione del valore d'uso riprende gli studi di Wittgenstein, in particolare le *Ricerche filosofiche (1953)*, in cui si supera il carattere denotativo del linguaggio (dunque il linguaggio come specchio del mondo) e lo si considera appunto nella sua valenza ostensiva. Il filosofo definisce i vari usi del linguaggio come *giochi linguistici*, intendendo i diversi modi in cui utilizziamo le parole. In quanto giochi, comportano delle regole da seguire. A partire dagli studi di Wittgenstein, la Dialogica ha studiato l'ostensione, nei termini dell'uso delle parole nel generare configurazioni e ne propone la formalizzazione: non si usa più il logos per definire la psiche; il logos, formalizzato, diventa l'oggetto di studio stesso. La Dialogica formalizza il valore d'uso attraverso il concetto di regola d'uso che chiama *Repertorio Discorsivo*.

Nella Scienza Dialogica il linguaggio può essere definito come “*un insieme di unità simboliche e di regole di applicazione che le governano*”⁷¹. Rispetto a tale definizione, l'unità simbolica è “*un segno a cui viene attribuito un valore puramente simbolico, ossia convenzionale. È unità simbolica qualunque segno che ha la capacità di costruire/esprimere un senso di realtà; le parole di una lingua, ad esempio, possono essere considerate come particolari unità simboliche. Rientrano pertanto nella definizione di unità simbolica anche i gesti, o i simboli grafici*”⁷². “Casa” è un esempio di unità simbolica, soggetta all'ostensione, per cui il valore cambia a seconda dell'uso che ne viene fatto. Le regole d'uso sono definite come “*I vari modi attraverso cui il linguaggio ordinario, andando a configurare discorsivamente la realtà, modifica sé stesso (i valori delle unità simboliche e le regole di applicazione). E' l'ostensione*

⁷¹ Turchi, G.P., & Orrù, L. (2014). Metodologia per l'analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di teoria della misura per la Scienza Dialogica. Napoli: Edises.

⁷² Turchi, G.P., & Orrù, L. (2014). Metodologia per l'analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di teoria della misura per la Scienza Dialogica. Napoli: Edises.

in quanto il valore dell'unità simbolica viene dato ogni qualvolta si usa quell'elemento, quindi la regola è il valore assunto in quel determinato uso dall'unità simbolica"⁷³. È l'uso che genera le regole, nei termini in cui è l'uso che conferisce il valore all'unità simbolica.

Come anticipato, tale scienza formalizza le regole d'uso del linguaggio nella concettualizzazione dei Repertori Discorsivi, permettendo di descrivere le modalità attraverso cui nell'ostensione del linguaggio si genera realtà di senso. *La regola*, nella teoria, prende quindi il nome di Repertorio Discorsivo: *“modalità finita di costruzione della realtà, linguisticamente intesa, con valenza pragmatica, che raggruppa anche più enunciati (denominati “arcipelaghi di significato”), articolati in frasi concatenate e diffusa con valenza di asserzione di verità, volta a generare (costruire)/mantenere una coerenza narrativa”*.⁷⁴

“Modalità finita di costruzione della realtà” indica che il Repertorio si caratterizza per un aspetto processuale, ovvero la modalità di configurare realtà di senso, e ad una dimensione di contenuto, articolata negli arcipelaghi di significato. Questi sono *“una tipologia di contenuto a sé stante che contribuisce alla costituzione del repertorio e sulla quale il repertorio si organizza in termini narrativi (in virtù della coerenza)”* (Turchi, 2010), possono essere svincolabili dal Repertorio Discorsivo e quindi gli stessi contenuti possono essere usati in Repertori Discorsivi diversi.

Nell'allegato 1 si riporta la *Tavola periodica semi-radiale dei Repertori Discorsivi*, nella quale gli stessi sono posizionati rispetto alle tappe della loro evoluzione. L'organizzazione semi-radiale della tavola permette di descrivere filogeneticamente la sintesi dei Repertori. Ogni repertorio è costituito da una definizione e da una o più proprietà processuali. A partire dall'interazione fra le proprietà processuali “primordiali” (nella tavola indicate come “A” e “B”), si generano via via tutte le ulteriori modalità d'uso del linguaggio. “A” è , la proprietà processuale del Sancire, la quale *“Configura realtà in modo assoluto, certo (dunque non modificabile)”*, mentre “B” è la proprietà processuale della Descrizione, che *“Configura realtà rappresentando una relazione condivisibile tra oggetti”*. Nella filogenesi è accaduto che queste due proprietà si sono combinate tra loro generando via via tutte le modalità d'uso del linguaggio al momento a disposizione, e riportate di seguito nella Tavola Periodica dei Repertori Discorsivi. Nella tavola si osservano dapprima rappresentati i Repertori del Sancire e della Descrizione, collocati nella porzione inferiore e centrale della tavola, che costituiscono l'asse

⁷³ Turchi, G.P., & Orrù , L. (2014). Metodologia per l'analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di teoria della misura per la Scienza Dialogica. Napoli: EdiSES.

⁷⁴ Turchi, G.P., & Orrù , L. (2014). Metodologia per l'analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di teoria della misura per la Scienza Dialogica. Napoli: EdiSES.

di base della configurazione discorsiva. A partire da questi due repertori, lungo direttrici semiradiali, si distribuiscono gli altri Repertori.




Figura 1: Tavola Periodica Semiradiale dei Repertori Discorsivi

I Repertori si suddividono in tre categorie, identificate sulla base delle proprietà che li costituiscono e delle loro caratteristiche:

- *Repertori di mantenimento*: sono delle regole d'uso del linguaggio ordinario che concorrono a mantenere la configurazione discorsiva stabile e uguale a sé stessa, non permettendo lo spostamento a configurazioni discorsive "altre". Nella tavola sono caratterizzati dal colore rosso.
- *Repertori generativi*: sono regole d'uso del linguaggio che consentono di promuovere una spinta e uno spostamento a configurazioni discorsive altre e di riconfigurare le configurazioni disponibili, generando quindi un cambiamento nella configurazione. Nella tavola sono riportati in verde.
- *Repertori ibridi*: sono le regole d'uso del linguaggio ordinario che possono concorrere a stabilizzare o a modificare la configurazione, caratterizzandosi quindi per la possibilità di assumere un orientamento sia di mantenimento sia generativo. Assumono e aggiungono un valore di generazione o di mantenimento a seconda della classe di appartenenza dei repertori ai quali concorrono, mentre singolarmente non apportano né la possibilità di generare configurazioni di senso diverse da quella corrente, né di mantenere la configurazione che si è generata. Nella tavola sono indicati con il colore giallo.

La possibilità di disporre della formalizzazione dei Repertori Discorsivi consente, dunque, di poter descrivere quali siano le modalità interattive utilizzate per costruire una determinata configurazione di senso. Grazie ai repertori è possibile descrivere il dato osservativo raccolto (la configurazione discorsiva) ed è inoltre possibile offrire un dato in termini di misura, stabilita tramite la definizione di due parametri: ad ogni repertorio sono associati dei parametri che consentono di ripartire lo spazio discorsivo⁷⁵, che sono *generatività* e *dialogicità*. La prima consente di fornire una misura, da 0.1 a 0.9, del contributo che ogni repertorio, sulla base della propria categoria di appartenenza (una delle tre tipologie precedentemente elencate), apporta alla configurazione discorsiva. Questo valore, definito di *peso dialogico*, deriva direttamente dalla classe di appartenenza dei Repertori Discorsivi. La dialogicità fa riferimento alla forza del legame tra le proprietà che caratterizzano i Repertori e indica la capacità propria dei Repertori di legarsi fra loro nella tessitura delle produzioni discorsive, mantenendo narrativamente coesa e coerente la configurazione che si genera. In altre parole, indica quanto una configurazione discorsiva sia modificabile/flessibile. L'unità di misura prende il nome di momento dialogico, il cui valore varia da 1 a 9.

L'utilità nell'impiego dei Repertori Discorsivi nell'ambito della ricerca è quindi quella di poter fornire una descrizione e una misura dell'oggetto di osservazione (la configurazione discorsiva e l'impatto della stessa sulla realtà di senso comune) in virtù di una formalizzazione che si declina nell'utilizzo della tavola semi-radiale, similmente a quanto si fa con la tavola degli elementi della chimica. Osservare e descrivere le configurazioni in questa modalità consente di poter anticipare configurazioni altre che potrebbero generarsi a partire da quelle disponibili. Rispetto alle possibili configurazioni anticipate si possono progettare ed implementare delle strategie di gestione.

2.2.1 La Teoria dell'Identità Dialogica

Si procede ora nel delineare la Teoria dell'Identità Dialogica, che descrive il modo in cui gli elementi processuali del linguaggio ordinario, ovvero i Repertori Discorsivi⁷⁶ e le proprietà processuali che interagiscono tra loro, danno assetto a configurazioni discorsive, le "identità dialogiche" (Turchi, 2009). Consente dunque di formalizzare come si costruiscono le configurazioni discorsive entrando nel processo di come si genera il valore d'uso.

⁷⁵ "Ciò che si genera dagli universi di possibili configurazioni che il processo discorsivo stesso costruisce"

⁷⁶ Si veda la definizione nelle pagine successive

L'identità dialogica indica il manifestarsi del valore d'uso di un'unità simbolica. Quest'ultima definisce “*un segno a cui viene attribuito un valore puramente simbolico, ossia convenzionale. È unità simbolica qualunque segno che ha la capacità di costruire/esprimere un senso di realtà; le parole di una lingua, ad esempio, possono essere considerate come particolari unità simboliche. Rientrano pertanto nella definizione di unità simbolica anche i gesti, o i simboli grafici*”. “Identità” indica il valore unico e specifico dell'unità simbolica, mentre “dialogica” sottolinea che il valore dell'unità simbolica si genera nelle produzioni discorsive. In altre parole, l'identità dialogica descrive il manifestarsi del valore d'uso dell'unità simbolica proprio di uno specifico momento. Il valore di un'unità simbolica, infatti, non è fisso, ma si genera nel momento in cui viene utilizzata, in relazione alle regole d'uso. Alcuni esempi di unità simboliche possono essere “salute”, “conflitto”, “devianza”, “normalità”. L'identità dialogica non è una realtà di fatto, che considera le unità simboliche, quali “salute” e “conflitto” come “eventi”, ma come *costrutti teorici*, ovvero insieme di modalità di configurazione della “salute” e del “conflitto” stesso. . Per fare un esempio entro le teorie psicologiche, secondo quest'ultime “disturbo”, “comportamento”, “personalità” sono “fatti”, per la teoria dell'identità dialogica sono configurazioni discorsive, come si illustra più nello specifico a seguire.

L'identità dialogica si genera entro uno *spazio discorsivo*, che sta ad indicare “*l'insieme delle infinite possibili configurazioni discorsive che possono generarsi dal processo discorsivo stesso*”.⁷⁷ L'immagine sottostante riporta una rappresentazione grafica delle dimensioni che generano l'identità dialogica. Lo spazio discorsivo è costituito da cinque dimensioni: tre polarità discorsive, il tempo kairologico e la coerenza narrativa. Facendo riferimento allo spazio, inteso come spazio geometrico, è possibile considerare l'identità dialogica come un punto entro questo spazio. L'identità dialogica si genera dunque a partire dall'intersezione di tre dimensioni, anche dette vertici discorsivi o definiti come *polarità discorsive*, che si riferiscono a *modalità diverse di configurare la realtà di senso e dunque a tre modalità diverse di conferire valore d'uso all'unità simbolica* (Turchi & Orrù, 2014). Le polarità non fanno riferimento a “parlanti fisici”, nei termini di persone, ma di modalità di uso del linguaggio. Nell'interazione di queste tre polarità si costruisce il valore d'uso dell'unità simbolica. L'identità dialogica è rappresentata al centro del triangolo equilatero, ai cui vertici sono rappresentate le tre polarità discorsive. Il triangolo è equilatero in quanto le tre polarità partecipano in misura uguale alla costruzione del valore d'uso dell'identità dialogica.

⁷⁷ Turchi, G.P. (2021). *Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica*. Padova University Press.




Figura 2: rappresentazione iconografica delle interconnessioni delle cinque dimensioni che compongono l'identità dialogica

Di seguito si illustrano le cinque dimensioni:

- Polarità *personalis*, anche definita dell'auto-attribuzione, si riferisce alle produzioni discorsive che generano una configurazione come resoconto, attraverso l'uso della prima e terza persona singolare e plurale e , in una dimensione attuale, retrospettiva e anticipatoria.
- Polarità *alter*, o polarità dell'etero-attribuzione fa riferimento alle produzioni discorsive che configurano una realtà che genera una narrazione di qualcosa, attraverso l'uso della seconda persona singolare e plurale e in termini attuali, retrospettivi e anticipatori.
- Polarità *propter omnia – propter omnes*, anche definita matrice collettiva, è costituita da tutte le produzioni discorsive disponibili ancor prima che siano impiegate (in forma di *personalis* o *alter*), esaurendo tutte le produzioni dello spazio discorsivo in un dato momento e collocandosi “prima” delle altre polarità.⁷⁸

Le polarità risultano indipendenti e interconnesse e nell'interazione generano il valore d'uso dell'unità simbolica, che dunque non è proprio di uno dei tre vertici.

Proseguendo con le cinque dimensioni dello spazio discorsivo, la quarta è rappresentata dal tempo discorsivo, il tempo kairologico. Si riferisce al momento di generazione del valore d'uso dell'unità simbolica. Il Kairos è il tempo dell'unicità, dell'occasione e si svincola dai riferimenti del tempo cronologico, in cui i momenti sono consecutivi e sequenziali e si definiscono nelle dimensioni di presente, passato e futuro. È *‘il tempo giusto od opportuno’*;

⁷⁸ Turchi, G.P., & Orrù, L. (2014). Metodologia per l'analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di teoria della misura per la Scienza Dialogica. Napoli: EdiSES.

l'aspetto 'speciale' è conferito proprio dall'uso che si fa di un certo termine (l'unità simbolica) in un determinato istante" (Turchi e Vendramini, 2021).

Lo spazio discorsivo è dunque uno spazio che muta in virtù della generazione di un'identità dialogica specifica in un momento di kairos:

*“le modifiche del valore d'uso dell'unità simbolica, – ovvero dell'Identità Dialogica caratteristica - si realizzano in un susseguirsi di produzioni discorsive che fanno scandire il tempo kairos ogniqualevolta si compie un passaggio da Personalis ad Alter, e viceversa. L'Identità Dialogica non è pertanto un punto fermo nello spazio discorsivo ma è coinvolta in un incessante movimento diacronico, dato dal susseguirsi delle produzioni discorsive secondo queste due polarità e che procede secondo una precisa direzione”.*⁷⁹

Alter e Personalis si collocano entro lo stesso processo discorsivo, ma non possono essere discorsivamente contemporanei, devono essere differenti per poter generare l'identità dialogica (Turchi, 2010), non coesistono nello stesso momento di Kairos ma *“procedono contemporaneamente l'una nell'interazione con l'altra”* (Turchi e Vendramini, 2021). Nel Kronos invece questo può accadere, l'io e il tu possono sovrapporsi.

Si introduce infine il costrutto di *coerenza narrativa*, ovvero la quinta dimensione dello spazio discorsivo, definita come: *“proprietà intrinseca del processo discorsivo che organizza gli elementi della produzione discorsiva stessa, in modo da mantenere costante la congruenza e l'integrità dei processi discorsivi messi in atto a prescindere da incongruenze, contraddizioni semantiche, di carattere logico-temporale od altro”*⁸⁰. La coerenza narrativa è quella proprietà che *“organizza gli elementi della produzione discorsiva stessa, in modo da mantenere costante la congruenza e l'integrità dei processi discorsivi”*. La coerenza permette, inoltre, di legare configurazioni apparentemente lontane per senso comune, in virtù del fatto che il legame è di tipo narrativo e non logico (Turchi, 2010).

Ogni polarità si caratterizza per una coerenza narrativa e nella loro interazione generano l'identità dialogica, caratterizzata a sua volta da una coerenza narrativa. I vertici delle polarità, e di conseguenza la piramide, possono essere immaginati non come statici ma in movimento. Si muovono e si piegano in virtù dell' *“energia”* della coerenza narrativa della configurazione

⁷⁹ Turchi, G.P. (2021). Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica. Padova University Press.

⁸⁰ Turchi, G.P. (2021). Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica. Padova University Press.

e delle coerenze narrative delle polarità stesse, facendo assumere alla piramide forme diverse. Quando le modalità discorsive e le coerenze delle polarità personalis e alter tendono ad essere simili e a coincidere, si osserva un particolare assetto discorsivo che entro la teoria dell'identità dialogica è definito “tipizzazione”. A livello rappresentativo si può immaginare che i vertici del triangolo dell'identità dialogica si pieghino tendendo a coincidere fino a ridurre la stessa ad un “punto” nello spazio discorsivo. Questo assetto di “massima forza” della coerenza narrativa limita le possibilità discorsive in quanto rende meno probabile che si generino delle produzioni altre rispetto a quella portata. In questi termini si rende meno possibile rompere la coerenza narrativa e, al contrario, si blinda il valore ad una sola descrizione, si cristallizza la configurazione rispetto, ad esempio, ad un ruolo e ad un’etichetta. Si era menzionato nel primo capitolo questo aspetto di tipizzazione in relazione alla definizione dell’autore di reato, blindata e circoscritta ad un’etichetta di “criminale”.⁸¹

2.3 IL PARADIGMA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA ENTRO L’ALVEO DELLA SCIENZA DIALOGICA

2.3.1 I Paradigmi di Giustizia

Con paradigma di giustizia si definisce : *“quell’insieme integrato e coerente di assunti che stanno alla base di un certo modo di amministrare/gestire la giustizia, da cui discendono in termini di coerenza tutte quelle modalità che sono usate dalla comunità, in un certo momento storico, per gestire le controversie, sia a livello cosiddetto formale (luoghi istituzionalmente definiti) che non formale (i luoghi e le situazioni quotidiane)”*. I paradigmi rispetto ai quali sarà ora fornito un approfondimento sono nello specifico il paradigma sanzionatorio, il paradigma rieducativo e il paradigma riparativo. In riferimento alla definizione precedentemente riportata, i diversi paradigmi adottano presupposti conoscitivi, relativi all’amministrazione della giustizia, peculiari.

Il paradigma sanzionatorio pone come fondamento la sanzione, dunque, a seguito del reato commesso, la gestione si focalizza dapprima sull’individuazione del colpevole e, in proporzione alla tipologia e gravità di reato commesso, si assegna una specifica sanzione. Il focus è mantenuto sulla punizione e nell’individuare la causa di quanto accaduto. I temi principali emergono in relazione a “chi ha commesso il reato” e “perché l’ha fatto”.

⁸¹ Si veda il paragrafo 1.2.2

L'amministrazione della giustizia, in questi termini si esaurisce nella sanzione, mantiene l'osservazione sull'illecito e su chi l'ha commesso (Turchi e Gherardini, 2014).

Il paradigma di giustizia rieducativo mantiene il riferimento sull'autore di reato e, in particolare, sulle cause che l'hanno portato a compiere l'illecito, stabilendo che lo stesso avvenga per cause che abbiano a che fare con la sua personalità e, in particolare, in relazione a questioni definite "patologiche" e, rispetto alle quali, il paradigma propone la "rieducazione", al fine di risolvere ciò che possa aver condotto l'autore di reato a mettere in atto la condotta illecita. Dapprima è proposta l'osservazione, da parte di esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, che hanno il compito di valutare la personalità del detenuto e, nel corso dell'esecuzione della pena, anche in misura alternativa, di osservare anche il suo grado di adesione alle offerte trattamentali. Anche in questi termini il focus è mantenuto ed esaurito sull'autore di reato, relegando ad un ruolo di marginalità la parte lesa e la comunità.

Il paradigma riparativo propone la redistribuzione di quanto generato dal reato all'intera Comunità, che comprende tutta l'Architettura di Comunità: autore di reato, parte lesa, la comunità allargata, i servizi territoriali e le istituzioni. Compie uno spostamento da un assetto di delega alle istituzioni ad un assetto in cui la responsabilità è condivisa tra i diversi ruoli. Inoltre, il focus è rispetto all'individuazione di un'esigenza entro la comunità, configurata coinvolgendo nel processo anche la parte lesa e la comunità tutta in quanto partecipanti coinvolti attivamente nella gestione (Turchi e Gherardini, 2014).

2.3.2 Comunità, Coesione Sociale e Responsabilità Condivisa

Prima di entrare nello specifico del Paradigma Riparativo, per come concepito secondo la Scienza Dialogica, si propone una riflessione teorica in merito alla Comunità e alla Coesione Sociale, quale riferimento del presente paradigma.

Con il termine *Communitas* si indicano le interazioni che si generano tra i membri della specie umana, in termini di "massa di interazioni". La definizione di "Comunità" è la seguente: "*la massa delle interazioni (costantemente mutevole) che innescano i membri della specie umana che abitano e vivono una certa dimensione (geografica/terreno e/o virtuale/internet), volta a conferire valore (nell'uso del linguaggio) alla ricerca incessante di un obiettivo comune e condiviso*" (Turchi e Vendramini, 2021).

Tali interazioni sono incerte, mutevoli e spesso informali. La dimensione dell'*interazione* è una dimensione processuale, in cui tutto è in movimento. La necessità di gestire questa incertezza porta alla generazione di regole che, entro la *Communitas*, sono regole implicite, che non sono state formalizzate e che, dunque, si modificano in questa dimensione processuale. Accade che alcune delle regole diventino esplicite, formalizzate, codificate. Nasce la norma e così il Diritto. La norma consente di gestire l'interazione (Turchi e Vendramini 2021). È una regola stabilita, rispetto alla quale si valuta il comportamento di coloro che fanno parte della comunità. Con l'adozione della norma si sancisce una distinzione tra chi è dentro e chi fuori e, dunque, la *Communitas* si divide, si frammenta in *Societas*, così definita: “*L'insieme dei membri della specie che abitano un certo territorio e che hanno stretto un patto, stipulato un accordo, volto alla regolazione del vivere all'interno del territorio stesso*”⁸².

Riprendendo la definizione di *Communitas* si è fatto riferimento all'aspetto di “*ricerca incessante di un obiettivo comune e condiviso*”. La *Communitas* rende possibile generare una regola comune tra le parti, alla gestione condivisa dei conflitti e delle controversie. Il fine della comunità è infatti costituito dalla *Coesione Sociale*, che caratterizza dunque la *Communitas* stessa. Nell'interazione dei membri della comunità si possono generare configurazioni orientate in grado maggiore o minore alla *Coesione Sociale*. Quest'ultima è definita come: “*L'insieme delle modalità, discorsivamente intese, di configurazione delle realtà che concorrono alla gestione condivisa tra i membri di una Comunità degli aspetti critici che vengono anticipati in virtù di obiettivi comuni*”⁸³. La *Coesione* costituisce quindi un insieme di modalità interattive orientate alla gestione e di una specifica situazione, valutata come critica in riferimento a degli obiettivi comuni. Ad esempio, la Comunità può essere nella condizione di generare regole interattive che muovano verso la *Coesione Sociale* in casi in cui la norma potrebbe risultare non sufficientemente efficace (Turchi e Vendramini, 2021). Per contribuire al continuo sviluppo della *Communitas*, perseguendo l'obiettivo ultimo di *Coesione*, ciascun membro della comunità viene chiamato all'assunzione di responsabilità nella gestione condivisa delle modalità di interazione e del territorio geografico/virtuale che abita. La *Responsabilità Condivisa* è definita come:

“Una configurazione dell'assetto interattivo della Comunità in cui ogni

⁸² Turchi, G.P. (2021). Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica. Padova University Press.

⁸³ Turchi, G.P. (2021). Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica. Padova University Press.

membro, o aggregazione di membri, della stessa possa costruire il proprio snodo dialogico nell'assetto interattivo e contribuire così al suo sviluppo, verso la generazione di Coesione Sociale per l'intera comunità di appartenenza".⁸⁴

È possibile definire la Responsabilità Condivisa come *"l'esito ideale e mai compiutamente raggiunto, nonché la strategia di elezione di una condizione di coesione"* (Turchi e Vendramini, 2021). È un assetto interattivo che persegue un obiettivo comune, con modalità, strategie e regole interattive condivise da tutti gli interagenti che promuovono una forte assunzione di responsabilità. In questi termini ogni membro può costituire uno snodo e contribuire alla generazione di Coesione Sociale. Nella *responsabilità sociale condivisa* emerge l'elemento dei diritti e degli obblighi reciproci. In questo caso il riferimento non è alla responsabilità semplice, ma ad un assetto in cui la gestione di quanto accade sia condivisa tra i membri, comprendendo le istituzioni, secondo una modalità entro cui ogni membro della *Communitas* possa costituire il proprio *snodo dialogico*, e contribuire allo sviluppo della comunità verso la generazione di Coesione della comunità stessa. Ogni membro della Comunità si assume parte della responsabilità rispetto a quanto accade, in quanto inserito nella rete di interazioni che si genera, anche in questioni che non dovessero riguardarlo "direttamente". I membri partecipano alla vita della comunità e offrono un contributo, nello specifico costruiscono spazi interattivi. In questi termini gli appartenenti alla *Communitas* non sono unicamente portatori delle proprie richieste e bisogni, non intervengono al fine solo di soddisfare i personali interessi o quelli di una parte della comunità.. Dalla concezione del cittadino come "StakeHolder" (portatore di interesse) ci si muove, si propone uno scarto, verso una prospettiva di "*CommunityHolder*", in cui i membri contribuiscono a definire le esigenze in quanto membri della Comunità. Ciascun cittadino assume il ruolo di co-costruttore della Comunità, contribuisce e partecipa alla gestione di ciò che accade all'interno della stessa in virtù di un obiettivo comune: la coesione della Comunità.

A fronte di quanto detto in precedenza, promuovere l'assunzione di responsabilità da parte della comunità in tutte le sue voci, dunque cittadini, enti pubblici, amministrazione etc., nella gestione degli assetti interattivi che si generano, può essere una strategia per perseguire l'obiettivo di Coesione. Questa partecipazione porta con sé lo sviluppo di competenze di cittadinanza quali ad esempio l'anticipazione delle ricadute delle proprie azioni, la

⁸⁴ Turchi, G.P. (2021). Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica. Padova University Press.

formulazione di proposte per gestire una determinata situazione, l'individuazione delle esigenze e formulazione di obiettivi comuni. In questo i membri della comunità interagiscono e dunque configurano e condividono modalità per vivere insieme (Turchi e Vendramini, 2021). È negli spazi interattivi, precedentemente definiti snodi dialogici, che, attraverso l'interazione, si promuove Coesione. L'interazione è stata precedentemente definita come caratterizzata intrinsecamente dall'incertezza, in quanto l'esito non può essere stabilito a priori; serve dunque dotarsi di una metodologia che renda possibile governare l'incertezza. Quanto posto precedentemente ha infatti sottolineato come il fondamento dell'interazione sia costituito dall'incertezza; ciò che si genera non avviene per una serie di processi causali ma si caratterizza per essere uno dei tanti possibili assetti che potevano manifestarsi nell'interazione tra i membri della Comunità, nella dimensione, precedentemente definita, processuale. Osservare ciò che accade entro la Comunità, in virtù dell'incertezza, si pone dunque su un piano descrittivo, non esplicativo. Il focus dell'osservazione è costituito dalle modalità con cui i membri interagiscono (il *come*). Si è detto nel paragrafo precedente che entro la Dialogica l'interazione umana è resa possibile attraverso l'uso del linguaggio ordinario, di cui tutti dispongono in quanto membri della specie umana. Il linguaggio è infatti inteso come generatore di realtà di senso, realtà generata nell'interazione delle produzioni discorsive prodotte dai membri della *Communitas*. È dunque possibile raccogliere, utilizzando i riferimenti della teoria, il testo delle produzioni discorsive generate in riferimento alla responsabilità, per esempio, e alla Coesione Sociale. L'utilizzo della Dialogica permette dunque di disporre del riferimento dei Repertori Discorsivi e rende possibile osservare come questi concorrano alla Responsabilità Condivisa. Alcune modalità di configurazione infatti, quelle generative, concorrono in grado maggiore a generare un assetto di Responsabilità Condivisa. Al contrario, modalità di configurazione di mantenimento generano un assetto di delega della responsabilità.

2.3.3 Il Paradigma di Giustizia Riparativo , il Mediatore e l'Architetto di Comunità

Avendo delineato i principali riferimenti relativi alla *Communitas* ed avendo approfondito le questioni relative alla Coesione e alla Responsabilità, è possibile procedere nella descrizione del paradigma di giustizia riparativa per come definito entro la Dialogica.

Riprendendo brevemente la riflessione su *Societas* e *Communitas*, i membri della specie umana si muovono contemporaneamente entro il piano interattivo della *Communitas*,

precedentemente definito come governato da regole informali, e il piano della *Societas*, caratterizzato da regole formali ed entro il quale si sanciscono le norme. I paradigmi precedentemente descritti come sanzionatorio e rieducativo operano entro il piano della *Societas*, intervenendo a seguito della violazione della norma e stabilendo per l'autore di reato una sanzione e un percorso trattamentale finalizzato al reinserimento sociale dell'individuo e alla prevenzione della recidiva. In questi termini la regola è codificata, esplicita e assume il valore di *norma*, che genera due dimensioni: il rispetto o la violazione della stessa. Questo sistema normativo identifica dapprima l'assetto interattivo dell'*illecito* (la violazione della norma) e poi esegue la sanzione. Il focus è mantenuto sul *reo* (modalità con cui è definito l'autore di reato), rispetto al quale un giudice definisce un intervento, che ha l'obiettivo di ripristinare lo stato delle cose antecedente l'infrazione (Turchi, Romanelli et al., 2020). Entro il paradigma Riparativo si rende possibile gestire le ricadute derivanti la commissione di un reato nel piano interattivo della *Communitas*. Il paradigma offre infatti la possibilità di gestire quegli assetti interattivi che non rientrano nel dominio del Diritto, promuovendo regole informali. Non si delega al sistema di giustizia la gestione del reato e di chi lo ha commesso ma si riconosce la necessità di distribuire a tutti gli attori coinvolti una quota della responsabilità necessaria a riparare gli effetti negativi del reato⁸⁵. Il locus di responsabilità non ricade più dunque unicamente sul giudice ma la gestione è affidata a tutti i ruoli interessati dal reato, anche non direttamente coinvolti. L'obiettivo non è più quello di ripristinare la situazione precedente in quanto vengono meno i nessi di tipo causale. Offre infatti, in virtù dell'incertezza dell'interazione, la possibilità di costruire nuovi scenari interattivi, di generare qualcosa di nuovo. La distribuzione della gestione condivisa tra le parti e l'apertura degli spazi interattivi promuovono un assetto caratterizzato da un incremento del grado di coesione, che è l'obiettivo stesso della Giustizia Riparativa⁸⁶. La comunità risulta coesa nei termini in cui i membri generano ed impiegano della modalità di gestione degli assetti interattivi critici perseguendo obiettivi comuni⁸⁷.

Il campo di applicazione del paradigma riparativo è dunque costituito dalle interazioni che si generano in riferimento alla violazione della norma, comprendendo i piani interattivi di *Societas e Communitas* e offrendo la possibilità di operare anche in ottica di anticipazione,

⁸⁵ Turco F., Vischi M., Polidori D.P., & Turchi G.P. (2019). Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna come snodo tra *Societas* e *Communitas*, Padova: Overview Editore.

⁸⁶ Turchi, G. P., Romanelli, M., Pasquale, G. e Mascaro, M. (2020). *L'Architetto di Comunità per la Giustizia Riparativa e la Coesione Sociale*. Padova: overview editore.

⁸⁷ Si riveda la definizione di coesione sociale al paragrafo 2.3.1

ovvero non solo rispetto al qui ed ora della controversia, ma anche nella progettazione di interventi in grado di promuovere Responsabilità Condivisa prima ancora che emergano condizioni di frammentazione sociale. In tal senso, l'intervento non si limita alla gestione reattiva della controversia, ma si estende alla costruzione di assetti interattivi orientati alla coesione sociale. L'obiettivo dell'intervento è infatti l'obiettivo di promuovere la coesione della comunità (Turchi, Romanelli et al., 2020). Si profila a tal proposito il ruolo dell'Architetto di Comunità, l'operatore dialogico che si occupa di giustizia riparativa, che risponde *ad un obiettivo, rispetto a cui utilizza specifiche competenze*⁸⁸. Le competenze dell'architetto di comunità sono delle modalità tecnico-operative che consentono di anticipare e gestire scenari interattivi futuri possibili. L'obiettivo di ruolo è *“promuovere una collocazione dell'utente (autore di reato o cittadino) come membro della Communitas che, nel riferimento a regole (informali e codificate), anticipi le ricadute, in termini di coesione sociale della Communitas, di quanto accade nell'interazione appartenendo, così, alla Societas”* (Turchi et al., 2020; Pasquale et al., 2021), dunque la promozione di una collocazione del cittadino come membro appartenente alla Communitas e che condivide la gestione di quanto accade entro la stessa, promuovendo dunque competenze di gestione e di anticipazione (in riferimento al reato, ad esempio, anticipare le possibili ricadute che la violazione della norma comporta). È dunque il progettista che promuove modalità interattive per generare e mantenere coesione sociale e che si occupa, nello specifico, di promuovere una gestione degli assetti interattivi che potrebbero generarsi a seguito del reato. L'Architetto di Comunità anticipa gli assetti interattivi che si possono manifestare, ha come riferimento gli strumenti della Scienza Dialogica, tra i quali l'aderenza al testo, l'osservazione delle modalità interattive, l'utilizzo del riferimento teorico dei repertori discorsivi, fino alla costruzione di stratagemmi⁸⁹ e alla predisposizione di strategie per gli interventi. In riferimento alla Giustizia Riparativa si profila inoltre il ruolo del Mediatore, che si inserisce entro la medesima cornice teorica e metodologica dell'Architetto di Comunità e che si occupa di gestire nello specifico gli assetti interattivi di conflitto e controversia a seguito della violazione della norma, con l'obiettivo di anticipare e promuovere le architetture interattive di comunità che consentano di promuovere la Coesione Sociale. Uno strumento, emanazione della Scienza Dialogica e che si inserisce nel paradigma della Giustizia

⁸⁸ Turchi, G. P., Romanelli, M., Pasquale, G. e Mascaro, M. (2020). L'Architetto di Comunità per la Giustizia Riparativa e la Coesione Sociale. Padova: overview editore.

⁸⁹ *“Artifizi retorico argomentativi che hanno l'obiettivo di raccogliere “testo”, inteso come l'insieme delle produzioni discorsive che generano le configurazioni di realtà oggetto dell'intervento. L'obiettivo dello stratagemma è quello di consentire di generare produzioni discorsive che configurano una realtà altra da quella presente e di modificare la coerenza narrativa promuovendo ‘nuove possibilità’”.*

Riparativa, è costituito dalla Mediazione Dialogica, quale “*strumento capace di offrire una risposta differente da quella del diritto, intervenendo sull’architettura di comunità promuovendo coesione sociale*”⁹⁰. La Mediazione ha come oggetto di intervento la “*costruzione di regole di interazione tra parti in controversia*”⁹¹ e vede le parti dialogare per costruire obiettivi comuni generando uno scarto dalla situazione di contrapposizione verso un obiettivo di coesione. Il Mediatore rappresenta quel ruolo che, come l’Architetto di Comunità, è orientato alla promozione della coesione sociale e della responsabilità condivisa all’interno delle comunità, e che opera nella situazione di conflitto e nel percorso di giustizia riparativa nel qui e ora, accompagnando le parti coinvolte a sviluppare competenze di gestione dell’interazione (Turchi e Vendramini, 2021).

2.4 DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO

Nel presente capitolo si è definito il paradigma di Giustizia Riparativa come quell’insieme di assunti utilizzati per gestire le conseguenze del reato, che considera lo stesso come uno dei possibili assetti che si possono generare entro la comunità ⁹². In particolare, entro tale paradigma la gestione è estesa a tutti gli attori sociali coinvolti, in quanto parte della *Communitas* stessa. Si è ribadito che i membri della Comunità, interagendo attraverso l’uso del linguaggio, rendono possibile la realizzazione di regole interattive diverse e la generazione di riferimenti comuni, permettendo di gestire gli assetti di conflitto e controversia. Si è presentato l’obiettivo della giustizia riparativa, ovvero di Coesione Sociale, il quale presuppone che i cittadini definiscano obiettivi comuni, anticipino possibili scenari critici e attuino modalità di gestione condivisa degli aspetti critici. Tale obiettivo può essere perseguito quando le parti coinvolte nel processo (autore di reato, parte lesa, comunità allargata e architettura dei servizi) concorrono attivamente alla gestione di quanto deriva/può derivare dalla commissione del reato, in un assetto in cui la responsabilità è distribuita tra i diversi attori. La promozione di questo assetto consentirebbe di interferire con i processi di delega alle istituzioni in merito a quanto accade entro la vita della comunità. È all’interno di questo assetto interattivo,

⁹⁰Turco F., Vischi M., Polidori D.P., & Turchi G.P. (2019). *Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna come snodo tra Societas e Communitas*, Padova: Overview Editore.

⁹¹ Turchi, G.P. (2021). *Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica*. Padova University Press.

⁹² Turchi, G. P., Romanelli, M., Pasquale, G. e Mascaro, M. (2020). *L’Architetto di Comunità per la Giustizia Riparativa e la Coesione Sociale*. Padova: overview editore.

caratterizzato da modalità discorsive che consentono di generare un obiettivo comune e di generare modalità di gestione dello stesso che siano condivise (ovvero entro cui si osserva un elevato grado di condivisione della responsabilità), che si osserva un alto grado di coesione sociale. Questo presuppone che i cittadini abbiano come riferimento tale obiettivo generale e sviluppino competenze in tale direzione. Nel primo capitolo si è inoltre descritta la cornice relativa agli elementi di contesto e si è rilevata l'esigenza circa la *possibilità di disporre di strumenti, riferimenti e conoscenze per favorire il coinvolgimento della Comunità nei programmi di Giustizia Riparativa, in una modalità che veda il cittadino interagire per offrire il proprio contributo e assumersi parte della responsabilità nella gestione di questioni che accadono entro la comunità*. Coerentemente con quanto definito come esigenza e in riferimento a quanto descritto in precedenza circa gli obiettivi della giustizia riparativa si propone, nella presente ricerca, di lavorare in termini di Responsabilità Condivisa, in quanto risulterebbe strategico rispetto alla possibilità di raccogliere e promuovere l'esigenza di coesione rispetto ai fatti di reato. Consentirebbe inoltre di promuovere dei processi di promozione dell'assunzione di un ruolo (in termini di snodo dialogico), in qualità di "cittadini attivi" da parte dei membri della *Communitas*. In questi termini si delinea come obiettivo della ricerca il seguente: *Promuovere una cultura di Giustizia Riparativa in un'ottica di Responsabilità Condivisa, anche attraverso il coinvolgimento della comunità allargata (oltre che dell'autore di reato, la parte lesa e l'architettura dei servizi)*.

CAPITOLO 3 – DESCRIZIONE DELLA RICERCA E RISULTATI EMERSI

3.1 LA METODOLOGIA M.A.D.I.T PER LA RICERCA-INTERVENTO

Si è descritta nel precedente capitolo la cornice teorica di riferimento, la Scienza Dialogica, e se ne è definito l'oggetto di studio, l'uso del linguaggio, con la proposta di renderlo un oggetto, in termini di ente teorico, misurabile, ambendo dunque alla formalizzazione dello stesso (Turchi&Orrù, 2014). Nello specifico, la Dialogica definisce come regola il valore d'uso del linguaggio ordinario (la valenza ostensiva). Si è inoltre illustrato che, all'interno del paradigma Narrativistico, la realtà non sia un dato di fatto, ma una configurazione generata a partire delle produzioni discorsive. Il focus è rispetto al processo interattivo, non esclusivamente alle informazioni (il contenuto) dei discorsi.

Si presenta di seguito la metodologia utilizzata nella presente ricerca, coerente rispetto al piano epistemologico e ai criteri della Scienza Dialogica (Turchi, 2009): la metodologia *M.A.D.I.T.*, *la Metodologia di Analisi dei Dati Informatizzati Testuali*.

Si propone dapprima una tabella inerente i passaggi metodologici di riferimento⁹³.

Passaggio metodologico	Descrizione
1. Definizione delimitazione degli elementi di cornice del progetto di ricerca-intervento, ossia la premessa	La premessa offre i riferimenti per un costante adeguamento delle prassi di intervento alla descrizione degli aspetti di contesto storico-culturali, della descrizione degli elementi generativi dell'esigenza, dei presupposti normativi e dei presupposti epistemologico-paradigmatici entro i quali si genera il progetto di ricerca
2. Definizione dell'obiettivo/i in riferimento al piano epistemologico adeguato all'oggetto di intervento	L'obiettivo deve essere definito coerentemente al piano epistemologico entro il quale si colloca l'oggetto di ricerca o intervento. A partire dalla descrizione dell'esigenza, si formula l'obiettivo in forma astratta (come condizione da raggiungere), in modo tale che inneschi una serie di processi organizzativi (strategie) per raggiungerlo. È condivisibile in quanto pone differenti ruoli entro un "medesimo orizzonte su cui agire", che consente di mantenere l'azione di ciascun

⁹³ Turchi, G. P. (2009). Dati senza numeri. Per una metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali: *M.A.D.I.T.* Milano: Monduzzi Editore.

	ruolo coesa e coerente nel perseguirlo. L'obiettivo è misurabile e verificabile in termini di scarto generato tra quanto dichiarato come obiettivo e il risultato ottenuto (efficacia del progetto).
3. Delineazione delle strategie coerenti al perseguimento dell'obiettivo definito	La rigosità delle strategie, attraverso le quali si persegue l'obiettivo, si fonda rispetto a criteri di aderenza, coerenza ed efficienza. Devono collocarsi rispetto al medesimo piano epistemologico entro cui si colloca l'obiettivo, in modo tale da tracciare il percorso volto al suo perseguimento. La definizione di strategie coerenti all'obiettivo, consente di quantificare il grado di efficienza monitorando l'andamento delle modalità che si mettono in campo nel perseguimento dell'obiettivo.
4. Utilizzo di strumenti idonei per declinare il piano operativo	La coerenza della strategia rispetto all'obiettivo, si realizza attraverso l'uso di strumenti che rappresentano l'operatività di quanto posto nei punti precedenti, in quanto consentono di descrivere l'oggetto di indagine (attraverso la raccolta del dato testuale o di analisi). A fronte di quanto posto, devono necessariamente essere conformi al piano epistemologico e al paradigma entro il quale si interviene
5. Pianificazione delle azioni	La pianificazione delle azioni offre la possibilità di monitorare la pertinenza del progetto rispetto all'oggetto di intervento. Permette di misurare la quota di efficacia e di efficienza. Porre il piano di azioni come quinto passaggio inoltre rende conto della possibilità di apportare, se necessario, eventuali modifiche.

Tabella 1: passaggi metodologici M.A.D.I.T.

Come si osserva dalla tabella sopra illustrata, dapprima è necessario definire la cornice teorico epistemologica entro cui si genera il progetto di ricerca, tracciando gli elementi di contesto e gli elementi generativi dell'esigenza per cui si sviluppa la ricerca/intervento. Questa prima fase è stata definita entro il presente elaborato nel primo capitolo, che ha offerto la delineazione degli elementi di contesto relativamente alla giustizia riparativa, in termini normativi, applicativi, di ricerca, e rispetto ai quali, in riferimento alla metodologia, si è rilevata l'esigenza di *poter disporre di strumenti, riferimenti e conoscenze per favorire il coinvolgimento della Comunità nei programmi di Giustizia Riparativa*.

Il secondo passaggio si riferisce alla definizione dell'obiettivo, il quale deve essere elaborato in relazione al piano epistemologico adeguato all'oggetto di intervento. L'obiettivo è definito quale *“scopo astratto che innesca una serie di processi organizzativi (come, ad esempio,*

l'attuazione di strategie), che risulti condivisibile e misurabile rispetto all'efficacia da raggiungere (rilevata attraverso opportuni indicatori di risultato)"⁹⁴.

L'obiettivo deve rispondere ai seguenti criteri:

- Rappresenta ciò che non è ancora realizzato, che si vuole promuovere e che si rende concretizzabile dopo l'attuazione dei processi pianificati
- È condivisibile, dunque orienta verso un medesimo orizzonte
- È verificabile e misurabile in termini di risultato

L'obiettivo della presente ricerca è stato definito coerentemente al piano epistemologico della Scienza Dialogica e vuole rispondere all'esigenza delineata nel passaggio precedente. L'obiettivo della ricerca è di: *promozione di una cultura di Giustizia Riparativa in un'ottica di Responsabilità Condivisa, anche attraverso il coinvolgimento della comunità allargata (oltre che dell'autore di reato, la parte lesa e l'architettura dei servizi)*. La definizione di tale obiettivo è posta per essere condivisibile, verificabile e coerente con gli obiettivi della giustizia riparativa, entro l'alveo della Scienza Dialogica che, per come definita in precedenza, pone la responsabilità quale modalità che consente di estendere la gestione del reato ai componenti della comunità per superare la delega alle istituzioni. L'obiettivo della ricerca pone quale cardine la Responsabilità Condivisa in quanto assetto che rende possibile perseguire la Coesione Sociale, obiettivo della Giustizia Riparativa.

Il terzo passaggio metodologico è costituito dalla "*delineazione delle strategie coerenti al perseguimento dell'obiettivo definito*"⁹⁵; dunque, coerentemente alla definizione dell'obiettivo del progetto di ricerca, le strategie costituiscono i processi che consentono di realizzare lo stesso (tra i quali ad esempio la costruzione del protocollo di indagine adatto, rispetto alla quale sarà offerto un approfondimento nel paragrafo successivo). Le strategie rispondono ai criteri di aderenza, coerenza ed efficienza. Si intendono l'aderenza e la coerenza rispetto al piano epistemologico in cui si colloca l'obiettivo. La definizione di strategie coerenti e aderenti ha implicazioni rispetto al grado di efficienza della ricerca, consentendo di allineare gli obiettivi, di mantenere adeguatezza degli strumenti e di ottimizzare l'efficienza nell'analisi dei dati, permettono di produrre conoscenza utile e generativa. Entro la presente ricerca le strategie sono adeguate rispetto al piano epistemologico laddove riguardano l'analisi dei dati testuali e sono costruite al fine di descrivere la configurazione di realtà generata dal testo. Alcune delle

⁹⁴ Turchi, G. P. (2009). Dati senza numeri. Per una metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali: M.A.D.I.T. pg.68 Milano: Monduzzi Editore.

⁹⁵ Turchi, G. P. (2009). Dati senza numeri. Per una metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali: M.A.D.I.T. pg.69 Milano: Monduzzi Editore.

strategie sono costituite dalla costruzione dello strumento, che ha impiegato lo stratagemma della domanda per generare il testo oggetto della ricerca, in quanto è la domanda che permette di collocare il testo rispetto alla configurazione discorsiva oggetto di interesse (Turchi, 2009). Una seconda strategia è costituita dalla descrizione di come la comunità configura il proprio coinvolgimento in riferimento alla Giustizia Riparativa, in un'ottica di Responsabilità Condivisa.

Nello specifico, sono state impiegate le seguenti principali strategie:

- *La descrizione di come la comunità allargata configura il proprio coinvolgimento in riferimento alla Giustizia Riparativa, in ottica di Responsabilità Condivisa.*
- *L'operationalizzazione del costrutto di Responsabilità Condivisa, che ha innescato il processo di identificazione dei processi di descrizione, anticipazione, gestione e valutazione rispetto ai fatti di reato e il processo di scelta degli indicatori di misura (peso dialogico e momento dialogico).*
- *La costruzione dello strumento per la raccolta del testo, che verrà descritto in modo approfondito nei paragrafi successivi, e che si è declinata nella formulazione di domande per la raccolta del testo*
- *La proposta di interventi per gestire quanto emerge dalla letteratura di settore e dai dati rilevati entro la presente ricerca, che verrà offerta nel quarto capitolo.*

Il quarto passaggio paradigmatico è costituito *dall'utilizzo di strumenti idonei per declinare il piano operativo⁹⁶*, che devono essere conformi al piano epistemologico e che rendono possibile la concretizzazione dell'obiettivo trattato in precedenza. Nel caso della presente ricerca è stato costruito uno strumento ad hoc per rispondere all'obiettivo, che sarà presentato nel prossimo paragrafo.

Infine, l'ultimo passaggio è costituito dalla pianificazione delle azioni. Le azioni principali pianificate per la presente ricerca riguardano: la raccolta e lo studio del materiale bibliografico per adempiere al primo passaggio metodologico, la costruzione del piano di analisi e dello strumento per la raccolta del testo, la richiesta di somministrazione del protocollo al comitato etico, la somministrazione dello strumento, lo svolgimento dell'analisi testuale secondo la metodologia M.A.D.I.T e l'elaborazione di considerazione e una proposta di intervento.

⁹⁶ Turchi, G. P. (2009). *Dati senza numeri. Per una metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali: M.A.D.I.T.* pg.70 Milano: Monduzzi Editore.

3.2 LO STRUMENTO PER PROMUOVERE RESPONSABILITÀ CONDIVISA

A seguire si entra nel merito del quarto passaggio operativo, relativo all'utilizzo di strumenti idonei. Dopo aver delineato l'esigenza e aver definito l'obiettivo generale della ricerca, si è costruito un piano di analisi per l'elaborazione di uno strumento ad hoc.

In riferimento alla metodologia M.A.D.I.T. è stato definito un obiettivo dello strumento che fosse coerente con l'obiettivo generale della ricerca, ovvero quello di *“Promuovere una cultura di Giustizia Riparativa in ottica di responsabilità condivisa”*. Lo scopo dello strumento riguarda *la descrizione di come la Comunità allargata promuova Responsabilità Condivisa rispetto alla Giustizia Riparativa*. Si propone quindi un'analisi di tipo descrittivo che abbia come oggetto osservativo *come la comunità allargata configura il proprio ruolo nei programmi di Giustizia Riparativa, in ottica di Responsabilità Condivisa*. L'obiettivo è la descrizione di tale configurazione affinché si sia nelle condizioni di formulare anticipazioni su scenari futuri legati ai programmi di giustizia riparativa e proposte future di ricerca ed intervento.

Si riprende in breve quanto descritto nel capitolo relativo alla teoria per ribadire che il testo, entro la Scienza Dialogica, non esiste di per sé, in quanto si lega al processo di conoscenza che lo ha generato. In altre parole *“il testo non esiste di per sé ma viene generato da altro testo”* (Turchi&Orrù, 2014). Si fa in particolare riferimento al testo della *domanda*. La domanda è una configurazione discorsiva che, in base a come viene formulata, favorisce che si generi del testo verso una partizione dello spazio discorsivo rispetto ad un'altra. Questo movimento non è da considerare come deterministico, ma nei termini in cui innesca con maggior possibilità alcuni processi discorsivi rispetto ad altri. Nella presente ricerca, infatti, gli stratagemmi per la raccolta del testo sono costituiti dalle domande aperte che caratterizzano il questionario che è stato somministrato ai rispondenti. Per rispondere all'obiettivo sono state formulate delle domande aperte che permettessero di osservare come la comunità allargata configura il proprio ruolo rispetto alla Giustizia Riparativa in ottica di Responsabilità Condivisa. Sono state costruite delle domande aperte, rispetto ad altre modalità, per non circoscrivere eccessivamente lo spazio discorsivo.⁹⁷

⁹⁷ Turchi, G.P., & Orrù, L. (2014). Metodologia per l'analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di teoria della misura per la Scienza Dialogica. Napoli: EdiSES.

Il costrutto di Responsabilità Condivisa è stato descritto e definito entro il capitolo precedente. Riprendendone brevemente gli aspetti principali, è utile sottolineare che costituisce un assetto interattivo in cui i membri della Comunità costruiscono ciascuno il proprio snodo (ovvero uno o più ruoli) per contribuire allo sviluppo della stessa generando Coesione Sociale (Turchi&Vendramini, 2021). Entro questo tipo di assetto si costruiscono degli spazi interattivi entro cui si delineano delle esigenze, si anticipano possibili scenari futuri, si definiscono degli obiettivi condivisi, si formulano delle proposte etc. A tal proposito, sono stati designati alcuni *processi interattivi* descrittivi di come si possa assumere un ruolo che favorisce Responsabilità Condivisa, in una situazione di presente e potenziale reato.

Processo interattivo:	Descrizione:
Processo interattivo di descrizione	Modalità interattive di descrizione della situazione di presente e potenziale reato e della giustizia riparativa
Processo interattivo di gestione	Modalità interattive di gestione della situazione di presente e potenziale reato
Processo interattivo di anticipazione	Modalità interattive di anticipazione di possibili scenari e conseguenze rispetto al mancato intervento in una situazione di presente/ potenziale reato
Processo interattivo di valutazione	Modalità interattive di valutazione di quanto usato per descrivere, gestire e anticipare rispetto ad un'azione di presente e potenziale reato

Tabella 2: operazionalizzazione del costrutto di Responsabilità Condivisa

L'operazionalizzazione del costrutto di Responsabilità Condivisa è stata articolata attraverso l'osservazione di quattro processi interattivi fondamentali: descrizione, gestione, anticipazione e valutazione. Tali processi permettono di analizzare, secondo la prospettiva della Scienza Dialogica, come i partecipanti configurano il proprio coinvolgimento nella gestione delle situazioni di presente e potenziale reato, e come tale coinvolgimento generi assetti di Responsabilità Condivisa.

Il primo processo interattivo riguarda la descrizione della situazione di presente e potenziale reato, nonché della Giustizia Riparativa. In questo ambito, si osserva come le modalità discorsive utilizzate contribuiscano a promuovere Responsabilità Condivisa, ad esempio offrendo una pluralità di elementi, organizzati ed espliciti, favorendo la possibilità di

identificare, a partire dalle descrizioni, esigenze comuni e proposte di gestione della situazione. Il secondo processo interattivo è rappresentato dalla gestione della situazione di presente e potenziale reato. In questo caso, la responsabilità condivisa è osservabile nella misura in cui il membro della Comunità che agisce configura il proprio coinvolgimento attivo nella gestione della controversia, contribuendo ad esempio alla definizione ed uso di obiettivi comuni e di traiettorie d'azione con gli altri membri della comunità. Il terzo processo interattivo, quello dell'anticipazione, riguarda come si prefigurano scenari futuri e conseguenze potenziali in relazione alla gestione del fatto di reato. In riferimento alla Responsabilità Condivisa, questo processo consente di osservare se, nel descrivere scenari futuri, vengono resi espliciti i criteri utilizzati, e se le modalità discorsive adottate permettano di contemplare più configurazioni, in relazione all'incertezza e al contributo degli altri interlocutori. Infine, il quarto processo riguarda la valutazione di quanto espresso nei processi precedenti. In questo ambito, si osserva la configurazione della Responsabilità Condivisa nelle modalità utilizzate per offrire considerazioni e generare i criteri per descrivere, gestire o anticipare determinate situazioni. Valutare in modo coerente con la Responsabilità Condivisa implica l'utilizzo di modalità che esplicitano gli elementi considerati, rendendoli disponibili agli altri interlocutori per l'interazione, e che favoriscano una valutazione in grado di contribuire alla costruzione di valori d'uso comuni.

Si riporta di seguito il *protocollo di domande*.

Le prime domande avevano l'obiettivo di aderire ai criteri deontologici della ricerca.

Sono costituite da un breve modulo per il consenso informato:

Dichiaro:* di essere maggiorenne
Dichiaro: * di aderire volontariamente alla ricerca in qualità di partecipante
Dichiaro:* di essere a conoscenza degli obiettivi e delle finalità di tale progetto di ricerca
Dichiaro: * di essere a conoscenza che i dati ricavati, nell'assoluto anonimato, saranno trattati esclusivamente ai fini didattici e di ricerca

Tabella 3: domande relative alla raccolta del consenso

In seguito, sono state proposte delle domande per raccogliere una descrizione della configurazione (del gruppo oggetto di indagine). Le informazioni richieste riguardano:

Età (in cifre)*:
Genere:

<ul style="list-style-type: none"> ○ F ○ M ○ Altro:
Città in cui vive:
Quartiere in cui vive:
Livello di scolarizzazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ Licenza Elementare ○ Licenza Media ○ Licenza Superiore ○ Laurea Triennale ○ Laurea Magistrale, Master, Dottorato

Tabella 4: domande anagrafiche

Infine, si entra nello specifico delle domande aperte formulate per raccogliere la configurazione oggetto di osservazione. Di seguito si riportano le domande e i relativi obiettivi:

DOMANDE DELLO STRUMENTO	Tipologia di domanda e relativo obiettivo
1a. Immagini di trovarsi di fronte alla seguente situazione: viene a sapere che c'è stata una controversia tra il suo vicino di casa e una persona del condominio di fronte al vostro, che l'ha denunciato per lesioni personali. Lei, se dovesse raccontare ad un suo conoscente questa situazione, che cosa gli direbbe?	Domanda di descrizione Domanda in personalis La domanda è formulata per osservare come sia configurata la situazione di presente e potenziale reato
1b. Che cosa ha considerato per raccontare al suo conoscente gli aspetti che ha riportato alla domanda precedente?	Domanda di valutazione Domanda in personalis La domanda è formulata per osservare come si valuta per descrivere la situazione di presente e potenziale reato
2. Se il suo vicino di casa, che ha agito provocando delle lesioni, dovesse parlare ad un suo conoscente della situazione, che cosa potrebbe dirgli?	Domanda di descrizione Domanda in alter La domanda è formulata per osservare come sia configurata la situazione di presente e potenziale reato
3. Se la persona del condominio di fronte, che, come parte lesa, ha sporto denuncia, dovesse parlare ad un suo conoscente della situazione, che cosa potrebbe dirgli?	Domanda di descrizione Domanda in alter La domanda è formulata per osservare come sia configurata la situazione di presente e potenziale reato.
4a. In relazione alla situazione descritta alla domanda 1 ("viene a sapere che c'è stata una controversia tra il suo vicino di casa e una persona del condominio di fronte al vostro, che l'ha denunciato per lesioni personali"), rispetto a che cosa lei ritiene utile che si intervenga?	Domanda di valutazione Domanda in personalis La domanda è formulata per osservare come si valuta rispetto alla gestione della situazione di presente o potenziale reato

<p>4b. Lei che cosa farebbe in prima persona?*</p>	<p>Domanda di gestione</p> <p>Domanda in personalis</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si gestisce rispetto alla situazione di presente o potenziale reato</p>
<p>4c. Che valutazioni ha fatto per decidere come agire?</p>	<p>Domanda di valutazione</p> <p>Domanda in personalis</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si valuta rispetto alla gestione della situazione di presente o potenziale reato</p>
<p>4d. A chi si rivolgerebbe in tale situazione?</p>	<p>Domanda di contenuto, non denominata rispetto al processo</p>
<p>4e. Perché si rivolgerebbe a chi ha indicato alla domanda precedente?</p>	<p>Domanda di valutazione</p> <p>Domanda in personalis</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si valuta rispetto a chi rivolgersi in una situazione di presente o potenziale reato</p>
<p>4f. Elenchi tutti i servizi del suo territorio che conosce e può coinvolgere in situazioni di presente/potenziale reato</p>	<p>Domanda di contenuto, non denominata rispetto al processo</p>
<p>5a. Il suo vicino di casa, che ha agito provocando delle lesioni, rispetto a che cosa riterrebbe utile che si intervenisse?</p>	<p>Domanda di valutazione</p> <p>Domanda in alter</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si valuta rispetto alla gestione della situazione di presente o potenziale reato</p>
<p>5b. Che cosa farebbe in prima persona?</p>	<p>Domanda di gestione</p> <p>Domanda in alter</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si gestisce rispetto alla situazione di presente o potenziale reato</p>
<p>5c. Che valutazioni farebbe per decidere come agire?</p>	<p>Domanda di valutazione</p> <p>Domanda in alter</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si valuta rispetto alla gestione della situazione di presente o potenziale reato</p>
<p>6a.</p>	<p>Domanda di valutazione</p> <p>Domanda in alter</p>

<p>La persona di fronte al suo condominio, che, come parte lesa ha sporto denuncia, rispetto a che cosa riterrebbe utile che si intervenisse?</p>	<p>La domanda è formulata per osservare come si valuta rispetto alla gestione della situazione di presente o potenziale reato</p>
<p>6b. Che cosa farebbe in prima persona?</p>	<p>Domanda di gestione</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si gestisce rispetto alla situazione di presente o potenziale reato</p>
<p>6c. Che valutazioni farebbe per decidere come agire?</p>	<p>Domanda di valutazione</p> <p>Domanda in alter</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si valuta rispetto alla gestione della situazione di presente o potenziale reato</p>
<p>7. Rispetto alle azioni di reato descritte alla domanda 1 (<i>"situazione:viene a sapere che c'è stata una controversia tra il suo vicino di casa e una persona del condominio di fronte al vostro, che l'ha denunciato per lesioni personali"</i>), cosa potrebbe accadere se lei e altre persone non interveniste?</p>	<p>Domanda di anticipazione</p> <p>Domanda in personalis</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si anticipano gli scenari possibili rispetto ad una situazione di presente e potenziale reato, nello specifico rispetto ad un mancato intervento nella gestione</p>
<p>8. Se il suo vicino di casa, che ha agito provocando le lesioni, non agisse in alcun modo di fronte alla situazione, che cosa potrebbe accadere?</p>	<p>Domanda di anticipazione</p> <p>Domanda in alter</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si anticipano gli scenari possibili rispetto ad una situazione di presente e potenziale reato, nello specifico rispetto ad un mancato intervento nella gestione</p>
<p>9. La persona di fronte al suo condominio, parte lesa, se non agisse in alcun modo di fronte alla situazione, che cosa potrebbe accadere?</p>	<p>Domanda di anticipazione</p> <p>Domanda in alter</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si anticipano gli scenari possibili rispetto ad una situazione di presente e potenziale reato, nello specifico rispetto ad un mancato intervento nella gestione</p>
<p>10a. Se dovesse descrivere la Giustizia Riparativa ad un suo conoscente, che cosa gli direbbe?</p>	<p>Domanda di descrizione</p> <p>Domanda in personalis</p> <p>La domanda è formulata per osservare come si descrive la giustizia riparativa e l'uso che si fa dei riferimenti</p>
<p>10b. Che cosa ha considerato per rispondere alla domanda precedente?</p>	<p>Domanda di valutazione</p> <p>Domanda in personalis</p>

	La domanda è formulata per osservare come si valuta rispetto a come descrivere la giustizia riparativa
11a. Una persona che ha commesso dei reati come descriverebbe la Giustizia Riparativa?	Domanda di descrizione Domanda in alter La domanda è formulata per osservare come si descrive la giustizia riparativa e l'uso che si fa dei riferimenti
11b. Cosa considererebbe la persona che commesso dei reati per rispondere alla domanda precedente?	Domanda di valutazione Domanda in alter La domanda è formulata per osservare come si valuta rispetto a come descrivere la giustizia riparativa
12a. Una persona, parte lesa dall'azione di reato, come descriverebbe la Giustizia Riparativa?	Domanda di descrizione Domanda in alter La domanda è formulata per osservare come si descrive la giustizia riparativa e l'uso che si fa dei riferimenti
12b. Cosa considererebbe la parte lesa per rispondere alla domanda precedente?	Domanda di valutazione Domanda in alter La domanda è formulata per osservare come si valuta rispetto a come descrivere la giustizia riparativa

Tabella 5: domande e relativi obiettivi

I quattro processi interattivi sono stati osservati nella polarità Personalis e nella polarità Alter. Riprendendole brevemente, la prima fa riferimento alla dimensione del resoconto e dell'auto-attribuzione, la seconda è relativa alla narrazione e all'etero-attribuzione⁹⁸. Declinandola nell'uso della lingua, le domande in Personalis sono state poste in prima persona (come membro della comunità che, ad esempio, assiste all'evento di reato), mentre per le domande in Alter si è chiesto di rispondere collocandosi in un "ruolo altro", nello specifico nella parte lesa e nell'autore del potenziale reato. La proposta di osservare la configurazione che si genera collocandosi nelle diverse polarità ha l'obiettivo di osservare la coerenza narrativa della configurazione. Si è infatti detto nel precedente capitolo che entrambe le polarità sono caratterizzate da una propria coerenza narrativa e che, dall'interazione delle stesse, si genera l'identità dialogica, che ha a sua volta una coerenza generale. Si rende così possibile osservare quanto i vertici delle polarità tendano a coincidere o, viceversa, a distanziarsi entro lo spazio

⁹⁸ Si rimanda al paragrafo 2.2.1

discorsivo. Tale analisi consente di descrivere la configurazione oggetto di osservazione in termini di apertura o chiusura delle possibilità discorsive. Con specifico riferimento alla Responsabilità Condivisa, si osserva come essa venga configurata dal rispondente sia nella descrizione in prima persona, sia nel modo in cui la configura collocandosi nel ruolo della parte lesa e dell'autore del reato. Si anticipa che, un uso principale di repertori di mantenimento, che generano una delega di responsabilità rispetto all'evento di reato, da parte del rispondente in riferimento ad entrambe le polarità, potrebbe concorrere a generare un processo di delega della responsabilità rispetto ai fatti di reato, limitando la generazione di una realtà altra.

3.3 ANALISI E MISURA

3.3.1 M.A.D.I.T Per La Denominazione

Si ribadisce che l'oggetto di studio della Dialogica sia costituito dalle produzioni discorsive, definite a livello metodologico il *testo*. Nella presente ricerca la configurazione oggetto di osservazione è: come la comunità allargata configura il proprio ruolo rispetto alla Giustizia Riparativa, in ottica di Responsabilità Condivisa. Per raccogliere tale configurazione, come anticipato precedentemente, è stato costruito uno strumento ad hoc, costituito di domande aperte in grado di promuovere la generazione di testo da parte dei rispondenti e che avesse come obiettivo quello di descrivere *come la comunità allargata configura il proprio ruolo nei programmi di Giustizia Riparativa, in ottica di Responsabilità Condivisa*. Per analizzare la configurazione raccolta, il testo, è stata applicata la *metodologia M.A.D.I.T per la denominazione dei "repertori discorsivi"*. Si riprende in breve la definizione di *repertorio discorsivo*⁹⁹, quale *"modalità finita di costruzione della realtà, linguisticamente intesa, con valenza pragmatica, che raggruppa anche più enunciati ("arcipelaghi di significato"), articolata in frasi concatenate e diffusa con valenza di asserzione di verità, volta a generare/mantenere una coerenza narrativa"*¹⁰⁰.

Il repertorio è una modalità finita di costruzione della realtà, nei termini in cui è un'unità di discorso completa che configura una realtà discorsiva indipendente da altre. Nel senso comune tale configurazione di realtà diviene una realtà di fatto. È costituito da più enunciati, in quanto il repertorio si articola anche in più frasi interconnesse e concatenate. Gli arcipelaghi di

⁹⁹ Si veda il capitolo 2

¹⁰⁰ Turchi, G. P. (2009). Dati senza numeri. Per una metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali: M.A.D.I.T. Milano: Monduzzi Editore.

significato ne costituiscono la dimensione di contenuto. Si è detto in precedenza che porsi entro il piano del processo (regola d'uso) implica la necessità di sganciarsi da un'analisi riferita ai contenuti. L'analisi del testo secondo M.A.D.I.T., infatti, consente di focalizzarsi rispetto alla dimensione processuale del testo e non sul contenuto. Può accadere infatti che porzioni di risposta apparentemente identiche sul piano del contenuto contribuiscano in modo diverso alla configurazione, dunque non siano identiche sul piano del processo di responsabilizzazione condivisa rispetto alla Giustizia Riparativa.

Si descrivono in seguito i sei passaggi metodologici che costituiscono l'analisi del testo e che sono stati applicati nella presente ricerca al fine di generare il dato osservativo:

1. Porsi la domanda che ha generato il testo

L'elemento cardine e generatore dei successivi passaggi è costituito dalla domanda che genera il testo (Turchi, 2009). Collocandosi nella ricerca la domanda che ha generato il testo è: *A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?* Questa è la domanda di analisi. Il testo della domanda di analisi è stato fatto interagire con il testo delle diverse domande che costituiscono il questionario, ovvero lo strumento. Dall'interazione si sono generate le domande che sono state utilizzate per denominare i repertori dei testi prodotti dai rispondenti alle domande del questionario.

Per portare un primo esempio, la domanda 1a recita: *“Immagini di trovarsi di fronte alla seguente situazione: viene a sapere che c'è stata una controversia tra il suo vicino di casa e una persona del condominio di fronte al vostro, che l'ha denunciato per lesioni personali. Lei, se dovesse raccontare ad un suo conoscente questa situazione, che cosa gli direbbe?”* e aveva come obiettivo la descrizione della configurazione di presente o potenziale reato; interagendo con la domanda di analisi *“A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?”* ha generato la seguente domanda di denominazione: *“Come il testo descrive ad un terzo la controversia in ottica di Responsabilità Condivisa?”*. Questa domanda è stata utilizzata nell'analisi dei testi in risposta alla domanda 1a per denominare i repertori discorsivi.

Si riporta di seguito una tabella per declinare il passaggio per ciascuna delle domande del questionario:

DOMANDA DI ANALISI	DOMANDA DELLO STRUMENTO	DOMANDA DI DENOMINAZIONE
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	1a “Immagini di trovarsi di fronte alla seguente situazione: viene a sapere che c'è stata una	Come il testo descrive ad un terzo la controversia in ottica di responsabilità condivisa?

	controversia tra il suo vicino di casa e una persona del condominio di fronte al vostro, che l'ha denunciato per lesioni personali. Lei, se dovesse raccontare ad un suo conoscente questa situazione, che cosa gli direbbe?"	
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	1b. Che cosa ha considerato per raccontare al suo conoscente gli aspetti che ha riportato alla domanda precedente	Come il testo valuta, in relazione a come descrive la controversia, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	2. Se il suo vicino di casa, che ha agito provocando delle lesioni, dovesse parlare ad un suo conoscente della situazione, che cosa potrebbe dirgli?	Come il testo descrive la controversia in alter, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	3. Se la persona del condominio di fronte, che, come parte lesa, ha sporto denuncia, dovesse parlare ad un suo conoscente della situazione, che cosa potrebbe dirgli?	Come il testo descrive la controversia in alter, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	4a. "In relazione alla situazione descritta alla domanda precedente, rispetto a che cosa lei ritiene utile che si intervenga?"	Come il testo valuta rispetto a come gestire una situazione di controversia, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	4b. Lei che cosa farebbe in prima persona?	Come il testo gestisce la controversia in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	4c. Che valutazioni ha fatto per decidere come agire?	Come il testo valuta per gestire la controversia, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	4e. Perché si rivolgerebbe a chi ha indicato alla domanda precedente?	Come il testo valuta a chi rivolgersi in una situazione di controversia, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	5a. Il suo vicino di casa, che ha agito provocando delle lesioni, rispetto a che cosa riterrebbe utile che si intervenisse?	Come il testo valuta in alter rispetto a come gestire una situazione di controversia, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	5b. Che cosa farebbe in prima persona?	Come il testo in alter gestisce la controversia, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	5c. Che valutazioni farebbe per decidere come agire?	Come il testo in alter valuta per gestire la controversia, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	6a. La persona di fronte al suo condominio, che, come parte lesa	Come il testo valuta in alter rispetto a come gestire una situazione di controversia, in ottica di responsabilità

	ha sporto denuncia, rispetto a che cosa riterrebbe utile che si intervenisse?	condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	6b. Che cosa farebbe in prima persona?	Come il testo in alter gestisce la controversia, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	6c. Che valutazioni farebbe per decidere come agire?	Come il testo in alter valuta per gestire la controversia, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	7. Rispetto alle azioni di reato descritte alla domanda 1, cosa potrebbe accadere se lei e altre persone non interveniste?	Come il testo anticipa le possibili conseguenze del mancato intervento in una situazione di controversia in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	8. Se il suo vicino di casa, che ha agito provocando le lesioni, non agisse in alcun modo di fronte alla situazione, che cosa potrebbe accadere?	Come il testo anticipa in alter le possibili conseguenze del mancato intervento in una situazione di controversia, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	9. La persona di fronte al suo condominio, parte lesa, se non agisse in alcun modo di fronte alla situazione, che cosa potrebbe accadere?	Come il testo anticipa in alter le possibili conseguenze del mancato intervento in una situazione di controversia, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	10a. “Se dovesse descrivere la Giustizia Riparativa ad un suo conoscente, che cosa gli direbbe?”	Come il testo descrive giustizia riparativa in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	10b. Che cosa ha considerato per rispondere alla domanda precedente?	Come il testo valuta, per rispondere alla domanda precedente, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	11a. Una persona che ha commesso dei reati come descriverebbe la Giustizia Riparativa?	Come il testo descrive la giustizia riparativa in alter, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	11b. Cosa considererebbe la persona che commesso dei reati per rispondere alla domanda precedente?	Come il testo valuta in alter, per rispondere alla domanda precedente, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	12a. Una persona, parte lesa dall'azione di reato, come descriverebbe la Giustizia Riparativa?	Come il testo descrive la giustizia riparativa in alter, in ottica di responsabilità condivisa?
A cosa serve il testo per promuovere responsabilità condivisa (rispetto alla giustizia riparativa)?	12b. Cosa considererebbe la parte lesa per rispondere alla domanda precedente?	Come il testo valuta in alter, per rispondere alla domanda precedente, in ottica di responsabilità condivisa?

Tabella 6: domande di analisi, domande dello strumento, domande di denominazione

2. *Anticipare configurazioni discorsive di realtà che generano le possibili risposte alla domanda da parte del gruppo oggetto di indagine a cui è stata posta*

Avendo come riferimento la domanda si rende possibile anticipare lo spazio discorsivo possibile (Turchi, 2009). L'obiettivo di questo secondo passaggio è la collocazione del ricercatore nel ruolo di rispondente, al fine di *“far aderire il ricercatore ai processi di discorso tracciati dal testo in analisi senza sovrascrivere, applicare categorie di conoscenza proprie del lettore”* (Turchi, 2009). L'obiettivo è poter praticare le stesse categorie di conoscenza che configurano la risposta. Per avere come riferimento un esempio, alla domanda 1a (*“Immagini di trovarsi di fronte alla seguente situazione: viene a sapere che c'è stata una controversia tra il suo vicino di casa e una persona del condominio di fronte al vostro, che l'ha denunciato per lesioni personali. Lei, se dovesse raccontare ad un suo conoscente questa situazione, che cosa gli direbbe?”*), si è anticipato il testo *“c'è stato un litigio tra i miei vicini di casa e uno di loro si è beccato una denuncia. Non so bene cosa sia successo. Mi sembra un po' esagerato”*.

3. *Enucleare i passaggi argomentativi, gli “snodi” della risposta*

Il terzo passaggio fa riferimento all'individuazione, nel testo generato in anticipazione al passaggio 2, degli *snodi argomentativi*, ovvero gli *elementi formali* che separano parti del testo diverse tra loro in termini processuali. Nel testo riportato al punto precedente, sono stati individuati i seguenti snodi *“c'è stato un litigio tra i miei vicini di casa e uno di loro si è beccato una denuncia /(snodo)/ Non so bene cosa sia successo /(snodo)/ Mi sembra un po' esagerato”*.

4. *Leggere la risposta data dal gruppo dei rispondenti a fronte di quanto anticipato (ossia confrontarla)*. Il testo anticipato, quello descritto al punto 2 e 3, è stato confrontato con le risposte fornite al questionario alla medesima domanda, si riporta ad esempio il testo *“Racconterei che c'è stata una controversia tra il mio vicino e una persona che abita nel condominio di fronte e che il mio vicino e' stato denunciato da questa persona per lesioni personali”*.

5. *Denominare i repertori attraverso l'utilizzo della definizione di repertorio discorsivo e degli elementi anticipati al punto 3.*

Riprendendo la definizione di repertorio e le anticipazioni del terzo passaggio metodologico si rende possibile per il ricercatore denominare i repertori relativamente al testo generato (dai rispondenti) dalle domande dello strumento. Per la denominazione dei repertori il ricercatore

fa riferimento alla tavola dei repertori discorsivi (*Allegato 1*) che ne esplicita le definizioni e le proprietà processuali. Un esempio di Repertorio per come definito nella tavola è: *“REPERTORIO DELLA DESCRIZIONE (Generativo) Proprietà processuali: - (B): Configura realtà rappresentando una relazione condivisibile tra oggetti”*.¹⁰¹ Utilizzando la definizione, il testo riportato al punto 4, *“Racconterei che c'è stata una controversia tra il mio vicino e una persona che abita nel condominio di fronte e che il mio vicino e' stato denunciato da questa persona per lesioni personali”* è stato denominato “Descrizione”. Relativamente all'esempio, si sarebbe denominato in questo modo: *“c'è stato un litigio tra i miei vicini di casa e uno di loro si è beccato una denuncia (Descrizione). Non so bene cosa sia successo (Commento). Mi sembra un po' esagerato (Giudizio)”*.

6. *Individuare possibili elementi di contenuto che possono costituire il repertorio (arcipelaghi di significato).*

Dopo aver analizzato il testo in ottica processuale, l'ultimo passaggio metodologico prevede l'individuazione dei contenuti, detti arcipelaghi di significato. La presente ricerca ha avuto come focus gli aspetti processuali, non sono dunque stati costruiti per tutte le risposte dei cluster di significato. Si menziona come esempio un cluster osservato rispetto alla domanda 10a (*“Se dovesse descrivere la Giustizia Riparativa ad un suo conoscente, che cosa gli direbbe?”*) definito “mancata conoscenza della Giustizia Riparativa” che comprende un insieme di testi in cui è esplicito il riferimento al fatto di non conoscere il paradigma (ad esempio: *“Non saprei spiegare sinceramente, ammetto di essere ignorante in materia”*; *“Non conosco la definizione, quindi in caso prima mi informerei o non glie la descriverei”*; *“Onestamente non ne ho mai sentito parlare ma immagino che sia una forma di Giustizia applicata per appianare e risolvere torti”*; *“Non la conosco”*).

3.3.2 Gli Indici di Misura

Si è fatto in precedenza riferimento alle regole d'uso, ovvero i vari modi attraverso cui il linguaggio ordinario configura discorsivamente la realtà di senso (Turchi&Orrù, 2014). Queste modalità discorsive sono quindi costituite dai Repertori Discorsivi, le unità processuali del processo dialogico. Nei paragrafi precedenti si è fatto riferimento ad uno dei criteri di demarcazione della Dialogica, la denominazione dell'ente teorico, resa possibile dalla

¹⁰¹ *Allegato 1 - Glossario della Tavola periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi*

definizione di ogni singolo repertorio e dalle relative proprietà processuali, riportate nella tavola semi-radiale. Il secondo criterio di demarcazione consiste nella *misura*. Come accennato nel secondo capitolo, nella Tavola Periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi l'organizzazione semiradiale permette di quantificare le proprietà dei repertori (Turchi&Orrù, 2014). È possibile nominare due misure dei repertori, il *peso dialogico* e il *momento dialogico*. Riprendendoli in breve, il primo fa riferimento alla “*capacità di generare configurazioni discorsive rispetto al gruppo a cui appartiene*”, è una caratteristica del repertorio che deriva dalla classe di appartenenza dei repertori; il secondo riguarda “*il grado di relazione del repertorio con gli altri repertori*” ed è relativo alle proprietà processuali delle regole d'uso. Nell'utilizzo della Tavola Periodica degli elementi è possibile attribuire ai repertori un valore di peso dialogico (da 0.1 a 0.9) e di momento dialogico (da 1 a 9). A seguito dell'operazione di misura, dunque a partire dal dato osservativo raccolto, si rende possibile prefigurare, in anticipazione, delle possibili configurazioni discorsive future. Peso dialogico e momento dialogico misurano la generatività e la dialogicità della specifica configurazione in un determinato momento, non sono misure statiche e immutate.

Nella presente ricerca, a seguito dell'analisi del testo, e dunque della denominazione dei repertori discorsivi, si è proceduto nella misurazione della configurazione. Si è valutato strategico descrivere la stessa sia rispetto al peso dialogico, che rispetto al momento dialogico. Il primo, si è detto, rende conto della generatività della configurazione e si lega alle proprietà processuali facendo riferimento alla categoria di appartenenza dei repertori (se di mantenimento, generativi o ibridi). Ha consentito di fornire un dato, dunque, rispetto a quale sia la portata, in termini di generatività, della configurazione, ci consente di “scattarne” una fotografia. Il momento dialogico indica quanto la configurazione discorsiva sia flessibile, risultando strategico per generare anticipazioni circa la possibilità che la configurazione si modifichi.

Un alto valore di peso dialogico segnala che il contributo discorsivo articolato e reso accessibile all'interazione, ossia presenta elementi espliciti e organizzati che rendono possibile interagire, proseguire il discorso, configurare esigenze comuni e co-progettare obiettivi condivisi. Questo è particolarmente rilevante nei contesti della Giustizia Riparativa. Un peso dialogico elevato riflette, dunque, l'impiego di Repertori Generativi, che permettono la configurazione di molteplici realtà, la formulazione di proposte e il riferimento esplicito a obiettivi orientati alla trasformazione e alla coesione. Parallelamente, un alto valore di momento dialogico indica che il contributo discorsivo si colloca in relazione con altri contributi presenti nello spazio discorsivo, rendendo conto di una pluralità di modalità discorsive e della competenza di

utilizzare configurazioni differenziate a seconda della situazione. In riferimento alla gestione delle controversie, ad esempio, un momento dialogico elevato suggerisce la competenza di accedere a diversi strumenti discorsivi, adattandoli a seconda delle esigenze. In tal senso, il momento dialogico elevato rappresenta un indicatore della variabilità e della flessibilità delle configurazioni discorsive utilizzate, qualità fondamentali per la costruzione di assetti fondati sulla Responsabilità Condivisa.

3.4 DESCRIZIONE DEI RISULTATI

3.4.1 Descrizione del gruppo oggetto di indagine

La ricerca ha coinvolto 62 rispondenti che hanno dichiarato:

- di essere maggiorenni;
- di aderire volontariamente alla ricerca in qualità di partecipanti;
- di essere a conoscenza degli obiettivi e delle finalità di tale progetto di ricerca;
- di essere a conoscenza che i dati ricavati, nell'assoluto anonimato, saranno trattati esclusivamente ai fini didattici e di ricerca.

Il gruppo dei partecipanti è un gruppo eterogeneo, dell'età compresa tra i 20 e 66 anni, di cui 26 rispondenti sono uomini e 36 sono donne.




Grafico 1: distribuzione di genere

Per quanto riguarda la distribuzione relativa all'età, quasi la metà dei rispondenti è di età compresa tra 20 e 29 anni, il 49,2% (nel grafico, in viola). Segue la fascia 50-59, con il 24,6%. I rispondenti di età compresa tra i 30 e 39 sono il 9,8%. La fascia 40-49 e quella over 60 costituiscono entrambe l'8,2%.




Grafico 2: distribuzione rispetto all'età

La maggior parte dei rispondenti vive in Veneto (82,3%), una parte in Lombardia (9,7%) e i rimanenti sono distribuiti rispetto alle altre regioni italiane. Dei 51 rispondenti veneti, il 43,1% è della provincia di Padova e il 41,2% della provincia di Treviso.




Grafico 3: distribuzione luogo di provenienza (regione)




Grafico 4: distribuzione luogo di provenienza (provincia veneta)

Per quanto riguarda il livello di scolarizzazione, la metà dei rispondenti ha conseguito la Licenza Superiore (50%). Il 9,7% ha la Licenza Media, il 14,5% ha conseguito una Laurea Triennale e circa un quarto dei rispondenti ha conseguito una Laurea Magistrale/Master/Dottorato.




Grafico 5 : distribuzione relativa al grado di istruzione

Infine, il gruppo dei rispondenti risulta eterogeneo rispetto all'attuale occupazione. Per quanto concerne le principali occupazioni, il 22,5% dei rispondenti lavora come impiegato, il 14,5% è composto da studenti e l' 8% è composto di studenti-lavoratori, insegnanti e lavoratori dipendenti.




Grafico 6: occupazione

3.4.2 Processo interattivo di descrizione

Si è definito in precedenza l'obiettivo dello strumento: *descrivere come la Comunità allargata promuove Responsabilità Condivisa in ottica di Giustizia Riparativa*. Le domande dello strumento sono state costruite per poterla osservare nei quattro processi interattivi che sono stati identificati: la descrizione del fatto di reato, la valutazione di cosa prendere in considerazione per descrivere, gestire e anticipare rispetto al fatto di reato, la gestione del fatto di reato e l'anticipazione degli scenari possibili. Nei prossimi paragrafi si propone la descrizione dei risultati rispetto ai quattro processi interattivi .

Il primo processo che è stato analizzato è il processo interattivo di descrizione, nello specifico la *descrizione a terzi del fatto di presente e potenziale reato* (domande 1,2,3) e la *descrizione a terzi della Giustizia Riparativa* (domande 10a,11a,12a).

<p>1a. Immagini di trovarsi di fronte alla seguente situazione: viene a sapere che c'è stata una controversia tra il suo vicino di casa e una persona del condominio di fronte al vostro, che l'ha denunciato per lesioni personali. Lei, se dovesse raccontare ad un suo conoscente questa situazione, che cosa gli direbbe?</p>	<p>2. Se il suo vicino di casa, che ha agito provocando delle lesioni, dovesse parlare ad un suo conoscente della situazione, che cosa potrebbe dirgli?</p>	<p>3. Se la persona del condominio di fronte, che, come parte lesa, ha sporto denuncia, dovesse parlare ad un suo conoscente della situazione, che cosa potrebbe dirgli?</p>
---	---	--

10a. Se dovesse descrivere la Giustizia Riparativa ad un suo conoscente, che cosa gli direbbe?	11a. Una persona che ha commesso dei reati come descriverebbe la Giustizia Riparativa?	12a. Una persona, parte lesa dall'azione di reato, come descriverebbe la Giustizia Riparativa?
---	---	---

Tabella 7: domande relative al processo di descrizione

Entrare nel merito della descrizione, ad esempio del fatto di reato, consente di osservare come la Comunità allargata configuri l'azione di reato, ovvero a che cosa presti attenzione, quali elementi prenda in considerazione per descriverla, in che modo riferisca agli altri l'azione; come, dunque, la modalità di descrizione concorra a promuovere Responsabilità Condivisa, laddove alcuni modi di descrivere il fatto di reato concorrono maggiormente di altri. Alcune modalità di descrivere il fatto di reato concorrono maggiormente alla creazione di un ruolo che contribuisce ad una Responsabilità Condivisa. Ad esempio, configurare il reato nei termini di *“basta non se ne può più”* è una modalità che stabilisce un'unica realtà, non entra nel merito della questione, non la descrive in modo chiaro se non per chi lo riferisce, generando in tal modo una delega della responsabilità a terzi.

Per poter osservare *le modalità con i cui i rispondenti descrivono*, in questo caso, si è ricorso all'analisi del testo e alla definizione di Repertorio Discorsivo. Le diverse risposte sono state analizzate seguendo i passaggi metodologici riportati in precedenza e denominate utilizzando le definizioni dei Repertori Discorsivi riportate nella Tavola Periodica. Ad ogni testo (si intendano le risposte al questionario) o porzione di testo è stato associato un Repertorio. Il repertorio, rispetto a questo processo interattivo, indica *come (con quale modalità) il testo descrive*. Si è detto in precedenza che i Repertori sono suddivisi in repertori generativi, di mantenimento e ibridi e che, come è possibile osservare nella Tavola Periodica, questi contribuiscono in modo diverso alla configurazione. La configurazione può essere descritta nei termini di peso dialogico, dunque nella sua portata generativa, e di momento dialogico, ovvero come è possibile che la configurazione possa modificarsi nel tempo. Questi valori dipendono dai Repertori utilizzati. Per fare un esempio, l'ampio utilizzo di Repertori di mantenimento diminuisce la portata generativa della configurazione, ovvero il grado di Responsabilità Condivisa rispetto alla Giustizia Riparativa. In ottica di Responsabilità Condivisa, la stessa aumenta laddove si usano Repertori generativi.

Nel caso del processo di descrizione, in risposta alle domande 1a, 2, 3, 10a, 11a e 12a, i Repertori maggiormente utilizzati dai partecipanti alla ricerca sono Repertori di mantenimento. Nel grafico:

- in rosso si riportano i Repertori di mantenimento

- in verde si riportano i Repertori generativi
- in giallo si riportano i Repertori ibridi




Grafico 7: distribuzione in percentuale dei repertori discorsivi del processo di descrizione

La grande frequenza di Repertori di mantenimento concorre a determinare bassi livelli di peso e momento dialogico, come si rileva dalla tabella a seguire:

PESO DIALOGICO	MOMENTO DIALOGICO
0.3	4.1

Tabella 8: peso e momento dialogico (processo di descrizione)

Sulla scala da 0.1 a 0.9 si osserva un valore di *peso dialogico* di 0.3. Il valore che si osserva, in questo caso, rende conto di un largo uso di Repertori di mantenimento. Il valore di 0.3 permette di descrivere la configurazione oggetto di osservazione in termini di basso grado di generatività. L'ampio uso dei Repertori di mantenimento e la conseguente scarsa portata generativa circoscrive il processo interattivo di descrizione alla presa in considerazione di pochi elementi e non entra nel merito della questione, offrendo pochi contributi che consentono di generare altro a partire da quanto portato, permettendo di assumere un ruolo in termini di Responsabilità Condivisa. Il valore di *momento dialogico* ha come riferimento una scala da 1 a 10, rispetto alla quale si osserva un valore di 4.1. Il momento dialogico permette di osservare la configurazione nei termini della variabilità. In questo caso la configurazione rispetto a come si descrive tende alla staticità, nei termini in cui le modalità utilizzate per descrivere, il fatto di reato e la giustizia riparativa, non permettono di contemplare altri modi. Si mantiene principalmente l'utilizzo dei medesimi Repertori Discorsivi, in questo caso principalmente il repertorio del Sancire, del Giudizio, del Commento e della Descrizione. L'utilizzo di Repertori diversi (si intenda vari) rende conto della possibilità di configurare e descrivere la

configurazione in modalità diverse. Di contro, l'utilizzo degli stessi Repertori, come in questo caso, concorre a mantenere una descrizione della situazione di presente e potenziale reato definita sempre allo stesso modo e che è poco possibile si modifichi.

Riprendendo i Repertori, si riportano le modalità utilizzate più di frequente. Si è accennato all'utilizzo dei Repertori di mantenimento. I Repertori che è possibile osservare più frequentemente sono il repertorio del Sancire, con una percentuale del 31,65%, il Repertorio del Commento al 13,45% e il Giudizio, con il 12,89%. A questi segue, con una percentuale del 12,32% l'utilizzo del repertorio generativo della Descrizione.

Di seguito una tabella riassuntiva nella quale si riportano anche alcune risposte esemplificative:

Repertori:	Frequenza percentuale:	in	Stralci di testo esemplificativi:
SANCIRE	31,65%		1a: "Due persone non riescono a trovare un compromesso" 2: "Sicuramente che non ha cominciato lui" 3: "Che il tipo è psicopatico" 10a: "L'autore del reato che cerca di "riparare" al danno inferto" 12a: "La parte lesa vuole punire chi l'ha ferito, non gliene frega nulla di riabilitare piuttosto che 'riparare'"
COMMENTO	13,45%		3: "Non conoscendo la persona del condominio di fronte non saprei" "dovrebbe dirgli come sono andati i fatti"
GIUDIZIO	12,89%		11a "dubbia" "che non è giusta"
DESCRIZIONE	12,32%		3: "Ho litigato con il vicino e lui mi ha messo le mani addosso. Ho dovuto denunciarlo perché mi ha fatto male" 12a "come un modo per ottenere giustizia senza solo punire, ma anche cercare un risarcimento e un confronto con chi ha sbagliato. Potrebbe vederla come un'opportunità per capire le motivazioni dell'altra persona e trovare una soluzione che la aiuti a superare il danno subito."

Tabella 9: repertori più frequenti (processo di descrizione)

Oltre ai Repertori riportati in tabella sono stati utilizzati, in percentuali minori, alcuni Repertori ibridi e altri repertori di mantenimento. È possibile osservarli nel grafico a torta riportato alla pagina precedente (*Grafico 7*). Al fine della descrizione dei risultati saranno presi in considerazione i quattro Repertori più frequenti, riportati nella tabella.

Il repertorio più frequente è il Repertorio del *Sancire*, utilizzato nel 31,65% dei testi.

Dalla definizione nella Tavola Periodica, *il Repertorio del Sancire la realtà è un Repertorio di Mantenimento che “Configura realtà in modo assoluto, certo (dunque non modificabile)”*¹⁰². Configurare secondo le modalità del Sancire implica definire ciò che si dice in quanto realtà certa, stabile e che non si modifica. Nel definirla non si rende esplicito in virtù di cosa si stia sancendo. Prendendo un testo come esempio, alla domanda che chiedeva di descrivere ad un terzo la situazione di presente/potenziale reato (prima domanda) si risponde: *“Il mio condominio è diventato campo di guerra tra il mio vicino e quello del condominio di fronte. Uno è un criminale infatti è stato denunciato”*. Questa modalità di descrivere è una modalità del Sancire che stabilisce che il condominio sia un campo di guerra tra i due litiganti, non offrendo gli elementi per rendere chiara la situazione ad un terzo. Non offre lo spazio per poter configurare la situazione in un altro modo, da qui la bassa portata generativa del repertorio, che mantiene una definizione della situazione immutata e valida solo per chi parla. L’uso di questa modalità risulta critico sia rispetto al poter condividere quanto detto con terzi, in quanto la mancata esplicitazione dei criteri usati per definire il condominio un campo di guerra o il condomino un criminale, mantengono la situazione critica come tale.

Il secondo Repertorio maggiormente utilizzato è il Repertorio del Commento (13,45%), definito come *“modalità discorsiva che configura realtà in modo non pertinente a quanto posto dalla domanda secondo criteri propri ed esclusivi della voce narrante, non esplicitati e nemmeno condivisibili. L’argomentazione portata consente di non rispondere alla domanda e viene offerta secondo le proprietà processuali del sancire la realtà e dell’opinione”*¹⁰³. Nel caso della ricerca, le risposte al questionario denominate attribuendo l’etichetta del Commento sono risposte che sono state fornite in modo non pertinente rispetto alla domanda. Per fare un esempio, alla domanda 3 (*“Se la persona del condominio di fronte, che, come parte lesa, ha sporto denuncia, dovesse parlare ad un suo conoscente della situazione, che cosa potrebbe dirgli?”*) non si fornisce una risposta rispetto a come la parte lesa descriverebbe la situazione, ma si fornisce una risposta in cui in prima persona si stabilisce cosa la persona che ha sporto denuncia dovrebbe fare: *“dovrebbe dirgli come sono andati i fatti”*. Un’altra modalità di offrire un Commento è stato rispondere *“Sarei preoccupata anche per la mia incolumità”* alla prima domanda, che chiedeva invece di descrivere a terzi la situazione tra i due vicini. Rispetto alla costruzione di un ruolo in termini di Responsabilità Condivisa, descrivere secondo le modalità

¹⁰² Allegato 1 - Glossario della Tavola periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi

¹⁰³ Allegato 1 - Glossario della Tavola periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi

del Commento non consente di offrire un contributo rispetto al processo interattivo nei termini in cui si riportano degli elementi non pertinenti e validi, che spostano il focus del discorso su altro rispetto a quanto richiesto dalla domanda.

Il terzo Repertorio utilizzato in ordine di frequenza è il Repertorio del Giudizio (12,89%), repertorio di mantenimento che è definito: *“Modalità discorsiva che configura la realtà secondo le proprietà processuali del sancire la realtà utilizzando attributi di tipo valoriale (morale e/o qualitativo) senza esplicitare i criteri utilizzati per l’attribuzione costituendo una realtà propria ed esclusiva della voce narrante e pertanto non condivisibile. Configura realtà in modo assoluto, certo (dunque non modificabile). Configura realtà a partire da una posizione propria del parlante (non condivisibile, senza esplicitare i criteri usati per porre l’affermazione)”*¹⁰⁴. L’utilizzo di tale modalità è emerso, ad esempio, nel definire la Giustizia Riparativa *“dubbia”*, *“che non è giusta”*. Descrivere secondo la modalità del Giudizio limita il contributo alla sola presa in considerazione degli elementi di tipo valoriale e morale. Nei casi appena menzionati relativi alla Giustizia Riparativa, descriverla in quanto dubbia o ingiusta limita il contributo di quello che si sta dicendo unicamente ad una caratterizzazione di questi aspetti, a discapito dell’osservazione di più elementi relativi alla Giustizia Riparativa. E sono aspetti che non specificano, dal momento che non si esplicita in virtù di cosa la si definisca, ad esempio, dubbia. Descrivendo secondo questa modalità, analogamente a quanto accade con il Sancire, viene meno l’assunzione di ruolo rispetto alla responsabilità, nei termini in cui si offre un contributo poco chiaro e limitato a quanto si qualifica, rendendo critica la definizione di esigenze chiare per l’intera Comunità.

Un altro Repertorio che ha una frequenza considerevole (12,32%) è il Repertorio della Descrizione, unico Repertorio Generativo utilizzato rispetto all’intero processo interattivo proprio di descrizione. Tale Repertorio *“Configura realtà rappresentando una relazione condivisibile tra oggetti”*¹⁰⁵. Si faccia riferimento ai seguenti testi di risposta: *“Raconterei che c’è stata una controversia tra il mio vicino e una persona che abita nel condominio di fronte e che il mio vicino è stato denunciato da questa persona per lesioni personali”*; *“c’è stata una controversia tra il vicino di casa e un inquilino del condominio di fronte, il secondo ha sporto denuncia per lesioni personali”*. Confrontando i testi con quanto riportato in precedenza per la modalità del Sancire, in questo caso è possibile osservare che nel descrivere la situazione di reato il testo offra diversi elementi, organizzati tra loro, chiari ed espliciti. In

¹⁰⁴ Allegato 1 - Glossario della Tavola periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi

¹⁰⁵ Allegato 1 - Glossario della Tavola periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi

questi termini si favorisce una configurazione di senso in cui si offre o si può offrire un contributo e condividere quanto detto assumendo un ruolo che consente di generare, a partire da quanto portato, la possibilità di identificare esigenze comuni e modalità di gestione della situazione.

Per quanto riguarda la Giustizia Riparativa, la descrizione è una modalità che si usa ad esempio per dire *“È un sistema nuovo previsto nel nostro sistema processuale che permette di mettere in contatto vittima e aggressore al fine di trarne reciproco giovamento”*. Rispetto a quanto posto per la stessa domanda secondo la modalità del Giudizio (si veda l’esempio di prima: *“dubbia”, “che è ingiusta”*), in questo caso si osserva una descrizione della stessa che fornisce una serie di elementi e che rende quanto portato chiaro a terze persone, riportabile e utilizzabile, consentendo a partire da quanto detto e dagli elementi considerati di ampliare le possibilità e di configurare altro rispetto a quanto offerto.

Le domande costruite per osservare il processo di descrizione sono state poste in prima persona (secondo la teoria di riferimento¹⁰⁶ in Personalis – domande 1a, 10) e in terza persona (l’Alter) sia in riferimento alla persona autrice delle lesioni (2, 11a) sia di chi ha sporto la denuncia (3, 12a). Si sono osservate alcune differenze nei risultati tra le due categorie di domande. Nello specifico, nelle domande in Personalis si osservano livelli di PD e MD più elevati.

PESO DIALOGICO PERSONALIS	MOMENTO DIALOGICO PERSONALIS
0.4	5.1
PESO DIALOGICO ALTER	MOMENTO DIALOGICO ALTER
0.3	3.5

Tabella 10: peso e momento dialogico in Ater e Personalis (processo di descrizione)

Questi valori rendono conto di una diversa distribuzione dei repertori discorsivi. *In Personalis prevale l’utilizzo del Repertorio della Descrizione, con un valore del 23,08%*. Segue poi l’utilizzo di modalità di mantenimento, quali Giudizio (20%), Sancire (16,92%) e Commento (12,82%).

La descrizione rende conto di testi quali, ad esempio, *“c’è stata una controversia tra il vicino di casa e un inquilino del condominio di fronte, il secondo ha sporto denuncia per lesioni*

¹⁰⁶ si rimanda al paragrafo 2.2.1

personali” oppure *“Ho sentito che qualcuno del condominio di fronte ha denunciato ... per lesioni personali”*, fornendo gli elementi ed esplicitando la relazione tra loro e aprendo alla possibilità di generare ulteriori configurazioni.

In Alter spicca la percentuale del 40% relativa all'utilizzo della modalità del Sancire, seguita poi da Commento (13,22%), Possibilità (che raggiunge il 9,69%) e Giudizio (8,81%).

Il Sancire è utilizzato per stabilire, ad esempio, che il vicino che ha agito provocando delle lesioni, nel descrivere la situazione *“si giustificerebbe”*, *“che la rabbia l'ha fatto padrone”* e che il vicino che l'ha denunciato *“racconterebbe i fatti per come sono accaduti”* o che *“cercherebbe di diffamare ulteriormente il vicino”*. Stabilisce queste realtà come dati di fatto, generando una configurazione del fatto di reato non modificabile.

Questa differenza di valori tra Alter e Personalis rende conto del fatto che mentre in prima persona le modalità utilizzate per descrivere la situazione di presente e potenziale reato sono poco più generative e più varie, nel descrivere la situazione collocandosi come persona che ha sporto denuncia o che ha agito lesioni la tendenza è di rispondere con modalità di mantenimento (in questo caso usando modalità del sancire e del giudizio) sulla base di ciò che si aspetta direbbe quella persona rispetto al ruolo che ricopre. Si considera quasi esclusivamente la categoria di appartenenza (autore di reato o parte lesa), sulla base del processo di tipizzazione¹⁰⁷ mediante il quale si configura l'altro in quanto astrazione categoriale. Si sancisce, ad esempio, che *“la rabbia l'ha fatto padrone”* in quanto è un autore di reato oppure che *“Racconterebbe i fatti avvenuti facendo la vittima”* in quanto è la parte lesa. Non si osserva in Alter l'uso di modalità che vadano oltre questi ruoli.

È possibile, inoltre, osservare un diverso utilizzo della modalità tra i testi relativi alla *descrizione della situazione di reato* (1a, 2 e 3) e quelli relativi alla *descrizione della Giustizia Riparativa* (10a, 11a, 12a). Pur osservando valori di momento e peso dialogico pressoché identici (PD=0.3 per entrambi e MD=4.2 e 4.3) la distribuzione dei repertori presenta delle differenze.

Nella descrizione del fatto di reato si fa ampissimo utilizzo del Repertorio del Sancire, con una percentuale che tocca il 42,33%. Nel descrivere cosa è accaduto, si stabilisce: *“tra i vicini non corre buon sangue”*, che chi agito provocando lesioni per descrivere l'accaduto *“Si giustificerebbe dando la colpa all'altro”* e che chi ha denunciato *“Direbbe la propria versione”*. Segue il Giudizio con 12.70%, mentre gli altri Repertori non si presentano con frequenza significativa.

¹⁰⁷ Si rimanda al paragrafo 2.2.1

Nella descrizione della giustizia riparativa, per quanto permanga al primo posto il Sancire, la percentuale che si osserva è del 19,64% (rispetto al 42,33%) rispetto alla quale non si discostano particolarmente le percentuali degli altri Repertori, che risultano più vari (tra questi Commento al 18,45%, Descrizione al 15,48% e Non risposta al 14,88%). In questo caso si osserva dunque anche l'utilizzo del Repertorio Generativo della Descrizione. La stessa è osservabile in testi quali *“È un procedimento che permette alle due parti di partecipare insieme se entrambe sono d'accordo alla risoluzione delle questioni con l'aiuto di un terzo imparziale”*. Si porta infine l'attenzione sul Repertorio della Non Risposta (*“Configura realtà evitando la domanda posta”*), emerso rispetto alla descrizione della Giustizia Riparativa. In particolare, alla domanda 10a *“Se dovesse descrivere la Giustizia Riparativa ad un suo conoscente, che cosa gli direbbe?”* la Non Risposta viene usata per dire: *“non ho conoscenze in merito”*, *“Non saprei spiegare sinceramente, ammetto di essere ignorante in materia”*, *“non ne ho mai sentito parlare”*, *“non la conosco”*. Nonostante la definizione dei principi di giustizia riparativa sia resa disponibile entro i riferimenti normativi, a partire dal decreto legislativo del 2021, il 27,9% dei testi mostra che tali riferimenti non siano necessariamente conoscenza della comunità. La mancata conoscenza degli obiettivi e della definizione stessa della Giustizia Riparativa potrebbe essere critica rispetto alla possibilità di promuovere Responsabilità Condivisa, laddove la mancanza di riferimenti comuni potrebbe facilitare l'emergere di modalità dell'opinione, del giudizio e della generalizzazione, che rendono critico l'assunzione di un ruolo attivo, la costruzione di obiettivi comuni e la condivisione di strategie rispetto alla gestione dei fatti di reato.

3.4.3 Processo interattivo di valutazione

Il secondo processo identificato è il processo di valutazione, che riguarda le modalità con cui sono offerte le considerazioni e quali elementi sono presi in considerazione per attuare una serie di processi. Riguarda, ad esempio, come si valuta per descrivere (quali elementi e con quali modalità si valuta per descrivere), come si valuta per gestire/decidere come agire e come si valuta per anticipare.

Nella presente ricerca il processo di valutazione si è osservato rispetto alle seguenti domande:

1b. Che cosa ha considerato per raccontare al suo conoscente gli aspetti che ha riportato alla domanda precedente?	4a. “In relazione alla situazione descritta alla domanda precedente, rispetto a che cosa lei ritiene utile che si intervenga?”	4c. Che valutazioni ha fatto per decidere come agire?
---	---	--

4e. Perché si rivolgerebbe a chi ha indicato alla domanda precedente?	5a. Il suo vicino di casa, che ha agito provocando delle lesioni, rispetto a che cosa riterrebbe utile che si intervenisse?	5c. Che valutazioni farebbe per decidere come agire?
6a. La persona di fronte al suo condominio, che, come parte lesa ha sporto denuncia, rispetto a che cosa riterrebbe utile che si intervenisse?	6c. Che valutazioni farebbe per decidere come agire?	10b. Che cosa ha considerato per rispondere alla domanda precedente?
11b. Cosa considererebbe la persona che commesso dei reati per rispondere alla domanda?	12b. Cosa considererebbe la parte lesa per rispondere alla domanda precedente?	

Tabella 11: domande relative al processo di valutazione

Per approfondire, la domanda 1b chiedeva: *“Che cosa ha considerato per raccontare al suo conoscente gli aspetti che ha riportato alla domanda precedente?”*, laddove la domanda precedente chiedeva di descrivere a terzi la situazione di controversia tra i due vicini. L’obiettivo della domanda 1b è, dunque, quello di osservare *come si valuta per descrivere*, ovvero a quali criteri si fa riferimento, quali elementi si prendono in considerazione, e con quali modalità, per descrivere la situazione di presente e potenziale reato. La domanda 4c, per offrire un altro esempio, osserva invece la valutazione rispetto al processo di gestione. Chiede: *“Che valutazioni ha fatto per decidere come agire?”*, rispondendo all’obiettivo di osservare *come si valuta per gestire la situazione di reato*.

Alcune modalità di valutazione ricorrono, ad esempio, ad aspetti legati alla *definizione* di Giustizia Riparativa, laddove la stessa può essere usata per descriverla agli altri (come richiesto ad esempio alle domande 10 a, 11 a e 12 a, e la cui valutazione è osservata alle domande 10b,11b,12b). Esplicitare i termini di quanto si riporta, evidenziare e chiarire gli elementi presi in considerazione nel processo di valutazione permette di condividere quanto detto alle altre persone e di offrire dei punti di partenza rispetto a quali generare ulteriori possibilità. In altri casi, nel valutare per descrivere la Giustizia Riparativa sono stati presi in considerazione elementi personali, si può osservare i testi quali (in risposta a: *“Che cosa ha considerato per rispondere alla domanda precedente?”*, laddove la stessa è *“Se dovesse descrivere la Giustizia Riparativa ad un suo conoscente, che cosa gli direbbe?”*): *“Che purtroppo la giustizia non sempre è adeguata”, “Supposizione personale”, “Situazione personali in cui non sono stata aiutata”*. Il riferimento ad elementi personali rende ciò che viene portato chiaro unicamente

per chi esprime la valutazione e meno utilizzabile dagli altri. Una criticità che emerge si lega anche all'assunzione di un ruolo attivo in ottica di Responsabilità Condivisa, laddove in testi quali *“Che purtroppo la giustizia non sempre è adeguata”* la questione è delegata a terzi e considerata altro rispetto alle competenze di chi parla, non contemplando in questo modo il proprio coinvolgimento rispetto alla questione; emerge in questi termini l'esigenza di configurare un ruolo nella gestione nei termini di Responsabilità Condivisa, in cui si offra dunque un contributo. Altresì è possibile osservare delle modalità di valutazione in cui si considerano elementi legati al perseguimento di obiettivi di Coesione, si porta come esempio il seguente testo: *“Per aiutare a trovare la soluzione migliore per tutti”; “per permettere alla parte lesa di ottenere un risarcimento e all'aggressore di effettuare un percorso terapeutico di consapevolezza sulle proprie azioni e di riabilitazione sociale in strutture preposte (non necessariamente in regime carcerario, dipende dalle specifiche del reato) allo scopo che venga effettuato un reinserimento in società funzionale per questa persona e per la comunità.”*. Queste modalità di valutazione configurano obiettivi orientati alla coesione della comunità e che prevedono il coinvolgimento degli individui in quanto ruoli che concorrono attivamente a gestire ciò che accade.

Entrando nello specifico dell'analisi del testo, si riporta la seguente distribuzione dei Repertori Discorsivi:




Grafico 8: distribuzione in percentuale dei repertori discorsivi del processo di valutazione

Si osserva la forte prevalenza nell'uso di Repertori di Mantenimento, a cui segue l'uso dei Repertori Generativi di Descrizione e Riferimento all'Obiettivo e infine di alcuni Repertori ibridi.

Questa distribuzione dei Repertori determina bassi valori di peso e momento dialogico, nello specifico:

PESO DIALOGICO	MOMENTO DIALOGICO
0.3	4.5

Tabella 12: peso e momento dialogico (processo di valutazione)

I repertori maggiormente utilizzati sono riportati di seguito in tabella:

SANCIRE	30%	1a "Solo i fatti." 4a "È importante agire sull' educazione delle nuove generazioni." 4c "Buon senso" 6a "Sicuramente vorrebbe risarcimento danni fisici e morali" "A nulla visto che è una persona aggressiva"
DESCRIZIONE	12,71%	10b "Ho considerato il fatto che i concetti stessi di giustizia, di diritto, di legge sono stato concepito perché ad un torto subito, ci fosse una "riparazione" adeguata" 1a "Ho tenuto in considerazione la denuncia per lesioni, per paura di avere una persona violenta vicino casa."
COMMENTO	12,41%	4e "Non lo so manco io perché alla fine non fanno un cazzo quando serve ma da chi vuoi che vada se non da loro?" 10b "La domanda è troppo generale" 5a "Non riesco ad immedesimarmi in una persona che agisce provocando lesioni"
NON RISPOSTA	9,23%	(i testi sono per lo più risposte bianche)
RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO	7,26%	4c "L'obiettivo è migliorare il benessere sociale, tutelando il singolo."

Tabella 13: repertori più frequenti (processo di valutazione)

Il Repertorio riportato più di frequente, oltre il 30% dei testi è il Sancire, Repertorio di Mantenimento che, per definizione, stabilisce la realtà in modo certo e imm modificabile. Per portare degli esempi, nel valutare come intervenire si sancisce che "È importante agire sull' educazione delle nuove generazioni", stabilendolo come dato di fatto e senza esplicitarne i

presupposti. Oppure si stabilisce che la parte lesa, per descrivere la Giustizia Riparativa, considererebbe il *“Pentimento”*. O ancora, nel valutare come agire, si risponde *“Ho semplicemente detto la verità”*. In tutti i testi riportati, pur differendo relativamente agli aspetti di contenuto, si osserva una modalità di valutazione che prende in considerazione un solo elemento, stabilendo come assoluto, escludendo dalla valutazione tutte le altre possibilità, concorrendo a generare una configurazione che con difficoltà si modifica in altro. Si stabilisce definitivamente, ad esempio, che per gestire quanto generato dal reato l'autore delle lesioni non considererebbe *“nulla, visto che è una persona aggressiva”*. In termini di Responsabilità Condivisa e della possibilità di costruire un ruolo che concorra alla gestione di quanto emerge dal reato, proporre delle valutazioni secondo la modalità del Sancire limita il contributo in quanto quello che si porta non esplicita riferimenti usabili da terzi.

Offrire il proprio contributo secondo la modalità della Descrizione (come avvenuto nel 12,71%) consente di offrire gli elementi considerati rendendoli chiari e riferibili anche a terzi. In questi termini incrementa il grado di coinvolgimento in termini di Responsabilità Condivisa rispetto alla Giustizia Riparativa, in quanto il contributo può concorrere a generare e configurare esigenze, obiettivi comuni e strategie. Alcuni esempi dell'uso di questa modalità sono: *“Ho pensato al bene di tutte le persone e alla paura che una persona può avere sapendo che chi ha fatto il "torto" potrebbe farne altri”*, in questo caso la valutazione rende chiari ed espliciti gli elementi considerati, fa riferimento ad aspetti identificabili e non personali e rende possibile innescare ulteriori processi quali, nell'esempio del testo appena riportato, concorrere a generare un bene comune e a gestire la situazione di paura, a definire le esigenze e contempla il coinvolgimento nell'attuare delle strategie per gestire la situazione.

Un'altra modalità che concorre in termini di promozione di Responsabilità Condivisa è la modalità del Riferimento all'Obiettivo, modalità generativa che *“configura realtà per porre un obiettivo/scopo riferibile a una porzione altra del testo (azioni, strategie, interventi progetti ecc.). Modalità discorsiva che consente di innescare una configurazione discorsiva volta al perseguimento di quanto posto, generando modalità appartenenti al proprio gruppo e di massimo impatto generativo (es. descrizione, proposta ecc.)”*.¹⁰⁸¹⁰⁹ Ne è un esempio il seguente testo, *“Ho cercato di considerare il punto di vista dei due soggetti coinvolti, per non “punire” il denunciato con pene inutili e per non “lasciare solo” il denunciante nella paura di subire nuovamente aggressioni. L'obiettivo è migliorare il benessere sociale, tutelando il singolo”*,

¹⁰⁸ Allegato 1 - Glossario della Tavola periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi

¹⁰⁹ Allegato 1 - Glossario della Tavola periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi

in cui si esplicitano gli elementi presi in considerazione rispetto a come ha agito/agirebbe nella presente situazione, li rende chiari e identificabili da terzi e li riferisce ad un obiettivo, permettendo di tracciare una traiettoria rispetto alla direzione delle strategie e contribuendo in tal modo, in termini di responsabilità condivisa, a configurare obiettivi condivisi con terzi e possibili strategie di gestione della situazione.

Due Repertori frequenti che potrebbero risultare critici in termini di Responsabilità Condivisa, laddove legati al processo di valutazione, sono i repertori della Non Risposta (9,23%) e del Commento (12,41%). La prima modalità si è associata a risposte costituite principalmente da “risposte bianche”, non si è quindi offerto un contributo rispetto al processo di valutazione in quanto non sono stati offerti gli elementi considerati ad esempio per decidere come agire, a chi rivolgersi, a descrivere la Giustizia Riparativa, a seconda delle domande. Nel secondo caso, non si è contribuito al processo di valutazione nei termini in cui le risposte non hanno offerto una valutazione (“*Nessuna valutazione*”), non hanno esplicitato gli elementi presi in considerazione, ma hanno offerto delle opinioni personali, come riportato nella definizione del repertorio stesso¹¹⁰ (ad esempio: “*La domanda è troppo generale*”).

Per quanto riguarda le differenze tra i dati raccolti nelle domande in prima persona (Personalis – domande 1b, 4a, 4c, 4e, 10b) e in seconda persona (Alter – domande 5a, 5c, 6a, 6c, 11b, 12b), si osservano delle differenze nei valori di peso e momento dialogico.

PESO DIALOGICO PERSONALIS	MOMENTO DIALOGICO PERSONALIS
0.4	5.1
PESO DIALOGICO ALTER	MOMENTO DIALOGICO ALTER
0.3	3.5

Tabella 14: peso e momento dialogico in Ater e Personalis (processo di valutazione)

Questa differenza, in termini di peso dialogico, è riferita ad una diversa distribuzione dei principali Repertori Discorsivi. Nello specifico si osserva una prima differenza nella frequenza percentuale del Repertorio della Descrizione, che in Personalis raggiunge il 15,93%, il doppio rispetto ad Alter (7,17%). Nelle risposte alle domande in prima persona si sono offerte più frequentemente le valutazioni secondo la modalità della descrizione. Un secondo elemento

¹¹⁰ “L’argomentazione portata consente di non rispondere alla domanda e viene offerta secondo le proprietà processuali del sancire la realtà e dell’opinione.”

riguarda il Repertorio del Commento, che in Alter raggiunge il 19,25% mentre in Personalis si limita al 7,60%. Nelle domande in seconda persona si sono offerte spesso delle risposte non pertinenti rispetto a quanto veniva richiesto. Gli altri Repertori non presentano differenze significative. Anche in questo caso, come per il precedente processo interattivo, la differenza nei valori di momento dialogico consente di individuare una maggiore variabilità nei repertori discorsivi usati in prima persona. Nelle domande che chiedevano di collocarsi come persona che ha agito le lesioni o che ha sporto denuncia si osserva minore variabilità nell'uso dei Repertori. In questa tipologia di risposte si osserva che il processo di valutazione si basa principalmente sull'appartenenza categoriale dei due membri della Comunità, risentendo del processo di tipizzazione, che li definisce entro il ruolo che ricoprono (in quanto autore del reato o in quanto parte lesa).

3.4.4 Processo interattivo di gestione

Il processo interattivo di gestione è stato osservato utilizzando le domande 4b, 5b, 6b.

4b. Lei che cosa farebbe in prima persona?	5b. Che cosa farebbe in prima persona?	6b. Che cosa farebbe in prima persona?
--	--	--

Tabella 15: domande relative al processo di gestione

Le domande hanno l'obiettivo di osservare come si gestisce la controversia, generando tale processo mediante lo stratagemma di "cosa farebbe?". Il processo interattivo di gestione concerne le modalità con cui si configurano le azioni volte ad intervenire per prendere in mano la situazione di presente/potenziale reato e le relative conseguenze. Alcune modalità di gestione entrano nel merito di una partecipazione attiva, in altri casi le modalità concernono la prescrizione di cosa andrebbe fatto, altre volte ancora delegano la responsabilità nel gestire ciò che emerge unicamente alle istituzioni o ai servizi preposti ad intervenire in questi casi. Vi sono quindi delle modalità che tendono maggiormente a promuovere uno scenario di Responsabilità Condivisa rispetto ad altre.

Entrando nel merito delle modalità utilizzate dai rispondenti, prevale l'uso di modalità ibride, alle quali seguono modalità di mantenimento. Si osserva raramente l'uso di Repertori generativi.




Grafico 9: distribuzione in percentuale dei repertori discorsivi del processo di gestione

I repertori maggiormente utilizzati sono:

DICHIARAZIONE DI INTENTI	38,08%	<p>“Cercherei di trovare un punto di incontro tra le due parti”</p> <p>“Chiederei alla parte lesa se ha bisogno di qualcosa e starei più attenta alla situazione se vedo l'altra persona”</p> <p>“Starei più attenta a vari comportamenti "strani"”</p> <p>“Sporgerei denuncia”</p>
SANCIRE	17,32%	<p>“Basta alla giustizia privata fascista che va di moda”</p> <p>“Forze dell'ordine”</p> <p>“Nulla”</p>
PREVISIONE	11,36%	<p>“Darebbe la sua versione dei fatti, deresponsabilizzandosi e sottolineando il suo ruolo di vittima”</p> <p>“Chiederebbe di difenderlo contro eventuali accuse”</p> <p>“Attiverebbe i servizi preposti”</p>

Tabella 16: repertori più frequenti (processo di gestione)

Il repertorio maggiormente utilizzato è il repertorio della Dichiarazione di Intenti, nel 38,08% dei testi, un repertorio ibrido definito entro la tavola dei repertori discorsivi come:

“modalità discorsiva che configura realtà trasponendo l'oggetto della richiesta in una prospettiva futura di cui non si dispongono elementi di certezza e di probabilità come fondamento. Proprietà Processuali: (H) Configura realtà futura e (F): Configura realtà a partire da una posizione propria del parlante (non condivisibile – senza esplicitare i criteri usati per porre l'affermazione)”¹¹¹. Per portare degli esempi, usando questo Repertorio si dichiara che, rispetto al fatto presentato di presente o potenziale reato, “Mi farei gli affari

¹¹¹ Allegato 1 - Glossario della Tavola periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi

miei”, “*Chiamerei le forze dell’ordine*”, “*Cercherei di spiegare il mio punto di vista da persona non di parte*”; si identifica quindi l’uso di una modalità che dichiara una possibile azione futura, senza porre elementi di certezza (come ad esempio un riferimento all’obiettivo); in questo modo il Repertorio ibrido non ha una spinta tale da essere abbastanza generativo di Responsabilità Condivisa rispetto alla giustizia riparativa. L’uso della Dichiarazione di Intenti circoscrive la gestione unicamente a quanto farebbe il rispondente, dichiarazione che non è accompagnata da altri elementi che rendano esplicito in virtù di cosa si farebbe quanto detto. A ciò si aggiunga che non si rendono disponibili i ragionamenti rispetto alla messa in atto delle azioni, risultando critico in termini di Responsabilità Condivisa rispetto alla possibilità di condividere tali ragionamenti per direzionare le azioni e configurare modalità di gestione condivise. Se tutti utilizzassero la Dichiarazione di Intenti risulterebbe difficile delineare una traiettoria comune delle possibili azioni da attuare, tanto più se le intenzioni sono differenti e non sono rivolte al perseguimento della coesione della comunità. Diverso sarebbe l’utilizzo di altre modalità, generative, tra le quali si menziona il Repertorio della Proposta, emerso rispetto alle presenti domande (solo nel 1,70% delle risposte) nel quale si “*configurano realtà discorsive incerte, possibili in modo attualizzabile volte alla gestione di quanto richiesto/presente e offerto secondo modalità di riferimento all’obiettivo*”¹¹².¹¹³ L’utilizzo di tale modalità è osservabile in testi quali “*Cercherei di mediare, ascoltando entrambe le parti e cercando di costruire una situazione di dialogo collaborativo per risolvere il conflitto*”; questa modalità di configurare quanto si farebbe esplicita il ragionamento secondo il quale si valuta di mediare, ovvero per risolvere il conflitto, e può essere utilizzata come punto di partenza per innescare un processo di configurazione delle strategie condivise di gestione.

Il secondo Repertorio in ordine di frequenza è il Repertorio del Sancire, 17,32%, che configura la realtà con assoluta certezza. Si è denominato per testi che, in risposta alla domanda *che cosa farebbe* stabiliscono in prima persona “*nulla*”, “*forze dell’ordine*”, “*Mi compro una pistola*”, in terza persona “*Denuncia*”, “*nulla*”.

Il terzo Repertorio per frequenza è il repertorio della Previsione (11,36%), una “*modalità discorsiva che configura realtà che definiscono/stabiliscono uno scenario futuro come esito certo dello sviluppo di uno scenario attuale attraverso un legame retorico argomentativo di*

¹¹² Dal Glossario della tavola periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi, il Repertorio Discorsivo del Riferimento all’obiettivo è definito: *una modalità discorsiva che configura realtà per porre un obiettivo/scopo riferibile a una porzione altra del testo. Modalità discorsiva che consente di innescare una configurazione discorsiva volta al perseguimento di quanto posto, generando modalità appartenenti al proprio gruppo e di massimo impatto generativo (es. descrizione, proposta ecc.).*

¹¹³ Allegato 1 - Glossario della Tavola periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi

causa effetto”¹¹⁴. In riferimento alle domande del questionario, usando tale Repertorio si stabilisce necessariamente quanto accadrebbe in caso di mancato intervento. Per portare alcuni esempi “*Darebbe la sua versione dei fatti, deresponsabilizzandosi e sottolineando il suo ruolo di vittima*” nel caso della persona che ha subito le lesioni, oppure “*Cercherebbe di difendersi*” nel caso di chi le ha commesse. Similmente al sancire, per alcuni aspetti, questa modalità prende in considerazione una sola possibilità, definendola come l’esito certo di una situazione. Questa modalità di configurare la situazione, come “ormai le cose andranno così”, favorisce la presa di distanza e rende critico il coinvolgimento delle persone in termini di gestione, in quanto la stessa non è nemmeno considerata nel momento in cui gli esiti sono già stabiliti. Rende dunque critico da parte di chi ne fa utilizzo configurare il proprio ruolo e le proprie azioni nei termini della Responsabilità Condivisa, dal momento che non viene presa in considerazione l’esigenza di offrire un contributo nel gestire quanto accade dato che gli esiti sono già stabiliti e previsti come certi. Risulta critica anche in termini di condivisione in quanto non si rendono chiari ed espliciti i riferimenti rispetto ai quali si presuppone che accadrà un determinato scenario, limitando la portata di quanto detto e la possibilità di configurare delle strategie e degli obiettivi a partire dalle esigenze rilevate.

Per quanto riguarda gli indici numerici, si osservano i seguenti valori di peso e momento dialogico:

PESO DIALOGICO	MOMENTO DIALOGICO
0.4	3.3

Tabella 17: peso e momento dialogico (processo di gestione)

Il peso dialogico medio basso rende conto di un utilizzo ampio di Repertori ibridi e Repertori di mantenimento, che concorrono a determinare un basso grado di generatività della configurazione. Il valore basso di momento dialogico indica una limitata variabilità nell’uso dei repertori discorsivi e permette di anticipare che difficilmente la configurazione rispetto al processo interattivo di gestione potrà modificarsi in altre configurazioni rispetto a quella osservata.

¹¹⁴ *Allegato 1 - Glossario della Tavola periodica semiradiale dei Repertori Discorsivi*

Per quanto riguarda la distinzione tra le domande poste in prima persona (Personalis) e quelle poste in terza (Alter), si osservano significative differenze nei valori di peso e momento dialogico.

PESO DIALOGICO PERSONALIS	MOMENTO DIALOGICO PERSONALIS
0.4	4.0
PESO DIALOGICO ALTER	MOMENTO DIALOGICO ALTER
0.3	2.5

Tabella 18: peso e momento dialogico in Ater e Personalis (processo di gestione)

Rendono conto di una diversa distribuzione dei repertori. In Alter i principali Repertori osservati sono il Repertorio della Previsione (38,46%) e del Sancire (32,69%). La prevalenza riguarda i Repertori di mantenimento e, in percentuale inferiore, repertori ibridi, mentre non si osserva l'uso di Repertori generativi. In Alter, dunque, si stabilisce con assoluta certezza cosa farebbe la persona che ha agito le lesioni (*"Farebbe valere le sue ragioni"*; *"Direbbe la sua versione spiegando che non è successo nulla di grave"*; *"nulla"*) e la persona che ha sporto denuncia (*"Darebbe la sua versione dei fatti, deresponsabilizzandosi e sottolineando il suo ruolo di vittima"*; *"Cercherebbe di "allearsi" con altre persone"*; *"Nulla"*). Anche in questo caso la configurazione delle risposte date collocandosi come uno dei due attori coinvolti nella situazione di presente o potenziale reato avviene sulla base del processo di tipizzazione, per cui si stabilisce con certezza come la persona gestirà quanto accaduto, considerando unicamente il suo status di parte lesa o di autore di reato.

In prima persona si osserva invece la prevalenza del Repertorio ibrido della Dichiarazione di Intenti (50,63%). Si riduce la prevalenza dei Repertori di mantenimento e si osserva l'utilizzo di qualche Repertorio generativo, quale ad esempio il Repertorio della Proposta. *"Se fossi la persona che ha sporto denuncia, cercherei di raccogliere prove dell'accaduto, come testimonianze o referti medici, per sostenere la mia denuncia. Mi affiderei alle autorità e, se necessario, a un avvocato per tutelare i miei diritti"*; si riporta questo stralcio di esempio per mostrare l'utilizzo, diversamente dagli altri, di un Repertorio con cui, nell'indicare *cosa si farebbe*, si forniscono anche elementi rispetto alla traiettoria di tali azioni e alle considerazioni che sono state fatte per proporli.

3.4.5 Processo interattivo di anticipazione

Il processo interattivo di anticipazione concerne la prefigurazione di scenari possibili in relazione alla situazione di presente e potenziale reato. Alcune modalità di anticipare gli scenari concorrono maggiormente di altre in termini di Responsabilità Condivisa, laddove si offre un contributo nel configurare possibili scenari futuri.

Il processo è stato generato a partire dalle domande:

7. Rispetto alle azioni di reato descritte alla domanda 1, cosa potrebbe accadere se lei e altre persone non interveniste?	8. Se il suo vicino di casa, che ha agito provocando le lesioni, non agisse in alcun modo di fronte alla situazione, che cosa potrebbe accadere?	9. La persona di fronte al suo condominio, parte lesa, se non agisse in alcun modo di fronte alla situazione, che cosa potrebbe accadere?
---	---	--

Tabella 19: domande relative al processo di anticipazione

Indagare il processo interattivo di anticipazione consente di osservare come sono configurati da parte dei rispondenti i possibili scenari futuri relativi ai fatti di reato. In particolare, gli scenari erano riferiti a possibili conseguenze legate al mancato intervento del rispondente (domanda 7), della persona che ha provocato le lesioni (domanda 8) e della persona che ha sporto denuncia (domanda 9). In alcuni casi, nel configurare le conseguenze, si stabilisce con certezza ciò che accadrà in futuro, si nota in testi quali: *“Si ripeterebbe la cosa”* (denominati rispetto al repertorio del Sancire la realtà). Questa modalità limita le possibilità portando questo unico elemento, stabilito come certo, e non contempla la possibilità di agire nel modificarne la traiettoria. In altri casi lo scenario riportato potrebbe essere uno degli scenari possibili, non più stabilito come certo ma come probabile/possibile *“potrebbe ripetersi la situazione e magari anche peggiorare e potrebbe accadere lo stesso anche ad altri vicini”* (testi denominati rispetto al repertorio discorsivo della Proposta). Questa modalità si discosta dalla prima in quanto amplia in parte il ventaglio delle possibilità, ma rimane limitata al fatto di non rendere esplicite le considerazioni rispetto alle quali si configurano come possibili uno o più esiti. Non esplicitare i presupposti rispetto al processo di anticipazione limita la possibilità di poter offrire un contributo nell’anticipare i possibili scenari, rispetto a cui, conseguentemente, definire esigenze, obiettivi e strategie. Una modalità che consentirebbe di contribuire in modo significativo in termini di responsabilità condivisa è una modalità che considera sempre gli esiti futuri nei termini della possibilità e non della certezza, e che allo stesso tempo esplicita gli elementi presi in considerazione e i ragionamenti alla base dell’argomentazione per cui si configura la possibilità che accada un determinato evento.

Entrando nello specifico dei Repertori, si riportano il grafico relativo alla distribuzione e la tabella dei più frequenti:




Grafico 10: distribuzione in percentuale dei repertori discorsivi del processo di anticipazione

Repertorio	Frequenza in percentuale	Stralci di testo esemplificativi
SANCIRE	32,43%	<p>7: “Che la giustizia faccia comunque il suo corso” “Che la situazione peggiori”</p> <p>8: “Subire gli esiti della denuncia” “Situazioni gravi”</p> <p>9: “Niente, rimarrebbe con il danno provocato dal vicino senza portare la questione a livello personale/legale” “Niente”</p>
POSSIBILITÀ	31,35%	<p>7: “Potrebbero esserci gravi conseguenze” “L'episodio potrebbe essere isolato oppure ripetersi nel tempo con le stesse persone o diverse”</p> <p>8: “Potrebbe ripetere azioni lesive” “Potrebbe accadere in futuro il ripetersi del reato”</p> <p>9: “Potrebbe pensare di vendicarsi” “Potrebbe non essere mai più risarcita per la lesione subita”</p>
COMMENTO	13,51%	<p>7: “Credo che sia meglio se operino autorità competenti”</p> <p>8: “Non si possono escludere accumuli di tensione anche da parte della vittima che potrebbe agire auto-vendicandosi”</p>
NON RISPOSTA	7,03%	<p>8: “Non lo so”</p> <p>9: “Non saprei”</p>

Tabella 20: dei repertori più frequenti (processo di anticipazione)

Il repertorio del Sancire è il repertorio maggiormente utilizzato (32,43%) nelle risposte alle domande di anticipazione. Secondo questa modalità si stabilisce in modo definitivo ciò che accadrebbe in futuro. Se ne trova un esempio in testi quali ad esempio, in risposta alla domanda

“cosa potrebbe accadere se lei e altre persone non interveniste?”, si configura “*Violenze, minacce, aggressioni, morti*”. Oppure “*Situazioni gravi*”, in risposta alla domanda successiva, o ancora “*Si ripeterebbe la cosa*”, in risposta alla domanda 9. Negli aspetti processuali, del come, configurare gli scenari futuri in questa modalità da un lato limita il proprio contributo ad un solo elemento, in quanto definisce come possibile una sola eventualità, e lo fa in un modo che non consente di innescare altri in termini di condivisione, non rendendo esplicito il ragionamento, e nei termini di responsabilità, in quanto configurare la situazione come determinata non contempla la possibilità di intervenire affinché la stessa cambi. Si osserva rispetto a questa modalità l’esigenza di configurare un possibile intervento in termini di gestione per fare in modo che gli esiti possano essere diversi da quelli stabiliti. In questi termini, l’utilizzo del Sancire risulta critico in termini di responsabilità condivisa in quanto limita la configurazione di esigenze ed obiettivi comuni in virtù di quanto si anticipa.

A seguire il repertorio della Possibilità (31,35%), che è definito nella tavola periodica quale repertorio ibrido che “*configura la realtà in termini probabilistici, possibilistici, incerti*”. Rispetto al Sancire, non limita la portata al solo elemento indicato ma considera uno o più scenari maggiormente probabili, ampliando le possibilità. Nel caso della domanda circa i possibili scenari in caso di mancato intervento da parte del rispondente o di altre persone, si risponde ad esempio “*Potrebbero esserci gravi conseguenze*”, oppure “*L’episodio potrebbe essere isolato oppure ripetersi nel tempo con le stesse persone o diverse*”. Non si esclude la possibilità che accada altro, ma si prefigurano come possibili, con margine di incertezza, uno o più scenari. Un limite rispetto alla promozione di Responsabilità Condivisa concerne la mancata esplicitazione dei criteri che sono stati presi in considerazione del delineare le possibili situazioni future. Non specificando questi elementi il rischio è di non rendere chiaro quando si porta a terze persone limitando nell’interazione la possibilità di generare ulteriori configurazioni rispetto a quanto portato. Diverso sarebbe se venissero esplicitati i ragionamenti in virtù dei quali si ritiene possibile uno scenario rispetto ad un altro, che potrebbero consentire di definire degli obiettivi e delle strategie per gestire quanto si anticipa come critico.

Il Commento è il terzo osservato per frequenza (13,51%) e rende conto di una modalità di risposta non pertinente rispetto a quanto portato dalla domanda. Nella domanda 7 si chiede “*cosa potrebbe accadere se lei e altre persone non interveniste?*” e in alcuni casi le risposte non sono entrate nel merito della configurazione di scenari futuri ma di altri processi; “*Credo che sia meglio se occupino autorità competenti*” è un esempio di risposta non adeguata, nei termini in cui non entra nel merito della situazione oggetto della domanda ma prescrive cosa sarebbe giusto fare rispetto alla gestione del fatto di reato. Infine, la Non Risposta, che veicola

contenuti quali “*Boh*” e “*Non ne ho idea*”, configura la realtà evitando la domanda posta. Queste due modalità potrebbero risultare critiche rispetto all’obiettivo di promozione di Responsabilità Condivisa in quanto non contemplano l’assunzione di ruolo nei termini di assunzione di responsabilità nell’offrire un contributo. Utilizzare queste modalità implica limitare il proprio contributo rispetto al processo interattivo di anticipazione.

Rispetto alla configurazione dell’intero processo interattivo si osservano bassi valori di peso e momento dialogico:

PESO DIALOGICO	MOMENTO DIALOGICO
0.3	2.8

Tabella 21: peso e momento dialogico (processo di anticipazione)

Anche in questo caso, si osserva una configurazione dalla bassa portata generativa e di scarsa variabilità nella tipologia di repertori discorsivi utilizzati.

A differenza degli processi interattivi indagati, i dati in Alter e Personalis mantengono simili valori di peso e momento dialogico. La configurazione in Personalis risulta poco più varia, con un valore di momento dialogico di 2,9 rispetto al 2,7 della configurazione in Alter.

PESO DIALOGICO PERSONALIS	MOMENTO DIALOGICO PERSONALIS
0.3	2.9
PESO DIALOGICO ALTER	MOMENTO DIALOGICO ALTER
0.3	2.7

Tabella 22: peso e momento dialogico in Ater e Personalis (processo di anticipazione)

Le principali distinzioni riguardano la distribuzione dei repertori.

In entrambi i casi si osservano come repertori principali il Sancire e la Possibilità.

Il Sancire però predomina in Alter, in cui è il repertorio più frequente con 32,80%, seguito dalla Possibilità al 28,80%. Si stabilisce, ad esempio, rispetto al mancato intervento di chi ha commesso le lesioni, che necessariamente accadrebbe una “*recidiva*” oppure “*Nulla*” o ancora “*Andrebbe incontro a serie problematiche legali*”. Rispetto al mancato intervento della parte lesa “*Che la situazione degeneri*” o “*Subisce il gesto e finisce lì*” e “*niente*”. Pur cambiando

nell'aspetto di contenuto, si osserva una modalità che stabilisce una realtà come unica e certa e che non fornisce i presupposti rispetto ai quali afferma.

In Personalis è più frequente la Possibilità, con una percentuale del 36,67%, rispetto al Sancire, al secondo posto con 31,67%. In risposta alla domanda 7 si osserva la Possibilità in testi quali *“Potrebbero ripetersi e/o aggravarsi i fatti accaduti”, “potrebbe ripetersi la situazione e magari anche peggiorare e potrebbe accadere lo stesso anche ad altri vicini”*. La realtà in questo caso è configurata come probabile ma non certa, ampliando, rispetto al Sancire, le possibilità. Il Commento è il terzo per frequenza in entrambi i casi, in Alter però con una percentuale doppia rispetto a Personalis, 16% rispetto al 8,33%. Infine, la Non Risposta, quarto repertorio per frequenza dell'intera configurazione, si osserva quasi esclusivamente in Alter, con una percentuale del 9,60%. In Personalis si osserva in un solo testo su 60: *“Non lo so”*.

3.4.6 Descrizione delle domande di contenuto

Due delle domande del protocollo sono domande che si concentrano sugli aspetti di contenuto e non di processo, per cui non sono state analizzate secondo M.A.D.I.T. Sono domande il cui focus è *cosa* viene detto e che non considerano il *come* (la modalità) con cui viene detto.

Le domande sono:

4d. A chi si rivolgerebbe in tale situazione?	4f. Elenchi tutti i servizi del suo territorio che conosce e può coinvolgere in situazioni di presente/potenziale reato
--	--

Tabella 23: domande di contenuto

La prima ha come obiettivo osservare a chi si rivolgerebbe il rispondente che si trovasse a gestire la situazione di presente o potenziale reato descritta, mentre la seconda indaga quali servizi in generale il rispondente conosce.

Si è dapprima costruita una tabella rispetto all'elenco di servizi raccolti rispetto a quelli menzionati alla domanda 4f. Si riporta di seguito una tabella che riporta tutti i servizi menzionati (nella colonna di sinistra) e il numero di risposte in cui sono stati menzionati (a destra):

SERVIZI	QUANTI TESTI LI MENZIONANO
Polizia – carabinieri – vigili – forze dell'ordine – 112 - 113	53
Ambulanza – 118 – Croce Rossa - Croce Verde – personale/assistenza sanitaria - ospedale – 116 – ASL - ULSS	7
Non lo so/non conosco	6
Servizi Sociali	5
Avvocato-studio legale	4

Consultori - Psicologi	3
Centri antiviolenza	3
Servizi comunali/sportello comune	3
Associazioni di volontariato – sportelli di ascolto	2
La Ginestra: associazione di Mediazione	2
114	1
Sportelli scolastici e casa-famiglia	1
CSM e psichiatri	1
Centri per la riabilitazione dei soggetti violenti	1
Giudice di pace	1
Amministratore condominiale	1
Altri contributi:	<p>“E quando vuoi fare una denuncia ti spingono a non farla; ho trovato intese questore dove non si poteva denunciare perché avevano troppo lavoro ahaha”</p> <p>“li cercherei su Internet in caso di necessità”</p>

Tabella 24: servizi/persona menzionati alla domanda 4f

Su 62 testi analizzati, 53 menzionano esplicitamente le forze dell'ordine come primo servizio a cui rivolgersi in caso di reato o di situazione potenzialmente pericolosa. Dei 9 testi rimanenti, 6 non fanno alcun riferimento alle forze dell'ordine. Questo significa che, tra i 56 testi che forniscono indicazioni su chi contattare, 53 (circa il 95%) indicano le forze dell'ordine come riferimento principale. Al secondo posto si menzionano i servizi di assistenza sanitaria.

Si propone una seconda tabella, relativa alla domanda 4d, rispetto alla quale sono state utilizzate le categorie della domanda precedente, alle quali sono stati aggiunti alcuni nuovi cluster che non erano emersi in precedenza (contrassegnati con un asterisco); questi nuovi elementi sono principalmente costituiti dai “diretti interessati” e altri singoli individui (non menzionati in precedenza in quanto non sono dei servizi).

A CHI SI RIVOLGEREBBE	QUANTI TESTI NE FANNO MENZIONE
Polizia – carabinieri – vigili – forze dell'ordine – 112 - 113	24
Nessuno *	10
“Diretti interessati” *	7

Amministratore condominiale	5
Altro condomino – persone che conoscono *	3
Uno dei diretti interessati *	2
Parte lesa *	2
Non lo so/non conosco	2
Ambulanza – 118 – Croce Rossa - Croce Verde – personale/assistenza sanitaria - ospedale – 116 – ASL - ULSS	1
Servizi Sociali	1
Avvocato-studio legale	1
Consultori - Psicologi	1
Giudice di pace *	1
Comunità *	1
“autorità competenti” *	1
“Solo a chi me ne parla” *	1
parroco	1
Centri antiviolenza	-
Servizi comunali/sportello comune	-
Associazioni di volontariato – sportelli di ascolto	-
La Ginestra: associazione di Mediazione	-
114	-
Sportelli scolastici e casa-famiglia	-
CSM e psichiatri	-
Centri per la riabilitazione dei soggetti violenti	-
Altri contributi:	<p>“Non sono sicuro che mi rivolgerei a qualcuno. Non sono affari miei a meno che non possa essere d’aiuto a qualcuno”</p> <p>“comunque non ho subito danni, al massimo aiuto la persona e chiamo i carabinieri se vedo che è in difficoltà”</p> <p>“A nessuno visto che vorrei evitare qualsiasi ripercussione”</p> <p>“Non essendo coinvolta in prima persona, non farei nulla”</p> <p>“Si bisognerebbe capire l’atto scatenante in primis per poi decidere a chi rivolgersi”</p> <p>“Sono venuta a sapere, non ho assistito. Non c’è un'emergenza da risolvere. Non vedo perchè dovrei rivolgermi a qualcuno.”</p>

Tabella 25: servizi/persona menzionati alla domanda 4d

È possibile osservare, in questo caso, una diversa distribuzione delle risposte, pur mantenendo dei cluster di contenuto molto simili.

Si riporta un confronto tra i servizi maggiormente menzionati nelle due risposte:




Grafico 11: principali risposte alla domanda 4f




Grafico 12: principali risposte alla domanda 4d

In entrambi i casi le forze dell'ordine costituiscono il primo riferimento al quale rivolgersi. Si osserva però che nel caso di un ipotetico intervento diretto nella situazione tra vicini, come suggerito dalla domanda 4d (che chiede “a chi si rivolgerebbe” nel caso in questione), un sesto dei rispondenti non si rivolgerebbe a nessuno, nei termini in cui non agirebbe e si accompagnano commenti e considerazioni quali: “Non essendo coinvolta in prima persona, non farei nulla”, “Sono venuta a sapere, non ho assistito. Non c'è un'emergenza da risolvere. Non vedo perché dovrei rivolgermi a qualcuno”. Queste risposte definiscono da un lato la situazione nei termini in cui la stessa non richiede particolare attenzione e configurano il contributo esclusivamente nei termini di intervento diretto e definiscono il proprio coinvolgimento come necessario solo laddove la situazione dovesse riguardare direttamente anche loro. In altri casi, si configura il proprio coinvolgimento in termini di paura di possibili conseguenze spiacevoli nel caso in cui ci si “immischiasse”, ad esempio: “(non mi rivolgerai) A nessuno visto che vorrei evitare qualsiasi ripercussione”. In termini di promozione di Responsabilità Condivisa questa modalità di configurare la situazione e, in relazione, il proprio coinvolgimento, risulta critica in quanto non muove rispetto ad obiettivi ed esigenze comuni, che riguardino l'intera comunità (o la comunità del vicinato, del condominio), ma muovono rispetto agli interessi dei singoli. Non si osserva l'assunzione di parte della responsabilità nel gestire quello che accade, in quanto la situazione è configurata come non di propria competenza. Il proprio coinvolgimento è definito non necessario in quanto configurato unicamente rispetto ai propri interessi e non anche alle esigenze della comunità. In questo modo non si concorre agli obiettivi di Coesione Sociale. Configurare la situazione di potenziale reato come non relativa alle proprie “competenze” e “obblighi” in termini di intervento permette di

osservare l'esigenza che si costruiscano invece delle strategie comuni e degli obiettivi da perseguire rispetto, ad esempio, alla situazione tra i condomini.

CAPITOLO 4 - CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DI INTERVENTO

4.1 CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI

Nel presente paragrafo si intende analizzare e produrre delle considerazioni sui principali risultati emersi dalla ricerca, con particolare attenzione alle esigenze che emergono a partire dall'analisi dei testi.

Per quanto concerne il processo di descrizione del fatto di reato, si osserva un utilizzo prevalente di modalità che tendono a definire la situazione in termini univoci, rigidi e immutabili, spesso connotati da giudizi di tipo valoriale. Queste modalità risultano critiche rispetto alla promozione di una cultura della giustizia riparativa, in quanto non favoriscono un ruolo attivo nella definizione del fatto, ma propongono una visione parziale e poco interattiva, che difficilmente genera ulteriori elementi di riflessione. Da ciò emerge l'esigenza di promuovere l'uso di modalità interattive che coinvolgano attivamente la comunità nella descrizione dei fatti, offrendo un contributo in termini di responsabilità condivisa e ampliando le possibilità discorsive disponibili. Rispetto allo specifico processo di descrizione della Giustizia Riparativa, la principale criticità riscontrata riguarda l'assenza di conoscenza del costruito stesso, sia in termini di definizione, sia talvolta rispetto all'esistenza stessa di tale paradigma. Questa mancanza è esplicitata nel 30% dei testi analizzati, ai quali si aggiungono quelli che forniscono definizioni secondo opinioni personali, non conformi ai riferimenti normativi e teorici. Tale dato evidenzia l'esigenza di promuovere conoscenze condivise rispetto agli elementi definatori della giustizia riparativa.

Nel processo di valutazione, emerge una tendenza a considerare l'azione di reato come estranea alla comunità, ritenuta non competente per esprimere valutazioni o intervenire. Inoltre, le modalità valutative utilizzate risultano frequentemente riferite unicamente al soggetto che risponde, rendendo critico per altri soggetti contribuire in termini di Responsabilità Condivisa. Anche in questo ambito si evidenzia pertanto l'esigenza di favorire una partecipazione attiva da parte della comunità nella valutazione degli eventi, rendendo visibili e comunicabili i criteri e le argomentazioni utilizzate.

Per quanto riguarda il processo di gestione, la maggior parte dei testi riporta descrizioni di ciò che i rispondenti farebbero per affrontare la situazione, senza tuttavia rendere espliciti i criteri adottati o gli obiettivi perseguiti. La gestione è spesso presentata come un'azione individuale, non orientata alla costruzione o al riferimento ad obiettivi comuni. Da ciò deriva l'esigenza di

promuovere modalità di gestione che si basino su finalità comuni, orientate alla coesione sociale, al riconoscimento reciproco e che considerino il fatto di reato come un elemento che riguarda ciascuno come parte dell'intera comunità (coinvolgendo nell'azione anche la comunità allargata e l'architettura dei servizi territoriali).

Per quanto concerne il processo di anticipazione, si evidenzia una tendenza a formulare scenari futuri caratterizzati da forte certezza, in cui si dà per scontato ciò che “accadrà necessariamente”. Questa modalità riduce la possibilità di considerare alternative e interventi. Ne deriva l'esigenza di configurare modalità di anticipazione che contemplino l'incertezza e che permettano la definizione di scenari futuri come spazi aperti e trasformabili, all'interno dei quali sia possibile intervenire. Tali processi dovrebbero inoltre includere l'esplicitazione delle argomentazioni e delle considerazioni che guidano l'elaborazione delle ipotesi anticipatorie, rafforzando così la Responsabilità Condivisa.

Trasversalmente a tutti i processi osservati, si rileva un diffuso uso di modalità di tipizzazione in riferimento alle figure dell'autore del reato e della parte lesa, generalmente definite sulla base di etichette statiche e del ruolo attribuito (es. “colpevole”, “vittima”). Tali configurazioni non tengono conto della complessità che caratterizza le interazioni legate all'evento reato. Si osserva pertanto l'esigenza di promuovere modalità di configurazione identitaria delle persone coinvolte che si basino sull'interazione, e non esclusivamente sul ruolo assegnato.

Infine, in riferimento alle domande orientate alla possibilità di intervento rispetto al fatto di reato e ai servizi coinvolti, si osserva che circa un sesto dei rispondenti dichiara che non interverrebbe, in quanto non direttamente coinvolto o per timore delle possibili ripercussioni. Quando presente, l'intervento è generalmente descritto nei termini di un'azione diretta per risolvere la controversia, senza considerare modalità alternative di coinvolgimento. In quasi il 95% dei casi, la gestione del reato è delegata alle Forze dell'Ordine, che vengono individuate come unico soggetto competente. Da questi dati emerge l'esigenza di riconfigurare il fatto di reato come evento che coinvolge i membri della comunità e non solo gli individui “direttamente implicati”, promuovendo un'idea di gestione comunitaria basata sull'interazione.

4.2 PROPOSTE

Nella presente ricerca si è dapprima individuata l'esigenza di *poter disporre di strumenti, riferimenti e conoscenze per favorire il coinvolgimento della Comunità nei programmi di*

Giustizia Riparativa. Successivamente è stato definito l'obiettivo *di promuovere una cultura di Giustizia Riparativa in un'ottica di Responsabilità Condivisa, coinvolgendo la comunità allargata oltre che l'autore di reato, la parte lesa e i servizi*. In relazione all'obiettivo sono state tracciate le esigenze di Responsabilità Condivisa (paragrafo 3.5). Per rispondere a quanto emerso si avanzano a seguire delle strategie di intervento, possibili attività e ruoli con cui co-progettare degli interventi.

Proposte
Creazione di spazi di dialogo per acquisire conoscenze teoriche e normative sulla giustizia riparativa e promuovere un coinvolgimento attivo dei partecipanti nella descrizione dei fatti di reato
Creazione di spazi di dialogo per promuovere modalità di valutazione che rendano espliciti i criteri rispetto a cui ciascun soggetto elabora le proprie considerazioni
Creazione spazi di dialogo per co-costruire la gestione dei fatti di reato e promuovere modalità orientate alla costruzione di obiettivi comuni e che coinvolgano i diversi attori del territorio (cittadini, istituzioni, servizi, enti del territorio)
Creazione di spazi di dialogo per promuovere modalità di anticipazione rendendo esplicite le argomentazioni e i criteri
Creazione di spazi di dialogo che promuovano una configurazione dell'autore di reato e della parte lesa secondo nuove modalità e superando la definizione legata all'etichetta

Tabella 26 : proposte di intervento

Nel dettaglio, rispetto al processo interattivo di *descrizione*, e in risposta all'esigenza emersa di acquisire conoscenze teoriche e normative sulla giustizia riparativa, si propone la creazione di spazi di dialogo strutturati in cui sia possibile confrontarsi sulla definizione stessa della giustizia riparativa, discutendone collettivamente il valore, i presupposti e le implicazioni. Tali spazi non solo offrirebbero contenuti informativi, ma promuovrebbero un'interazione attiva tra i partecipanti, favorendo una costruzione delle pratiche riparative. Con riferimento a tale processo interattivo, si propone inoltre di incentivare l'utilizzo di modalità discorsive che permettano una descrizione articolata e partecipata dei fatti di reato, reali o potenziali, e dei dispositivi di giustizia riparativa. L'obiettivo è quello di favorire un coinvolgimento attivo dei partecipanti rispetto agli eventi, sollecitando l'assunzione di un ruolo responsabile nella costruzione del racconto, attraverso l'esplicitazione dei ragionamenti e degli elementi ritenuti significativi.

Per quanto riguarda il processo di valutazione, si suggerisce di promuovere modalità di configurazione che rendano espliciti i criteri secondo cui ciascun soggetto elabora le proprie considerazioni su un determinato fatto. La proposta consiste nella creazione di spazi di confronto collettivo in cui i membri della comunità siano invitati a esprimere le proprie considerazioni esplicitando i criteri adottati e confrontandoli con quelli altrui e con degli obiettivi comuni, contribuendo così a un processo valutativo esplicito.

In relazione al processo di gestione, le proposte progettuali mirano a promuovere modalità discorsive orientate alla costruzione di obiettivi comuni in riferimento alla gestione del fatto di reato, inteso non come evento da attribuire individualmente, ma come esito che coinvolge l'intera comunità. In questa direzione, si propone l'attivazione di spazi di co-costruzione della gestione, che valorizzino l'interazione tra i diversi attori del territorio (istituzioni, servizi, enti del territorio), favorendo il riconoscimento della dimensione collettiva e il superamento di una logica sanzionatoria centrata esclusivamente sugli individui direttamente coinvolti. Parallelamente, si suggerisce di esplorare e valorizzare modalità di gestione alternative all'azione diretta, che si fondino sull'attivazione delle risorse comunitarie e sul rafforzamento della Coesione Sociale.

Per quanto concerne il processo di anticipazione, si propone di promuovere modalità discorsive che consentano di immaginare scenari futuri possibili, riconoscendo l'incertezza come componente centrale. Tali spazi di anticipazione dovrebbero essere costruiti in modo da permettere ai partecipanti di esprimere e motivare le proprie anticipazioni, rendendo esplicite le argomentazioni e i criteri in base ai quali definiscono certi esiti come plausibili o auspicabili. Anche in questo caso, l'assunzione di Responsabilità Condivisa viene incentivata attraverso il riconoscimento del valore delle diverse prospettive nella co-costruzione delle possibilità future. Infine, in riferimento al processo di tipizzazione in Alter, si propone di sviluppare percorsi che favoriscano una riconfigurazione dei soggetti coinvolti nei fatti di reato, superando l'uso di etichette statiche quali "colpevole" o "vittima". L'obiettivo è quello di creare spazi discorsivi che permettano nuove modalità di descrizione e di riconoscimento alla parte lesa e all'autore del reato di poter assumere ruoli altri (es. familiari, lavorativi, in quanto membri della Comunità, etc.).

Servizi/ruoli	Attività
istituzioni scolastiche, enti locali, associazioni del territorio	implementazione di interventi orientati a fornire conoscenze relative agli aspetti

	definitori e applicativi della giustizia riparativa
studenti, docenti, famiglie	creazione di spazi entro cui promuovere, con mediatori e architetti di comunità, processi di gestione trasformativa dei conflitti (es. bullismo)
istituzioni, cittadini, commercianti e realtà associative locali	creazione di spazi entro cui promuovere, con mediatori e architetti di comunità, processi di gestione trasformativa dei conflitti sociali del territorio
servizi sociali, UEPE	creazione di momenti di incontro e di dialogo tra la comunità e la parte lesa o l'autore di reato, gestita Mediatori Dialogici esperti in programmi di Giustizia Riparativa

tabella 27: servizi a cui fornire una proposta progettuale

In riferimento ai servizi a cui rivolgere proposte progettuali, si propone la realizzazione di interventi orientati a fornire conoscenze relative agli aspetti definitivi e applicativi della giustizia riparativa stessa. In tale prospettiva, appare strategico creare spazi di incontro e confronto all'interno della comunità allargata, nei quali sia possibile esplorare con i partecipanti i fondamenti teorici e normativi della giustizia riparativa, con particolare riferimento sia ai quadri legislativi di riferimento, sia alla sua definizione nell'ambito della Scienza Dialogica. Tali momenti formativi, realizzabili a livello territoriale, potrebbero coinvolgere istituzioni scolastiche, enti locali e associazioni, promuovendo un approccio trasversale e partecipato alla diffusione della cultura riparativa.

Accanto a queste azioni di carattere formativo, è possibile proporre progettualità maggiormente focalizzate sulla promozione della Responsabilità Condivisa, in riferimento ai quattro processi interattivi identificati. A tal fine, la scuola può costituire un contesto privilegiato da intendere come snodo dialogico, finalizzato alla costruzione di coesione sociale e alla promozione della responsabilità condivisa. In tale direzione, è possibile progettare attività che coinvolgano studenti, docenti, famiglie, Mediatori e Architetti di Comunità formati, che agiscano facilitando processi di gestione trasformativa dei conflitti, ad esempio in situazioni di bullismo. Analoghi dispositivi possono essere attivati anche a livello territoriale, con il coinvolgimento di quartieri, comuni o città, attraverso l'organizzazione di incontri pubblici finalizzati a promuovere Coesione e Responsabilità Condivisa nella gestione delle controversie che attraversano il tessuto sociale. In questi contesti, è auspicabile la collaborazione tra istituzioni,

cittadini, commercianti e realtà associative locali, al fine di attivare spazi discorsivi capaci di accogliere e valorizzare i diversi contributi presenti sul territorio. A un livello più microscopico, si potrebbero inoltre attivare interventi all'interno di zone residenziali o condomini, con l'obiettivo di favorire l'elaborazione condivisa delle controversie di vicinato. In collaborazione con gli UEPE e i servizi sociali, si propone infine di creare dei momenti di incontro e di dialogo tra la comunità e la parte lesa o l'autore di reato, gestita dalla presenza dei Mediatori.

Tra le attività proposte, più nello specifico, rientra la possibilità di costruire laboratori di descrizione dei conflitti, intesi come spazi in cui i partecipanti possano descrivere situazioni conflittuali vissute e, con il supporto di formatori esperti, attivare processi di assunzione di ruolo in ottica di responsabilità condivisa. Tali dispositivi potrebbero prevedere anche attività di mediazione tra pari o tra cittadini, eventualmente arricchite da esercitazioni di role playing, con l'obiettivo di sperimentare narrazioni alternative e assumere prospettive discorsive differenti dalla propria. Il filo conduttore di tutte le proposte consiste nella costruzione di spazi discorsivi, nei quali le diverse narrazioni possano emergere, essere riconosciute e messe in relazione, favorendo così la riconfigurazione condivisa dell'evento e la sua gestione trasformativa, che non si fonda sulla punizione, ma sul riconoscimento reciproco e sulla costruzione di nuove forme di responsabilità.

4.3 CONCLUSIONI

La presente ricerca si è sviluppata a partire dall'esigenza, delineata nel primo capitolo, della *possibilità di disporre di strumenti, riferimenti e conoscenze per favorire il coinvolgimento della Comunità nei programmi di Giustizia Riparativa*. In particolare, si è inteso approfondire la possibilità di promuovere modalità di partecipazione che vedano il cittadino non come spettatore, ma come soggetto attivo, capace di interagire e di assumersi parte della responsabilità nella gestione delle situazioni che coinvolgono la propria comunità.

In risposta a questa esigenza si è definito l'obiettivo della ricerca: *promuovere una cultura di Giustizia Riparativa in un'ottica di Responsabilità Condivisa, anche attraverso il coinvolgimento della comunità allargata*. La Responsabilità Condivisa è stata assunta come principio guida per riconfigurare la gestione del fatto di reato: non più appannaggio esclusivo delle Istituzioni, ma redistribuita entro l'intera rete comunitaria. Il costrutto di Responsabilità Condivisa è stato operazionalizzato attraverso quattro processi interattivi (descrizione,

valutazione, gestione e anticipazione), che rappresentano le modalità attraverso cui è possibile osservare come la comunità partecipa attivamente alla gestione dei fatti di reato, contribuendo alla costruzione di senso, alla condivisione di criteri e alla realizzazione di obiettivi comuni. I dati emersi dalla ricerca svolta evidenziano, in modo prevalente, l'adozione di modalità di configurazione della situazione di reato riconducibili ad un assetto di delega della responsabilità, piuttosto che a una prospettiva di Responsabilità Condivisa. I risultati mostrano nello specifico una prevalenza di modalità interattive che generano rappresentazioni rigide e univoche della situazione di reato, dell'interazione tra autore di reato, parte lesa, comunità allargata e servizi del territorio; frequente è anche l'uso di modalità del giudizio che si focalizzano più sul connotare da un punto di vista valoriale la situazione di reato, limitando in tal modo le molteplici possibilità di assunzione di un ruolo attivo da parte dei membri della comunità. Si è rilevata, inoltre, una scarsa conoscenza della giustizia riparativa, che sottolinea la necessità di diffondere conoscenze condivise sul tema. In riferimento a come la comunità allargata valuti il reato e le proprie azioni, si osserva che l'evento criminoso è configurato secondo riferimenti personali e spesso valutato estraneo alle pertinenze della comunità, la quale si considera come incapace di intervenire e delega la gestione del reato soprattutto alle Forze dell'Ordine (senza riferirsi ad altri attori sociali). Infine, si è rilevata una tendenza a tipizzare rigidamente autore del reato e parte lesa con etichette statiche, come "colpevole" e "vittima". Emerge pertanto l'esigenza di promuovere modalità di configurazione dell'identità delle persone coinvolte che si basino sull'interazione e sui molteplici ruoli che le persone coinvolte in assetti di reato possono continuare a coltivare nella Comunità (es. ruoli familiari, ruoli lavorativi, ruoli entro enti organizzati etc.).

Le proposte di intervento presentate per rispondere a quanto emerso dalla ricerca si fondano sulla creazione di spazi interattivi orientati alla promozione della Responsabilità Condivisa, in un'ottica di Giustizia Riparativa. Questi spazi sono pensati come occasioni in cui è possibile acquisire conoscenze sulla giustizia riparativa, favorire il coinvolgimento attivo nella descrizione dei fatti, rendere espliciti i criteri di valutazione, co-costruire modalità di gestione condivisa con tutti gli attori del territorio e orientate alla costruzione di obiettivi comuni, anticipare le conseguenze del reato attraverso modalità che rendano esplicite le considerazioni e permettano di superare le etichette tradizionali di autore-colpevole e parte lesa-vittima. Si propone di rivolgere gli interventi ai principali enti e servizi territoriali: le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le associazioni e cooperative del territorio, gli UEPE. La prospettiva è di lavorare con studenti, docenti e famiglie per promuovere processi di gestione trasformativa dei conflitti, come ad esempio il bullismo, e per creare spazi di comunità che coinvolgano

istituzioni, cittadini e realtà locali nella gestione trasformativa dei conflitti sociali in un'ottica di Giustizia Riparativa. Infine, si propone di attivare un lavoro sinergico con i servizi sociali e con l'UEPE, al fine di favorire momenti di incontro e dialogo tra la comunità allargata, la parte lesa e l'autore di reato. A tal proposito emerge l'esigenza di poter promuovere lo sviluppo di specifiche competenze interattive che siano generative di Coesione di Comunità mostrano l'importanza di attivare ruoli preposti, quali il Mediatore e l'Architetto di Comunità.

Considerata la natura territoriale limitata della presente ricerca, si propone di estendere la raccolta dati ad altre aree regionali non ancora coinvolte, privilegiando contesti in cui sia necessario attivare processi di gestione trasformativa dei conflitti sociali. Inoltre, in vista di possibili interventi specifici nell'ambito scolastico, appare utile approfondire la raccolta e l'analisi delle dinamiche di Responsabilità Condivisa in situazioni di conflitto tra studenti, insegnanti e famiglie, al fine di sviluppare strategie efficaci per la gestione delle controversie nei contesti educativi.

BIBLIOGRAFIA

- Albrecht B., (2010), *Multicultural Challenges for Restorative Justice: Mediators' Experiences from Norway and Finland*, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, pag. 3-24
- Antigone A. (2025) *Senza respiro - XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*. Associazione Antigone
- Antigone, A. (2024), *La giustizia riparativa nel caleidoscopio dell'esecuzione penale – XX Report: Nodo alla gola*. Associazione Antigone
- Antigone, A. (2022). *Il carcere visto da dentro - XVIII Rapporto di Antigone sulla detenzione*. Associazione Antigone.
- Bellei E., Romanelli M., Pasquale G. e Turchi G. P. (2019), *Vittime di reato, giustizia riparativa e architetto di comunità. Dai vincoli della societas alle possibilità della communitas*. Padova, Overview editore
- Bisi R., (2016), *Misure alternative alla detenzione e promozione dei diritti tra prossimità e sollecitudine*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. X – N. 3
- Ceretti A., (2015), *Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano: Il Saggiatore
- Cunneen C., (2013), *La Giustizia Riparativa Al Vaglio Della Criminologia Critica (Understanding Restorative Justice Through the Lens of Critical Criminology)*
- Ciardello P., (2016), *Esecuzione penale, giustizia riparativa e coesione sociale: il Laboratorio NEXUS2*
- Ciardello P., (2016), *Giustizia riparativa, diritti e welfare plurale*. Studi sulla questione criminale (ISSN 1828-4973) Fascicolo 1, gennaio-aprile 2009. Il Mulino - Rivistweb
- De Aloe, Ferri e Turchi G.P., (2021), *Communityholder engagement: oltre lo stakeholder per generare sostenibilità e coesione sociale*
- Della Giustina C. (2022), *La giustizia riparativa sotto la lente del diritto costituzionale: verso una giustizia più democratica e sostenibile?*. Mediare, Rivista su trasformazione dei conflitti, cultura della riparazione e mediazione, pg.32-47
- Keenan M. et. al (2016), *Sexual violence and restorative practices in Belgium, Ireland and Norway: a thematic analysis of country variations*, Taylor and Frances

Lonmate G. et al., (2021), *Social support among people with mental illnesses on probation*, *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 44, pg. 70–76

Lam C. A. et al., (2016), *The Impact of Community Engagement on Health, Social, and Utilization Outcomes in Depressed, Impoverished Populations: Secondary Findings from a Randomized Trial*, *J Am Board Fam Med*

Miers D., (2001), *The views expressed in this report are those of the author, not necessarily those of the Home Office (nor do they reflect Government policy)*, Londra, Editor: Barry Webb

Mannozi G., (2015), *Manuale di giustizia riparativa, ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna: Il Mulino

Mannozi G., (2024), *Enciclopedia del diritto*”, *Manuale di giustizia riparativa*, Giuffrè editore

Mannozi G. (2022), *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*. *Archivio Penale* n°1

Mannozi, G., Lodigiani, G.A., (2017), *La Giustizia riparativa: Formanti, parole e metodi*. Giappichelli Editore.

O'Mahony D., Doak J., (2017), *Reimagining Restorative Justice: Agency and Accountability in the Criminal Process*”, Oxford: Hart Publishing

Patrizi P., (2019), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma: Carrocci Editore

Pasquale, G., Romanelli, M., Franceschi, A., Turchi, G.P. (2021). *Giustizia Riparativa e Architetto di Comunità. Un itinerario di formazione per la progettazione e la gestione degli interventi*. Padova: overview editore.

Romanelli M. & Turchi G.P., (2017). *Per uno sviluppo di competenze degli operatori UEPE: la proposta della Mediazione Dialogica come strumento operativo*. *International Journal of Criminological and Investigative Sciences*

Romero-Seseña P. (2025), *Framing European National Policies on Restorative Justice: A Frame Analysis Approach*, *International Criminology* Volume 5, pg 115–127

Rosenblatt F. (2015), *The Role of Community in Restorative Justice*, Londra: Routledge

Rossner M. & Bruce J., (2016), *Community participation in restorative justice: rituals, reintegration, and quasi-professionalization*, Taylor & Francis

Schwalbe C.S. et.al, (2012), *A meta-analysis of experimental studies of diversion programs for juvenile offenders*, *Clinical Psychology Review* pg. 26-33

Soddu, M. (2015), *La valutazione criminologica della pericolosità sociale e della recidiva*. Articolo pubblicato su: *Brainfactor Journal*.

Stewart. A. C. (2022). *Criminal Justice Involvement after Release from Prison following Exposure to Community Mental Health Services among People Who Use Illicit Drugs and Have Mental Illness: a Systematic Review*. *Journal of Urban Health*, Volume 99, pg 635–654 DOI: 10.1007/s11524-022-00635-5

Turchi G.P., P. Ciardiello (2012). *Progetto Chirone: Reato e Identità. Atti e contributi per la formazione e l'operatività professionale*. Upsel Domeneghini Editore, Padova.

Turchi, G.P. (2016). *Manuale critico di psicologia clinica. Prolegomeni allo studio scientifico della psicologia per la salute*. Napoli : EdiSES.

Turchi, G.P., Ghedina A., Gerardi A., (2012), *La costruzione della 'realtà criminale': autoattribuzioni e differenze di commissione di reati tra persone 'detenute' di sesso maschile e femminile*. *International Journal of Criminological and Investigative Sciences*

Turchi , G. P., & Celleghin, E. (2010). *Logoi. Dialoghi di e su psicologia delle differenze culturali e clinica della devianza come occasione peripatetica per un'agorà delle politiche sociali*. Padova: Upsel Domeneghini Editore.

Turchi, G.P., & Gherardini, V. (2014). *La mediazione dialogica. Fondazione scientifica, metodo e prassi in ambito penale, civile e commerciale, familiare e di comunità*. Franco Angeli.

Turchi, G.P. (2021). *Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica*. Padova University Press.

Turchi, G.P., Della Torre, C. (2007). *Psicologia della Salute. Dal modello bio-psico- sociale al modello dialogico*. Armando Editore, Roma.

Turchi, G.P. (2009). *Dati senza numeri. Per una metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali: M.A.D.I.T.* Milano: Monduzzi Editore.

Turchi, G.P., & Orrù , L. (2014). *Metodologia per l'analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di teoria della misura per la Scienza Dialogica*. Napoli: EdiSES.

Turchi, G.P., Vischi, M., Romanelli, M., & Pasquale, G. (2019). *Il ruolo degli UEPE nell'amministrazione della giustizia secondo i riferimenti della Mediazione Dialogica.: Vol. 2*. Overview editore:, Padova

Turchi, G. P., Romanelli, M., Pasquale, Sposini F.M (2016). *Operational and Theoretical Issues in Mental Health. Time for Challenges?*. The Journal of Critical Psychology, Counselling and Psychotherapy

Turchi, G. P., Romanelli, M., Ferri C., (2013). *Per una ri-definizione del ruolo dello psicologo (clinico): dall'approfondimento epistemologico di (alcuni) "spunti di analisi" alla rappresentazione di (nuovi) elementi di proposta*. Rivista di Psicologia Clinica n°1

Turchi, G. P., Romanelli, M., Pasquale, G. e Mascaro, M. (2020). *L'Architetto di Comunità per la Giustizia Riparativa e la Coesione Sociale*. Padova: overview editore.^[1]

Turchi, G.P., & Vendramini, A. (2017). *De Rerum Salute. Teoria e prassi per un'architettura dei servizi generativa di Salute*. Napoli: EdiSES srl.

Turchi, G.P., Maiuro T., Paita M. (2008). *Il tifo ultras come configurazione discorsiva: il contributo di una metodologia di analisi*. Journées internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles

Turco F., Vischi M., Polidori D.P., & Turchi G.P. (2019). *Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna come snodo tra Societas e Communitas*, Padova: Overview Editore.

SITOGRAFIA

Associazione Antigone, www.associazioneantigone.it.

Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.

Scienza Dialogica, www.scienzadialogica.com

Allegato - Glossario della Tavola Periodica Semiradiale dei Repertori Discorsivi

GLOSSARIO TAVOLA SEMI-RADIALE DEI REPERTORI DISCORSIVI

La Tavola Periodica dei Repertori Discorsivi è organizzata in forma radiale e descrive filogeneticamente la generazione delle entità teoriche oggetto della Dialogica.

Le proprietà processuali di ogni Repertorio Discorsivo, sono proposizioni che descrivono ed esauriscono le regole d'uso del linguaggio ordinario. Ciò implica che, nel corso dell'analisi della produzione discorsiva, uno stralcio di testo considerato come modalità finita di costruzione della realtà, può essere denominato tale attraverso la rispondenza a tutte le proprietà processuali descritte nella tavola periodica. Le proprietà processuali si attestano a livello della valenza ostensiva del linguaggio, risultando pertanto aderenti alle regole di applicazione proprie del linguaggio ordinario. Nelle proposizioni che definiscono le proprietà processuali si è fatto ricorso alla dizione di arcipelago di significato.

I LIVELLI

Dato che la tavola organizza i Repertori Discorsivi per livelli, il criterio che guida alla composizione della tavola fa riferimento alla traccia di filogenesi del linguaggio ordinario, ossia, come le regole d'uso si sono venute a generare nel corso del tempo. Per delineare la tavola, pertanto, si risponde alla domanda "quali Repertori Discorsivi si sono potuti generare a partire dalle proprietà processuali del livello x?"; parallelamente, un'altra domanda usata, inversa alla precedente, è la seguente: "di quali proprietà processuali tale repertorio ha necessità per potersi costituire?".

I livello

REPERTORIO DEL SANCIRE LA REALTA' (Mantenimento) Proprietà processuali:

- (A): Configura realtà in modo assoluto, certo (dunque non modificabile).

REPERTORIO DELLA DESCRIZIONE (Generativo) Proprietà processuali:

- (B): Configura realtà rappresentando una relazione condivisibile tra oggetti.

II livello

REPERTORIO DELLA SPECIFICAZIONE (Ibrido)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà contribuendo alla generazione o al mantenimento di una descrizione esplicita e dettagliata rispetto a quanto posto dalla configurazione a cui si associa, limitando il campo di applicazione di questa a quanto citato.

Proprietà processuali:

- (C) Configura realtà riportando elementi di dettaglio e di specifica rispetto a quanto posto dalla configurazione a cui si associa.

REPERTORIO DELLA POSSIBILITÀ (Ibrido)

Definizione:

configura la realtà in termini probabilistici, possibilistici, incerti. Proprietà processuali:

- (D) Configura realtà incerte/possibili.

III livello

REPERTORIO DELL'OPINIONE (Mantenimento)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà esplicitando che, quanto si sta portando, è valido e circoscritto entro una dimensione propria ed esclusiva della voce narrante.

Proprietà processuali:

- (E) Configura realtà limitando la potenziale portata generativa (validità) di quanto posto dalla configurazione a cui si associa.

- (F) Configura realtà a partire da una posizione propria del parlante (non condivisibile – senza esplicitare i criteri usati per porre l'affermazione).

REPERTORIO DEL RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO (Generativo)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà per porre un obiettivo/scopo riferibile a una porzione altra del testo (azioni, strategie, interventi progetti ecc.). Modalità discorsiva che consente di innescare una configurazione discorsiva volta al perseguimento di quanto posto, generando modalità appartenenti al proprio gruppo e di massimo impatto generativo (es. descrizione, proposta ecc.). Proprietà processuali:

- (G): Configura realtà ponendo un obiettivo/scopo. - (H): Configura realtà futura.

REPERTORIO DELLA CAUSA (Mantenimento)**Definizione:**

modalità discorsiva che configura realtà, attraverso legami empirico fattuali di causa-effetto con valenza di verità, che determina il corso degli eventi in termini di immutabilità. L'argomentazione non trova fondamento epistemologico.

Proprietà Processuali:

- (I): Configura realtà mediante un legame tra due elementi (due parti del discorso). - (K): Configura realtà definendo un legame di tipo causa-effetto (la comparsa di un elemento implica necessariamente la comparsa di un altro elemento).

REPERTORIO DELLA CONFERMA (Ibrido)**Definizione:**

modalità discorsiva che configura realtà convalidando e offrendo supporto a quanto posto dal repertorio con cui co-occorre.

Proprietà processuali:

- (L): Configura realtà convalidando e supportando quanto posto dal repertorio con cui co-occorre.

*IV livello***REPERTORIO DELLA CONTRAPPOSIZIONE (Mantenimento)****Definizione:**

modalità discorsiva che configura realtà attraverso il parallelismo fra due o più parti del discorso, le quali sono connesse nei termini che l'una esclude l'altra. Non vengono esplicitati i criteri che rendono possibile l'esclusione.

Proprietà Processuali:

- (I): Configura realtà mediante un legame tra due elementi (due parti del discorso). - (E): Configura realtà limitando la potenziale portata generativa (validità) di quanto posto nell'affermazione.

- (F) Configura realtà a partire da una posizione propria del parlante (non condivisibile – senza esplicitare i criteri usati per porre l'affermazione).

REPERTORIO DELLE IMPLICAZIONI (Ibrido)**Definizione:**

modalità discorsiva che configura realtà discorsive che costruiscono, attraverso un legame retorico argomentativo di causa-effetto, una narrazione secondo posizioni proprie ed esclusive della voce narrante rispetto a probabili situazioni che si potrebbero verificare e che non si sono ancora verificate. Queste sono narrate in un tempo susseguente quello della azione principale (passato prossimo-passato o presente o futuro, presente-futuro, ecc.).

Proprietà Processuali:

- (I): Configura realtà mediante un legame tra due elementi (due parti del discorso). - (K): Configura realtà definendo un legame di tipo causa-effetto (la comparsa di un elemento implica necessariamente la comparsa di un altro elemento).

- (H): Configura realtà futura.

- (D): Configura realtà incerte/possibili.

- (F): Configura realtà a partire da una posizione propria del parlante (non condivisibile – senza esplicitare i criteri usati per porre l'affermazione).

REPERTORIO DEL GIUDIZIO (Mantenimento)**Definizione:**

modalità discorsiva che configura la realtà secondo le proprietà processuali del sancire la realtà utilizzando attributi di tipo valoriale (morale e/o qualitativo) senza esplicitare i criteri utilizzati per l'attribuzione costituendo una realtà propria ed esclusiva della voce narrante e pertanto non condivisibile.

Proprietà Processuali:

- (A): Configura realtà in modo assoluto, certo (dunque non modificabile).
- (F): Configura realtà a partire da una posizione propria del parlante (non condivisibile, senza esplicitare i criteri usati per porre l'affermazione).

REPERTORIO DELLA PREVISIONE (Mantenimento)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà che definiscono/stabiliscono uno scenario futuro come esito certo dello sviluppo di uno scenario attuale attraverso un legame retorico argomentativo di causa effetto.

Proprietà Processuali:

- (I): Configura realtà mediante un legame tra due elementi (due parti del discorso).
- (K): Configura realtà definendo un legame di tipo causa-effetto (la comparsa di un elemento implica necessariamente la comparsa di un altro elemento).
- (H): Configura realtà futura.

REPERTORIO DELLA GIUSTIFICAZIONE (Mantenimento)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà comportando il mantenimento dello "stato attuale delle cose": antepone una situazione ad una precedente legittimando uno "stato" e non consentendo pertanto di mettere in campo altre modalità per gestire o modificare quanto accade. Proprietà processuali:

- (A): Configura realtà in modo assoluto, certo (dunque non modificabile).
- (M): Configura realtà legittimando/mantenendo la realtà posta come certa mediante il supporto di altre realtà poste in termini antecedenti alla realtà configurata come certa.

REPERTORIO DELLA NON RISPOSTA (Mantenimento)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà allo scopo di evitare la domanda posta, stabilendo (secondo le proprietà processuali del sancire la realtà) uno stato delle cose per il quale la voce narrante è messa nella possibilità di non rimanere aderente al piano processuale offerto dalla domanda. Proprietà Processuali:

- (N): Configura realtà evitando la domanda posta (interrompendo la condivisione dell'oggetto del discorso).

REPERTORIO DEL COMMENTO (Mantenimento)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà in modo non pertinente a quanto posto dalla domanda secondo criteri propri ed esclusivi della voce narrante, non esplicitati e nemmeno condivisibili. L'argomentazione portata consente di non rispondere alla domanda e viene offerta secondo le proprietà processuali del sancire la realtà e dell'opinione.

Proprietà Processuali:

- (N): Configura realtà evitando la domanda posta (interrompendo la condivisione dell'oggetto del discorso).

REPERTORIO DELLA GENERALIZZAZIONE (Mantenimento)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà rispondendo in modo non adeguato alla domanda posta. Utilizzando argomentazioni trasversali ai contesti, non coprendo dunque quanto richiesto dalla domanda. I criteri che vengono utilizzati non sono fondati epistemologicamente. Proprietà processuali:

- (N): Configura realtà evitando la domanda posta (interrompendo la condivisione dell'oggetto del discorso).

REPERTORIO DELLA VALUTAZIONE (Ibrido)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà stabilendo uno stato delle cose mediante l'uso di criteri propri ed esclusivi della voce narrante, che sebbene espliciti non sono condivisibili. Proprietà Processuali:

- (F): Configura realtà a partire da una posizione propria del parlante (non condivisibile – senza esplicitare i criteri usati per porre l'affermazione).
- (O): Configura realtà mediante l'uso di criteri utilizzati per porre l'affermazione.

REPERTORIO DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTI (Ibrido)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà trasponendo l'oggetto della richiesta in una prospettiva futura di cui non si dispongono elementi di certezza e di probabilità come fondamento. Proprietà Processuali:

- (H): Configura realtà futura.

- (F): Configura realtà a partire da una posizione propria del parlante (non condivisibile – senza esplicitare i criteri usati per porre l'affermazione).

REPERTORIO DELLA PROPOSTA (Generativo)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà discorsive incerte, possibili in modo atualizzabile volte alla gestione di quanto richiesto/presente e offerto secondo modalità di riferimento all'obiettivo. Proprietà processuali:

- (D): Configura realtà incerte/possibili.

- (G): Configura realtà ponendo e non implementando un obiettivo/scopo.

REPERTORIO DELLA DERESPONSABILIZZAZIONE (Mantenimento)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà attribuendo delega a terzi di processi propri ed esclusivi della voce narrante.

Proprietà processuali:

- (P): Configura realtà attribuendo delega a terzi di processi propri ed esclusivi della voce narrante.

V livello

REPERTORIO DELLA PRESCRIZIONE (Ibrido)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà come disposizioni/ordini impartiti da una posizione terza rispetto alla voce narrante. Offre statuto di realtà all'arcipelago che vi contribuisce, tanto da sancire regole e/o ruoli e/o obiettivi cui attenersi e/o, ovvero ciò che "si deve" o "non si deve" fare. L'argomentazione acquisisce una struttura fondata su una relazione di necessità stabilita da una delle porzioni del testo.

Proprietà Processuali:

- (A): configura realtà in modo assoluto, certo (dunque non modificabile).

- (O): configura realtà mediante l'uso di criteri utilizzati per porre l'affermazione.

REPERTORIO DEL RIDIMENSIONAMENTO (Ibrido)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà che limitano la potenziale portata generativa di quanto la configurazione offre. Il riferimento dell'argomentazione è terzo e non riferibile alla voce narrante. Proprietà Processuali:

- (E): Configura realtà limitando la potenziale portata generativa (validità) di quanto posto nell'affermazione.

- (O): Configura realtà mediante l'uso di criteri utilizzati per porre l'affermazione.

REPERTORIO DELLA CONSIDERAZIONE (Generativo)

Definizione:

modalità discorsiva che configura realtà proponendo una argomentazione che fa uso di criteri di analisi condivisibili tra più interlocutori, ovvero che non appartengono ad alcuna delle voci narranti esclusivamente, ma che necessitano del concorso di tutte per mantenerle.

Proprietà Processuali:

- (B): Configura realtà rappresentando una relazione condivisibile tra oggetti.

- (O): Configura realtà mediante l'uso di criteri utilizzati per porre l'affermazione.

VI livello

REPERTORIO DELL'ANTICIPAZIONE (Generativo)

Definizione:

modalità discorsiva che configura la realtà a fronte di una argomentazione portata secondo le proprietà processuali della considerazione. Il repertorio in oggetto, configurando molteplici, differenti incerte situazioni che si possono verificare e che non si sono ancora verificate, utilizzando le proprietà processuali della possibilità.

Proprietà Processuali:

- (D): Configura realtà incerte/possibili.

- (H): Configura realtà futura.

- (B): Configura realtà rappresentando una relazione condivisibile tra oggetti.

- (O): Configura realtà mediante l'uso di criteri utilizzati per porre l'affermazione.